



**COMUNE DI PULSANO**  
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 77 DEL 19/11/2024**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina delle attività necroscopiche, cimiteriali, funebri e di polizia mortuaria.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di Novembre alle ore 17:25, presso il "Convento dei Frati Riformati", dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI.

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 17 consiglieri comunali ed assenti n° 0, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	SI
ANNESE SERGIO	SI	TARANTINO ANTONIO SIMONE	SI
LIPPOLIS ANTONELLA	SI	TOMASELLI FRANCESCA	SI
LUONGO PIERO FRANCESCO	SI	DEMARCO ANTONELLA	SI
OLIVA GENNARO	SI	DI LENA ANGELO	SI
NUNZELLA EMILIA	SI	VERGALLO FRANCO	SI
BOLOGNINO COSIMA	SI	MARRA FRANCESCO	SI
D'AMATO EMILIANO	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
SCIALPI ELENA	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di questo Comune, approvato con **D.C.C. n. 21 del 06/04/2021**;

**Atteso** che dalla data di approvazione del sopra menzionato Regolamento sono state emanate fonti di diritto dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Puglia che hanno apportato numerose modifiche e integrazioni nonché innovazioni alla disciplina giuridica afferente i servizi necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria non soltanto relativi alle persone fisiche ma anche agli animali di affezione;

**Viste** le seguenti fonti di diritto:

dell'Unione europea:

- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 "Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera"
- Regolamento(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano";

dello Stato italiano:

- Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie"
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria"
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria"
- Circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"
- Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione della morte."
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo Stato-Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2006, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

della Regione Puglia:

- Delibera della Giunta Regionale n. 2234 del 30 novembre 2013 "Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni, Le Province Autonome e le Autonomie Locali sul documento: "Linee guida

per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Regolamento CE n. 1069/09.

- Legge regionale 30 novembre 2000, n. 21 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria"

- Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri"

- Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8 "Regolamento regionale in materia di Polizia mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione";

**Preso atto** che in data 25.03.2024 con nota P.G. n. 7178 il Regolamento di cui trattasi è stato inviato alla competente AUSL TA/1 U.O di Grottaglie, ed anticipato a mezzo Pec in pari data;

**Vista** la nota Pec del 13.05.2024, accolta al P.G. in pari data al n. 10441, di riscontro dell'AUSL TA/1 U.O di Grottaglie, ad oggetto: "Parere Regolamento per la disciplina delle attività necroscopiche, cimiteriali, funebri e di polizia mortuaria";

**Ritenuto** doveroso e necessario adeguare la normativa comunale relativa ai già menzionati servizi alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

**Visto** il "Regolamento per la disciplina delle attività necroscopiche, cimiteriali, funebri e di polizia mortuaria" composto da **121** articoli e dai modelli allegati;

**Udita** e fatta propria la relazione del Consigliere Comunale Emiliano D'Amato con delega ai Servizi Cimiteriali, sulla base dell'Istruttoria condotta dal 6° SETTORE Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità;

**Visto** lo Statuto di questo Comunale;

**Visto** l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisito** il parere favorevole espresso del Responsabile del 6° SETTORE Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, tenutasi in data 18.11.2024, allegato alla presente atto;

**Tenuto conto** delle relazioni e gli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta del Consiglio Comunale allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

Il Presidente pone a votazione la proposta di sospensione dei lavori chiesta dal consigliere comunale Marra per l'esame degli emendamenti al regolamento proposti dallo stesso;

La proposta viene approvata all'unanimità dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;

Alle ore 17:34, quindi, i lavori vengono sospesi ed alle ore 17:40, effettuato l'appello nominale, risultano presenti in aula n. 17 consiglieri comunali;

Il consigliere comunale Marra presenta l'emendamento al Regolamento come qui di seguito riportato:

- **all'art. 3**, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4:

*“Il Comune, in un'ottica di ottimizzazione dei servizi, riduzione dei costi e di pianificazione e gestione del cimitero comunale, si avvale di un Sistema Informativo Cimiteriale. Il Sistema Informativo Cimiteriale è lo strumento, utilizzato dagli uffici di cui al comma 1, per la gestione integrata di settori cimiteriali, sepolcri, salme, anagrafica, concessioni, servizi e canoni, modifica dati e stampa report. E' utilizzata, altresì, per comunicare ai cittadini informazioni inerenti il luogo di sepoltura di un defunto, gli orari del cimitero, l'indirizzo e le coordinate gps, e qualsiasi altro avviso utile ai visitatori”.*

- **all'art. 29, al comma 2**, dopo le parole “Coordinatore della ASL.”, va aggiunto il seguente periodo:

*“e delle eventuali prescrizioni anticendio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”.*

- **all'art. 43, al comma 1**, dopo le parole “Consiglio Comunale”, aggiungere le seguenti parole:

*“qualora tale impianto rispetti il criterio relativo al fabbisogno di crematori nell'ambito del territorio provinciale, elaborato dalla Provincia di Taranto ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 34/2008”.*

- **all'art. 54, al comma 1**, dopo le parole “Responsabile del Settore”, inserire il seguente periodo:

*“Stilata la lista aggiornata dei contratti di concessione in scadenza, l'Ufficio preposto ne dà pronta comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale. La famiglia del defunto deve essere avvisata della scadenza della concessione della sepoltura con almeno sei mesi di anticipo. I familiari hanno la possibilità di partecipare alle operazioni di desseppellimento del feretro.”*

- **all'art. 97, dopo il comma 3**, aggiungere il comma 3 bis:

*“3 bis: Il Comune, per il tramite dell'ufficio tecnico, si assicura che tutte le opere elettriche realizzate all'esterno di cappelle o sepolcri siano realizzati conformemente alle norme di legge sulla sicurezza. I collegamenti elettricidovranno essere interrati o, in caso di comprovate esigenze manutentive e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, mediante cavo elettrico posizionato ad altezza tale da non essere facilmente raggiungibile dai non addetti ai lavori.”*

L'emendamento sopra riportato viene approvato con n. 16 voti favorevoli e n. 1 contrario (Di Lena) dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;

**Sentiti** gli interventi succedutisi sull'argomento così come risulta dall'allegato resoconto di seduta facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la presente proposta di delibera così come emendata;

**Con voti:** n. 15 favorevoli - n. 1 contrario (Di Lena) e n. 1 astenuto (Guzzone), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri comunali presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente

**DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa espresse, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di approvare** il “Regolamento per la disciplina delle attività necroscopiche, cimiteriali, funebri e di polizia mortuaria”, composto da **121** articoli e dai modelli allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di demandare** alla Giunta Comunale, al Sindaco e ai Responsabili dei servizi competenti i rispettivi adempimenti necessari per dare esecuzione alle disposizioni regolamentari appena approvate;
- **di pubblicare** l’approvato Regolamento, oltre che nell’Albo pretorio on-line unitamente alla presente deliberazione, anche nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune; e di tenere presso gli uffici del cimitero comunale una copia cartacea del Regolamento in modo che possa essere consultato anche dai cittadini;
- **di stabilire** che il presente regolamento entrerà in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la presente deliberazione.
- **di abrogare**, con l’entrata in vigore del presente Regolamento, quello attuale, approvato con **delibera di C.C. n. 21 del 06/04/2021**.

Infine, tenuto conto dell’urgenza di provvedere

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

presenti n. 17 consiglieri – assenti 0 - Favorevoli: n. 15 - contrario n. 1 (Di Lena) ed astenuto n. 1 (Guzzone), resi per alzata di mano

### **DELIBERA**

**Di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **D'ERRICO COSIMO** in data **14/11/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

**D'ERRICO COSIMO**

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Presidente**  
**OLIVA GENNARO**

**Il Segretario Generale**  
**DOTT. ROSARIO CUZZOLINI**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2378**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 04/12/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, li 04/12/2024

Il Firmatario della pubblicazione  
**LIBERA ARCANGELO**



**COMUNE DI PULSANO**  
Provincia di Taranto

Regolamento  
per la disciplina delle attività  
necroscopiche, cimiteriali, funebri e  
di polizia mortuaria

**aggiornato con le seguenti fonti di diritto della Regione Puglia :**

- *Legge 15 dicembre 2008, n. 34*
- *Regolamento 11 marzo 2015, n. 8*

# INDICE

<b>Articolo</b>	<b>Rubrica</b>
	<b>Titolo I</b>
	<b>Cimitero comunale per la sepoltura di persone</b>
	<b>Sezione I</b>
	<b>Servizi necroscopici</b>
	<b>Capo I</b>
	<b>Disposizioni generali</b>
1	Finalità e oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Competenze degli uffici comunali
	<b>Capo II</b>
	<b>Dichiarazione, avviso e denuncia di morte, accertamento dei decessi</b>
4	Dichiarazione e avviso di morte
5	Denuncia della causa di morte su modello ISTAT
6	Riscontri diagnostici e autopsie
7	Compiti dell'Ufficiale di Stato Civile
8	Accertamento della morte
9	Rinvenimento di parti di cadaveri o di resti mortali
10	Autorizzazione alla sepoltura
11	Disposizioni per i nati morti
12	Trasporto e sepoltura di feti
	<b>Capo III</b>
	<b>Osservazione dei cadaveri</b>
13	Periodo di osservazione
14	Precauzioni durante l'osservazione
15	Deposito di osservazione, obitorio, cella frigorifera
	<b>Capo IV</b>
	<b>Trasporto funebre</b>
16	Norme generali sul trasporto funebre
17	Trasporto di salme ai luoghi di osservazione
18	Adempimenti conseguenti al trasporto di salme
19	Servizio di trasporto funebre
20	Autorizzazione al trasporto di cadavere
21	Modalità del corteo funebre
22	Trasporto di cadaveri da o verso Stati esteri
23	Trasporto di ossa umane e di resti mortali
24	Trasporto dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini
25	Trattamento e trasporto di persone morte per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
26	Caratteristiche delle casse per il trasporto di salme
27	Uso della sola cassa di legno
28	Requisiti dei carri funebri
29	Rimesse dei carri funebri
	<b>Capo V</b>
	<b>Disposizioni varie</b>
30	Riscontro diagnostico
31	Rilascio di cadaveri a scopo di studio
32	Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico
33	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

**Sezione II**  
**Cimitero e strutture cimiteriali**

**Capo I**  
**Cimitero e strutture cimiteriali**

- 34 Norme generali, vigilanza e controllo
- 35 Zona di rispetto cimiteriale
- 36 Costruzione nuovo cimitero e ampliamento cimitero esistente
- 37 Condizioni del terreno
- 38 Acqua potabile, scoli superficiali e muro di cinta
- 39 Campi destinati all'inumazione
- 40 Camera mortuaria
- 41 Sala per autopsie
- 42 Ossario e cinerario comune
- 43 Crematorio
- 44 Colombari comunali per la tumulazione di feretri e di urne cinerarie
- 45 Servizio di custodia del cimitero

**Capo II**  
**Inumazione e tumulazione**

- 46 Campi per inumazione
- 47 Caratteristiche e dimensioni delle fosse
- 48 Sepoltura in ciascuna fossa
- 49 Bare destinate alla inumazione
- 50 Tipologie di tumulazione
- 51 Caratteristiche costruttive delle strutture per tumulazione

**Capo III**  
**Esumazioni ed estumulazioni**

- 52 Esumazioni ordinarie e straordinarie
- 53 Mineralizzazione abbreviata o prolungata
- 54 Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- 55 Divieto di riduzione di cadavere
- 56 Oggetti recuperabili
- 57 Smaltimento rifiuti speciali
- 58 Materiali residui

**Capo IV**  
**Strutture per il commiato**

- 59 Strutture per il commiato comunali e private
- 60 Requisiti delle strutture per il commiato

**Capo V**  
**Cremazione**

- 61 Titolari della volontà per la cremazione
- 62 Registro della cremazione dei residenti
- 63 Autorizzazione per la cremazione
- 64 Verbale di cremazione, caratteristiche, contenuto, consegna, sepoltura e trasporto dell'urna
- 65 Titolari della volontà per l'affidamento, autorizzazione all'affidamento e registro degli affidatari delle ceneri
- 66 Dispersione delle ceneri

**Sezione III**  
**Sepulture obbligatorie e consentite,**  
**Concessioni di aree per strutture private**

**Capo I**

**Persone da seppellire nel cimitero comunale**

67        Persone le cui salme, resti e ceneri possono avere sepoltura nel cimitero comunale

**Capo II**

**Concessioni d'uso di aree cimiteriali per strutture private  
destinate a inumazioni e tumulazioni**

68        Concessioni per strutture private per tumulazione e per campi di inumazioni privati

69        Divieto di speculazione

70        Determinazione delle tariffe e della cauzione

**Capo III**

**Concessione d'uso di fosse, loculi, cellette e nocchie comunali**

71        Concessioni per inumazioni in campi comunali

72        Concessione per loculo, celletta e nicchia in strutture comunali

**Capo IV**

**Concessioni di aree per strutture private**

73        Concessione di area per sepolcro privato

74        Concessione per cappella di famiglia o di comunità o per un campo di inumazione privato

75        Aveni diritto alla sepoltura nella cappella di famiglia o di comunità o nel sepolcro privato

76        Permesso di costruzione della struttura sepolcrale privata

**Capo V**

**Decoro e manutenzione delle aeree delle strutture private,  
decadenza e rinuncia alla concessione**

77        Manutenzione delle strutture private

78        Decadenza e revoca dalla concessione d'uso dell'area

79        Rinuncia della concessione - Voltura e subentro

**Capo VI**

**Caratteristiche dei sepolcri e delle cappelle private, autorizzazione edilizia**

80        Altezza e superficie

81        Rivestimenti e serramenti

82        Numero e dimensioni di loculi, cellette e nicchie nelle cappelle

83        Progetto

84        Permesso di costruzione

85        Esecuzione dei lavori e collaudo

**Sezione IV**

**Servizi di polizia mortuaria**

**Capo I**

**Esecuzione dei lavori e imprese private**

86        Orario e permesso per l'esecuzione dei lavori

87        Cantiere dei lavori

**Capo II**

**Personale comunale**

88        Dipendenti addetti ai servizi cimiteriali

89        Custode del cimitero

**Capo III**

**Polizia interna**

90        Apertura al pubblico del cimitero

91        Limiti d'accesso

92        Riti religiosi

93        Divieti particolari

94        Lapidi e oggetti funebri

**Sezione V**  
**Servizio di illuminazione votiva**

**Capo I**  
**Servizio di illuminazione votiva**

- 95 Diritto di privativa
- 96 Facoltà del servizio
- 97 Oggetto del servizio
- 98 Obblighi dell'utente
- 99 Domanda e contratto d'utenza
- 100 Tariffa
- 101 Divieto di manomissione dell'impianto

**Titolo II**  
**Attività funebre**

- 102 Attività funebre
- 103 Sospensione e revoca dell'attività funebre
- 104 Formazione del personale
- 105 Obblighi del personale comunale

**Titolo III**  
**Cimiteri per animali d'affezione**

- 106 Costruzione dei cimiteri per animali d'affezione
- 107 Competenza del Comune
- 108 Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale
- 109 Compiti del soggetto gestore della struttura comunale
- 110 Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti
- 111 Trasporto delle spoglie animali
- 112 Caratteristiche strutturali e funzionali
- 113 Impianti e funzioni collaterali
- 114 Fosse di seppellimento
- 115 Sistema di seppellimento
- 116 Sistema di incenerimento

**Titolo IV**  
**Norme varie e finali**

- 117 Sanzioni amministrative
- 118 Norme transitorie ex art. 36 del regolamento della Regione Puglia n. 8/2015
- 119 Rinvio alle fonti di diritto statali e regionali
- 120 Pubblicità e trasparenza del regolamento
- 121 Entrata in vigore

**Allegati**

**Allegato 01 - Fonti di diritto comunitarie, statali e regionali**

**MODELLI**

- Certificato a.1 - Certificazione medica per il trasporto di salma**
- Certificato a.2 - Certificato di morte**
- Certificato a.3 - Certificato medico necroscopo per la cremazione**
- Certificato a.4 - Certificato medico per trasporto di salme di cadavere di animali d'affezione morti**
- Modello b.1 - Dichiarazione di morte**
- Modello b.2 - Avviso di morte**
- Modello b.3 - Conferimento mandato di servizio funebre**
- Modello b.4 - Istanza di rilascio di autorizzazione al trasporto di cadavere**
- Modello b.5 - Identificazione di cadavere e chiusura del feretro**
- Modello b.6 - Richiesta dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri.**
- Modello b.7 - Autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri.**

- Modello b.8** - Verbale di dispersione delle ceneri
- Modello b.9** - Richiesta e autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d'affezione.
- Modello xx1** - Dichiarazione dell'interessato di volere essere cremato.
- Modello xx2** - Comunicazione da parte di una associazione degli estremi di un associato per l'iscrizione nel registro delle cremazioni.
- Modello xx3** - Dichiarazione dell'interessato di essere cancellato dal registro delle cremazioni e modifica delle sue precedenti volontà.
- Modello xx4** - Registro per la cremazione dei residenti.
- Modello xx5** - Verbale di eseguita cremazione e di affidamento delle ceneri.
- Modello xx6** - Registro della custodia delle ceneri.
- Modello xx7** - Registro di custodia delle spoglie, dei resti e delle ceneri degli animali.

**Titolo I**  
**CIMITERO COMUNALE PER LA SEPOLTURA DI PERSONE**

**Sezione I**  
**SERVIZI NECROSCOPICI**

**Capo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
**FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei servizi necroscopici, cimiteriali, funebri e di polizia mortuaria, salvaguardare la salute e l'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona e di tutelare gli interessi degli utenti degli stessi servizi; nonché di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti attuando un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute e dell'ambiente, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le funzioni amministrative e le attività dei predetti servizi di competenza del Comune di Pulsano (di seguito "Comune"), nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria" (di seguito "DPR n. 285/1990"), della legge della Regione Puglia 15 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri." (di seguito "L.R. n. 34/2008", del regolamento della Regione Puglia 11 marzo 2015, n. 8 "Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per affezione." (di seguito R.R. n. 8/2015" e delle altre fonti di diritto enunciate nell'apposito allegato e delle loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Questo Comune provvede, in forma singola, ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici a esso spettante in ambito necroscopico e cimiteriale, in economia diretta e/o attraverso forme esternalizzate di gestione, anche parziale, dei predetti servizi, in conformità alla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di servizi pubblici locali, in modo che sia garantito comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
3. Il Comune favorisce l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e ai procedimenti amministrativi relativi alla fruizione dei diversi servizi cimiteriali, attraverso la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti attinenti all'organizzazione e all'attività degli stessi servizi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Il Comune, fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori a esso spettanti ai sensi della già menzionata normativa statale e regionale, ha facoltà di assumere e organizzare attività e servizi accessori, da svolgere, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, in concorso con altri soggetti imprenditoriali privati, quali l'attività funebre e/o la gestione di strutture per il commiato.
5. Il presente regolamento e le sue modificazioni e integrazioni sono pubblicati in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" a norma del d.lgs. n. 33/2013.

**Articolo 2**  
**DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
  - a) **ambito cimiteriale**: tutte le attività connesse alla gestione del cimitero, quali:
    - a.1 le strutture necroscopiche di competenza del Comune;
    - a.2 le attività e le operazioni necessarie per assicurare i servizi cimiteriali;
    - a.3 le concessioni di aree e spazi cimiteriali per la tumulazione e la inumazione;
    - a.4 la cremazione delle salme e la conservazione o dispersione delle loro ceneri;
    - a.5 l'illuminazione elettrica votiva nelle strutture e nei campi sepolcrali pubblici e privati;
    - a.6 lo smaltimento dei rifiuti speciali;
  - b) **attività funebre**: il servizio che comprende su mandato degli aventi titolo:
    - b.1 il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso e la sepoltura;

- b.2 la fornitura del feretro e di tutti gli articoli funebri utili per il funerale;
- b.3 la cura, la composizione e la vestizione di salme e di cadaveri;
- b.4 il trasporto di salma e di cadavere o di resti e ceneri;
- c) **ambito necroscopico**: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del Comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
  - c.1 il trasporto funebre per indigenti;
  - c.2 la raccolta del cadavere o di resti e il loro trasporto su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
  - c.3 il deposito di osservazione;
  - c.4 l'obitorio;
  - c.5 le attività di medicina necroscopica;
- d) **bara**: la cassa di legno o di altro materiale biodegradabile in cui è deposto il cadavere ai fini della sua inumazione o tumulazione;
- e) **cadavere**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- f) **cappella di famiglia o gentilizia e di comunità**: la struttura edilizia stabilmente infissa in un'area del cimitero costituita da loculi, da cellette ossario e da nicchie cinerarie per la tumulazione rispettivamente di salme, di resti ossei e di ceneri, il cui accesso è consentito soltanto agli aventi diritto;
- g) **celletta ossario**: il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- h) **cinerario comune**: il luogo destinato ad accogliere indistintamente le ceneri provenienti da cremazioni, per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto una diversa destinazione;
- i) **coniugati**: persone legate tra loro dai seguenti vincoli di matrimonio o unione civile, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi; (definizione ex art. 4 d.P.R. n. 223/1989)
- j) **cremazione**: la pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- k) **estumulazione**: l'operazione di recupero dei resti ossei o mortali da una tomba o da loculo;
- l) **esumazione**: il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- m) **feretro**: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- n) **inumazione**: la sepoltura di un feretro in una tomba scavata nella terra;
- o) **loculo**: il vano di una struttura muraria destinato alla tumulazione di un feretro;
- p) **medico curante**: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- q) **nicchia cineraria**: il manufatto destinato ad accogliere l'urna contenente le ceneri provenienti da cremazioni;
- r) **operatore funebre**: il dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- s) **ossario comune**: il luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- t) **polizia mortuaria**: tutte le attività amministrative da svolgersi dagli enti competenti di tipo:
  - t.1 autorizzatoria;
  - t.2 di vigilanza e di controllo;
  - t.3 sanzionatoria.
- u) **resti mortali**: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- v) **salma**: il corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- w) **sepolcro**: la struttura costituita da loculi e/o da cellette ossario e/o da nicchie cinerarie, anche a piani sovrapposti, aventi tutti l'accesso diretto all'esterno della stessa struttura;
- x) **traslazione**: il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno dello stesso Cimitero ovvero in altro loculo di Cimitero differente;
- y) **trasporto funebre**: il trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle

- sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- z) **tumulazione**: la sepoltura di un feretro, di una cassetta contenente resti ossei o di un'urna cineraria rispettivamente in un loculo, in una celletta, in una nicchia;
  - aa) **tumulo**: il loculo o la celletta o la nicchia ove sono rispettivamente depositati il feretro, la cassetta contenente i resti ossei, l'urna cineraria.
  - bb) **sottoprodotti di origine animale** (art.2 Reg.CE n. 1069/2009):i corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
  - cc) **animale da compagnia** (art.2 Reg. CE n°1069/2009): un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo, a fini diversi dall'allevamento;
  - dd) **incenerimento**: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

### **Articolo 3**

#### **COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. Le funzioni amministrative del Comune afferenti all'ambito necroscopico, l'ambito cimiteriale e l'ambito di polizia mortuaria competono al Sindaco, il quale le esercita attraverso i seguenti uffici comunali:
  - a) L'**Ufficio dello Stato Civile** provvede in merito agli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti alla morte delle persone e degli animali da compagnia, al trasporto delle salme e dei sottoprodotti di origine animale.
  - b) L'**Ufficio Contratti** provvede agli adempimenti amministrativi connessi al rilascio delle concessioni del diritto d'uso delle aree cimiteriali da destinare alla costruzione di sepolcri e dei loculi, delle cellette e delle nicchie nelle strutture comunali nonché alla gestione giuridico-patrimoniale dei beni mobili e immobili comunali.
  - c) L'**Ufficio Lavori Pubblici** provvede agli adempimenti tecnici e amministrativi inerenti alla costruzione e all'ampliamento del cimitero nonché alla realizzazione e alla manutenzione di tutti gli edifici, le strutture e le opere di urbanizzazione interne al cimitero di proprietà comunale.
  - d) L'**Ufficio di Ragioneria** provvede agli adempimenti amministrativi e finanziari relativi agli atti di natura contabile connessi all'espletamento delle già menzionate funzioni.
  - e) L'**Ufficio di Polizia Locale** coadiuva i su citati uffici nel verificare che all'interno del cimitero siano rispettate le disposizioni delle fonti di diritto nazionali, regionali e locali nonché provvede ad applicare le relative sanzioni pecuniarie amministrative.
2. Sono fatte salve le competenze degli organi dell'Azienda Sanitaria Locale (di seguito: ASL) previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
3. Il Comune promuove la redazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 del 27/04/2016 e al d.lgs. 30/06/2003, n. 196. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla già menzionata normativa.
4. Il Comune, in un'ottica di ottimizzazione dei servizi, riduzione dei costi e di pianificazione e gestione del cimitero comunale, si avvale di un Sistema Informativo Cimiteriale. Il Sistema Informativo Cimiteriale è lo strumento, utilizzato dagli uffici di cui al comma 1, per la gestione integrata di settori cimiteriali, sepolcri, salme, anagrafica, concessioni, servizi e canoni, modifica dati e stampa report. E' utilizzata, altresì, per comunicare ai cittadini informazioni inerenti il luogo di sepoltura di un defunto, gli orari del cimitero, l'indirizzo e le coordinate gps, e qualsiasi altro avviso utile ai visitatori.

### **Capo II**

#### **DICHIARAZIONE, AVVISO E DENUNCIA DI MORTE**

#### **ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **Articolo 4**

#### **DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE**

1. La dichiarazione o l'avviso di morte di persona defunta nel territorio di questo Comune è presentata, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del

decesso.

2. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate.
3. La dichiarazione di morte, conforme all'art. 73 del d.P.R. n. 396/2000, è redatta sul modello-tipo b.1 allegato al presente regolamento, posto a disposizione presso l'ufficio dello stato civile.
4. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine previsto nel primo comma, all'Ufficiale dello stato civile utilizzando il modello-tipo b.1 allegato al presente regolamento.
5. La dichiarazione o l'avviso di morte è presentata all'Ufficio dello Stato Civile prima del trasporto della salma, corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione medica per il trasporto di salma utilizzando il modello di cui al modello certificato a.1 allegato al presente regolamento.

#### **Articolo 5**

#### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE SU MODELLO ISTAT**

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a), del R.D. n. 1265/1934 devono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare la denuncia della causa di morte, osservando le disposizioni di cui all'articolo 6.
4. La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, è redatta dal medico curante, entro ventiquattro ore dall'ora del decesso indicata nella dichiarazione di morte, sull'apposito modello di scheda di morte predisposto dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
5. In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di morte ISTAT è affidata, a norma dell'articolo 1, comma 4, del d.P.R. n. 285/1990, al medico necroscopo che può richiedere l'esecuzione del riscontro diagnostico.
6. In caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185.
7. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

#### **Articolo 6**

#### **RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE**

1. Il direttore sanitario dell'ospedale e della casa di cura comunica i risultati dei riscontri diagnostici al Sindaco ai fini dell'eventuale rettifica delle schede di morte ISTAT di cui all'articolo 5.
2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda ISTAT.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, va data urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente. Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

#### **Articolo 7**

#### **COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE**

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, oltre i compiti previsti negli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 396/2000, provvede relativamente ai decessi avvenuti nel territorio di questo Comune:
  - nel caso di morte avvenuta per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, a dare immediatamente informazione alla ASL;
  - ad inviare all'ASL copia della scheda di morte ISTAT di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento;
  - a comunicare all'ASL i risultati dei riscontri per l'eventuale rettifica della scheda ISTAT di cui all'articolo 5;
  - ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, a dare immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

**Articolo 8**  
**ACCERTAMENTO DELLA MORTE**

1. La visita del medico necroscopo finalizzata all'accertamento della morte deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore.
2. Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal d.P.R. n. 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla legge n. 578/1993 e dai successivi regolamenti applicativi.
3. La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortuali. La relativa certificazione é redatta su modello-tipo certificato a.2, allegato al presente regolamento, che l'Ufficiale dello stato civile allega al registro degli atti di morte.
4. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dall'Ufficiale dello Stato Civile all'ASL. L'ASL deve inviare copia della scheda di morte alla ASL nel cui territorio é ricompreso il Comune di residenza della persona deceduta in questo Comune.

**Articolo 9**  
**RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane ha l'obbligo di informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità-giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL.
2. Salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

**Articolo 10**  
**AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA**

1. Non si può procedere a qualsiasi sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa, salvo le fattispecie di cui all'articolo 12.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'articolo 9.

**Articolo 11**  
**DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI**

1. Per i bambini nati morti o morti posteriormente alla nascita, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37 del d.P.R. n. 396/2000.

**Articolo 12**  
**TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI**

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, le autorizzazioni per il loro trasporto e sepoltura sono rilasciati dall'ASL.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ASL accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### **Capo III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **Articolo 13 PERIODO DI OSSERVAZIONE**

1. Le salme di persone decedute non possono essere chiuse nel feretro, né sepolte, né essere sottoposte ad autopsia, a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, né a conservazione in celle frigorifere, né cremate prima dell'accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso.
2. È consentito ridurre il già menzionato termine nei casi di cadaveri decapitati o maciullati, nonché nei casi in cui il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644.
3. Nei casi di morte improvvisa e nei casi in cui sussistano dubbi di morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte con le modalità di cui al precedente comma 2, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.
4. Il Sindaco, su proposta del Coordinatore sanitario dell'ASL, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora:
  - la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità;
  - il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione;
  - altre ragioni speciali lo richiedano.
5. In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate all'obitorio civico.
6. La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del predetto certificato necroscopico.

#### **Articolo 14 PRECAUZIONI DURANTE L'OSSERVAZIONE**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo della persona deceduta deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. A questo fine è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali comunali di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il Coordinatore dell'ASL adotta le misure cautelative necessaria.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

#### **Articolo 15 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - OBITORIO CELLA FRIGORIFERA**

1. Il cimitero comunale è dotato di un deposito di osservazione e di un obitorio utilizzando distinti locali;<sup>(1)</sup>
2. Nel locale destinato a deposito di osservazione sono ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Nel locale adibito ad obitorio sono assolte le seguenti funzioni:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
  - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
4. Il deposito e l'obitorio possono essere dotati di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, anche su determinazione dell'ASL ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del d.P.R. n. 285/90.

#### **Capo IV TRASPORTO FUNEBRE**

##### **Articolo 16 NORME GENERALI SUL TRASPORTO FUNEBRE**

1. Il trasporto funebre é effettuato in forma che sia garantito il decoro del servizio.
2. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.
4. Il trasporto di una salma ovvero di un cadavere, nel caso che non sia trascorso il periodo di osservazione, é effettuato utilizzando un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
6. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
7. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

##### **Articolo 17 TRASPORTO DI SALME AI LUOGHI DI OSSERVAZIONE**

1. Qualora i familiari aventi diritto manifestino la volontà di avvalersi, a loro cura e spese, delle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 34/2008, la salma, ai fini di svolgere il periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private:
  - a) alla sala del commiato;
  - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
  - c) al civico obitorio;
  - d) all'abitazione propria o dei familiari;
  - e) ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. 285/1990.
2. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservanza della salma in altri luoghi, previo parere favorevole dell'ASL ai sensi della vigente normativa.
3. Per il trasporto dal luogo del decesso alle sedi di destinazione indicate nel comma 1 che si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia é necessario acquisire il certificato medico di cui al modello a.1 allegato al presente regolamento, da compilare in ogni sua parte, in cui si dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.

4. La salma é trasportata corredata dell'originale della certificazione di cui al comma precedente e della copia della denuncia di causa di morte ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
5. I congiunti, come individuati dall'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, purché non si oppongano altri aventi titolo, possono avvalersi delle procedure di trasporto di cui al comma 1.

### **Articolo 18**

#### **ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL TRASPORTO DI SALMA**

1. Nel caso in cui la sede di destinazione della salma per i fini di cui all'art.17, comma 1, del presente regolamento é sita nel territorio di questo Comune nel quale é avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente provvede ai seguenti adempimenti:
  - a) annota in apposito registro di accettazione della salma: le generalità del defunto, il luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto;
  - b) trasmette il certificato medico di cui al modello a.1 alla ASL e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.
2. Nel caso in cui la struttura di destinazione si trovi in questo Comune mentre il decesso é avvenuto in altro Comune, il responsabile della struttura ricevente provvede ai seguenti adempimenti:
  - a) annota in apposito registro di accettazione della salma: le generalità del defunto, il luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto;
  - b) trasmette il certificato medico di cui al modello a.1 alla ASL e al Comune nel cui territorio é avvenuto il decesso, nonché a questo Comune e alla competente ASL.  
Questo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove é avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.
3. Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, l'addetto al trasporto provvede alla compilazione del certificato medico di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e alla loro trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL. avvalendosi della posta elettronica certificata.

### **Articolo 19**

#### **SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

1. Nell'ambito del territorio di questo Comune il servizio di trasporto funebre dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero è esercitato da terzi, salvo che il Consiglio Comunale non decida l'esercizio dello stesso servizio da parte del Comune avvalendosi del diritto di privativa.
2. Qualora il servizio di trasporto funebre sia svolto dal Comune in diritto di privativa, il Consiglio Comunale stabilisce le tariffe da applicarsi per il servizio di trasporto non gratuito svolto per le ipotesi diverse da quelle di cui al terzo comma, e le aggiorna annualmente.
3. Le spese del servizio di trasporto effettuato ai sensi del primo comma sono a carico del Comune, in carro chiuso che garantisca comunque una forma decorosa, soltanto per le seguenti fattispecie:
  - a) nel caso in cui il defunto sia privo di parenti o la sua famiglia versino in stato di assoluta indigenza;
  - b) per le persone decedute in solitudine e per le quali nessuno richieda i funerali.
4. Nelle ipotesi di cui al terzo comma il trasporto a titolo gratuito è disposto con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio dello Stato Civile, sentito il Dirigente dei Servizi Sociali, assumendo anche il relativo impegno di spesa.
5. Per il servizio di trasporto di cui al secondo comma il Comune espleta il procedimento per l'affidamento del servizio stesso a norma del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 207/2010.
6. Il trasporto di cadaveri, in deroga al diritto di privativa, può essere svolto con mezzi propri dalle amministrazioni militari per le salme di militari.
7. Il servizio di trasporto funebre é consentito a imprese pubbliche e private debitamente autorizzate, a norma del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015, dal Comune ove hanno la rispettiva sede legale.

8. Le spese del trasporto funebre sono a carico dei congiunti, come individuati dall'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, che ne hanno fatto richiesta, anche nel caso in cui il servizio sia svolto dal Comune con diritto di privativa.
9. Il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso, da istituire con deliberazione del Consiglio Comunale, per le fattispecie di trasporto funebre previste dall'art. 19 del d.P.R. n. 285/1990.
10. La vigilanza e il controllo sul servizio di trasporto competono al Comune, all'ASL, che con apposita relazione riferisce al Sindaco sullo stato e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, e al Comandante della Polizia Comunale.

## **Articolo 20**

### **AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE**

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme al modello-tipo b.4 allegato al presente regolamento, è rilasciata entro 24 ore, prima dell'autorizzazione alla sepoltura, dal Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile di questo Comune ove il decesso sia avvenuto nel suo territorio.
2. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo aver provveduto a verificare:
  - a) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
  - b) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
  - c) gli elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situati in questo stesso Comune.
3. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello-tipo b.5 allegato al presente regolamento.
4. L'operazione di chiusura del feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e la chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto incaricato dall'impresa funebre.
5. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento e in particolare del verbale di identificazione, della chiusura del feretro per il trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto ed all'autorizzazione al seppellimento.
6. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e di chiusura del feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del d.P.R.n. 285/90.
7. La ASL competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
  - a) il trasporto di prodotti abortivi di cui all'art.7, comma 2, del DPR 285/1990;
  - b) il trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n.254/2003.
8. Lo stesso provvedimento può contenere sia l'autorizzazione al trasporto del cadavere sia l'autorizzazione alla cremazione, al seppellimento e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri, da rilasciarsi dall'Ufficiale dello Stato civile.
10. Qualora l'accertamento della morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della l.r. 34/2008.
11. Compete all'Ufficiale dello stato civile autorizzare con apposito provvedimento:
  - a) il trasporto di un cadavere al cimitero di questo Comune, al cui custode va consegnata l'autorizzazione;
  - b) il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane nell'ambito del territorio di questo Comune, ma in luogo diverso dal cimitero comunale;
  - c) il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane per essere seppelliti nel cimitero di altro Comune, al cui Sindaco è trasmessa l'autorizzazione.
12. Il trasporto di un cadavere da un Comune ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

13. Qualora durante il trasporto per il seppellimento in altro Comune sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il provvedimento di autorizzazione al trasporto deve essere comunicato anche ai sindaci di quei comuni.

### **Articolo 21** **MODALITÀ DEL CORTEO FUNEBRE**

1. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, tenendo conto dei seguenti criteri di massima:
  - a) il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di culto o al cimitero avviene per la via più breve, anche con corteo a passo;
  - b) durante il trasporto non è consentita alcuna sosta, salvo che presso il luogo di culto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito funebre religioso;
  - c) il trasporto della salma dal luogo di culto al cimitero avviene senza corteo a passo;
  - d) il trasporto della salma dal luogo del decesso sino al cimitero è svolto con lo stesso carro funebre;
  - e) le condoglianze ai parenti del defunto sono consentite in una struttura per il commiato o all'interno di un luogo di culto o in altro luogo pubblico autorizzato dal Sindaco, salvaguardando l'ordine pubblico e la circolazione stradale.
2. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale per il trasporto di cadavere.
3. Il trasporto della salma e la connessa cerimonia religiosa e/o civile diversi da quelli rituali disciplinati ai sensi del precedente comma devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.
4. Il carro funebre deve giungere al luogo ove prelevare la salma non prima di 15 minuti antecedenti l'orario fissato per la partenza.
5. Il trasporto del cadavere all'interno del cimitero deve avvenire possibilmente con lo stesso carro funebre, salvo diverse disposizioni del Sindaco, ovvero con attrezzature o veicoli comunali.

### **Articolo 22** **TRASPORTO DI CADAVERI DA O VERSO STATI ESTERI**

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalla convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n. 1055.
4. Per l'introduzione in questo Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
  - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'articolo 30 del d.P.R. n. 285/90;
  - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
4. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto di questa provincia che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
5. Per l'estradizione da questo Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto di questa provincia, corredata dei seguenti documenti:
  - a) nulla osta per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

- b) certificato dell'ASL attestante l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 285/90;
  - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
6. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata, come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

#### **Articolo 23**

#### **TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI**

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, previa l'autorizzazione, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la già menzionata cassetta di zinco dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

#### **Articolo 24**

#### **TRASPORTO DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE**

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

#### **Articolo 25**

#### **TRATTAMENTO E TRASPORTO DI PERSONE MORTE PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.
3. L'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto nella duplice cassa prevista dall'articolo 26, seguendo le prescrizioni di cui ai commi 1 e 5.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 22 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Articolo 26**

#### **CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER IL TRASPORTO DI SALME**

1. Per il trasporto di salma da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, ovvero da Comune a Comune in Italia, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa di metallo può anche essere esterna a quella di legno.
2. Per il trasporto oltre 100 km. di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani, esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata

resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 31 del d.P.R. 285/90.

3. Tale sistema é preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive, destinate all'inumazione.
4. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
5. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
6. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
7. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. se destinata alla tumulazione e a 20 mm. se destinata alla inumazione. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
8. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
9. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
10. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
11. Le pareti laterali della cassa compresa tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
12. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
13. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. La cerchiatura é superflua:
  - qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del d.P.R. n. 285/90 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
  - se la cassa di legno é racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.
14. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
15. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del d.P.R. n. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

#### **Articolo 27**

#### **USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO**

1. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'articolo 31 del d.P.R. n. 285/90, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno, se destinata alla inumazione o alla cremazione.

#### **Articolo 28**

#### **REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI**

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ASL, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

**Articolo 29**  
**RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI**

1. I carri funebri possono essere ricoverati, anche per brevi periodi di tempo, esclusivamente in apposite rimesse, le quali devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi necessari per la pulizia e disinfezione degli stessi carri.
2. L'autorizzazione di agibilità delle rimesse è rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo accertamento circa il rispetto delle eventuali prescrizioni di carattere igienico sanitario del Coordinatore sanitario dell'ASL e delle eventuali prescrizioni anticendio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
3. Al termine di ogni trasporto di cadavere il carro funebre deve essere immediatamente ed adeguatamente lavato e disinfettato.

**Capo V**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

**Articolo 30**  
**RISCONTRO DIAGNOSTICO**

1. Al riscontro diagnostico, oltre i casi in cui è disposto dall'autorità giudiziaria, sono sottoposti, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83:
  - a) I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio;
  - b) i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici;
  - c) i cadaveri delle persone decedute a domicilio, su richiesta del coordinatore sanitario quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o su richiesta del medico curante quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.
2. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività sono eseguiti ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 285/90.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39 del d.P.R. n. 285/90.

**Articolo 31**  
**RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio e la loro conservazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e 43 del d.P.R. n. 285/90.

**Articolo 32**  
**PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

**Articolo 33**  
**AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri sono disciplinati dagli artt. 45, 46, 47 e 48 del d.P.R. n. 285/90.

**Sezione II**  
**CIMITERO E STRUTTURE CIMITERIALI**

**Capo I**  
**CIMITERO E STRUTTURE CIMITERIALI**

**Articolo 34**  
**NORME GENERALI - VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di osservazione dei cadaveri, di custodia dei cadaveri e di sepoltura delle salme, nonché degli altri servizi necroscopici e cimiteriali, questo Comune, a norma dell'articolo 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, è dotato di un proprio cimitero, soggetto al regime giuridico del demanio pubblico a norma dell'art. 824 del c.c..
2. Del cimitero comunale esistente devono essere conservati presso l'Ufficio Tecnico del Comune e presso il competente Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale una planimetria d'insieme, comprendente anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto di cui all'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934, redatta in conformità con quanto previsto dal d.P.R. n. 285/1990 in scala 1:500 e le planimetrie di dettaglio per le diverse zone in scala 1:200.
3. Le planimetrie di cui al comma 2, firmate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e controfirmate dal Dirigente del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL, sono aggiornate ogni qual volta al cimitero sono apportate modifiche o ampliamenti e comunque sono rinnovate ogni 5 anni.
4. Copia di dette planimetrie aggiornate sono consegnate, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio dello Stato Civile, all'Ufficio Contratti ed al custode del cimitero.
5. Il Sindaco o l'Assessore o il Consigliere a tale scopo delegato provvede alla gestione del cimitero e dei relativi servizi nonché alla loro vigilanza, attraverso gli uffici comunali come di seguito indicati:
  - l'Ufficio di Stato Civile provvede al rilascio delle autorizzazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, cremazioni, dispersioni delle ceneri e ai trasporti funebri;
  - l'Ufficio Tecnico Comunale provvede in merito ai lavori di ampliamento del cimitero, di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere cimiteriali di proprietà comunale; nonché al rilascio dei permessi di costruzione e di manutenzione delle opere cimiteriali private;
  - l'Ufficio di Polizia Comunale provvede all'ordine pubblico, nonché alla vigilanza e alla repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento;
  - l'Ufficio contratti rilascia le concessioni d'uso delle aree cimiteriali, dei loculi e delle cellette delle strutture comunali; ed, inoltre, provvede alla gestione giuridica e catastale dei beni immobili cimiteriali.
6. Il coordinatore sanitario dell'ASL controlla il regolare funzionamento del cimitero dal punto di vista igienico-sanitario e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare servizio.

**Articolo 35**  
**ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE**

1. Il cimitero comunale deve essere isolato dall'abitato mediante una zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934 come modificato dalla Legge n. 166/2022, entro la quale sono consentiti gli interventi riportati nel citato art. 338 del R.D. n. 1265/1934 come modificato dalla Legge n. 166/2022, nonché quelli di cui agli artt. 4 e 17, della Legge Regionale n. 34 del 15/12/2008 e s.m.i..

**Articolo 36**  
**COSTRUZIONE NUOVO CIMITERO E**  
**AMPLIAMENTO CIMITERO ESISTENTE**

1. Il progetto per la costruzione di un nuovo cimitero o di ampliamento di quello esistente deve essere approvato dal Consiglio Comunale ed è preceduto da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.

2. All'approvazione del progetto si provvede conformemente alle vigenti norme in materia previste dalle leggi sanitarie.
3. Il piano regolatore cimiteriale deve prevedere le seguenti distinte aree destinate:
  - a) per i campi comunali e privati a sistema di inumazione;
  - b) per i campi comunali per la dispersione delle ceneri;
  - c) per le strutture comunali a sistema di tumulazione (colombario con loculi per feretri, cellette per le cassette contenenti resti di cadaveri, nicchie per urna cinerarie);
  - d) per le strutture private a sistema di tumulazione per famiglia o comunità (cappella);
  - e) per le strutture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro).
4. Tutte le strutture per la sepoltura non devono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.
5. Il Consiglio Comunale nell'approvare il predetto piano o il suo aggiornamento provvede anche a determinare la superficie complessiva di ciascuna delle predette categorie di campi concedibili ai privati e le rispettive superfici di ciascuna area individuale.
6. I viali interni al cimitero devono essere contraddistinti con appositi numeri progressivi e possono essere denominati con nomi di fiori e piante.
7. Per l'accesso al cimitero nonché alle strutture comunali e private devono essere rispettate le vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
8. Al progetto di costruzione o di ampliamento del cimitero comunale è allegata una relazione tecnico-sanitaria, la quale oltre ad illustrare i criteri per programmare la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, contiene la descrizione:
  - a) dell'area da utilizzare, della via di accesso e degli spazi di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno;
  - b) delle costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle per famiglia e per comunità, forno crematorio, eventuale struttura di commiato;
  - c) servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
  - d) impianti tecnici ed eventuale alloggio del custode.
9. Gli elaborati tecnici devono rappresentare sia le varie zone del complesso in scala 1:200 e sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici in scala adeguata.

### **Articolo 37 CONDIZIONI DEL TERRENO**

1. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
3. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

### **Articolo 38 ACQUA POTABILE – SCOLI SUPERFICIALI - MURO DI CINTA**

1. Il cimitero é approvvigionato di acqua potabile e di servizi igienici, a disposizione sia del pubblico e sia del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il cimitero é dotato lungo l'intero perimetro da un muro di cinta o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

**Articolo 39**  
**CAMPI DESTINATI ALLE INUMAZIONI**

1. La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se la rotazione è fissata per un periodo di tempo diverso dal decennio, l'area è calcolata in proporzione.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni ordinarie. Si deve tenere anche conto dell'eventualità di eventi straordinari richiedenti un gran numero di inumazioni.
3. Nell'area netta di cui al primo comma non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
  - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione e alla inumazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari e cinerari comuni o di sepolture private;
  - b) a strade, viali, piazzali, zone di parcheggio e altri servizi pubblici;
  - c) alla costruzione di tutte le strutture, comprese le colombaie comunali e private, adibite ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
  - d) a qualsiasi altra finalità diversa da quella di detti campi.

**Articolo 40**  
**CAMERA MORTUARIA**

1. Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta della salma prima della sepoltura, da costruire in prossimità, ove esiste, dell'alloggio del custode e dotata degli arredi necessari per la deposizione dei feretri.
2. Nel caso in cui il cimitero sia sprovvisto, anche temporaneamente, del deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata un'adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.
3. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente potabile.
4. Le pareti di essa, almeno fino all'altezza di metri 2,00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

**Articolo 41**  
**SALA PER AUTOPSIE**

1. Il cimitero comunale è dotato di una sala per le autopsie avente i medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. La sala dovrà essere dotata: di idonea illuminazione, di un impianto di aspirazione dei gas e della loro innocuizzazione, di un tavolo anatomico. Il piano di lavoro del tavolo anatomico sarà costituito di gres o ceramica o marmo o ardesia o pietra artificiale ben levigata o di metallo, nonché provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

**Articolo 42**  
**OSSARIO E CINERARIO COMUNI**

1. Il cimitero comunale è dotato di almeno:
  - a) un ossario comune ove raccogliere e conservare, in perpetuo ed in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero comunale o nel cimitero di altro Comune ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità;

- b) un cinerario comune, costituito da un'area nella quale sono disperse, in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri delle persone che al momento del decesso erano residenti ovvero sono deceduti nel territorio di questo Comune.
2. L'ossario e il cinerario sono costruiti in modo che il loro accesso sia consentito soltanto agli addetti e che le ossa e le ceneri siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico e degli animali.
3. Le dimensioni e le caratteristiche costruttive delle due predette strutture sono determinate con i rispettivi progetti definitivi approvati dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 43 CREMATORIO**

1. Il cimitero comunale può essere dotato di un impianto per la cremazione dei cadaveri, previa deliberazione del Consiglio Comunale qualora tale impianto rispetti il criterio relativo al fabbisogno di crematori nell'ambito del territorio provinciale, elaborato dalla Provincia di Taranto ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 34/2008.
2. Al progetto esecutivo, da approvarsi dalla Giunta Comunale, è allegata una relazione illustrante le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'area dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

#### **Articolo 44 COLOMBARICOMUNALI PER LA TUMULAZIONE DI FERETRI, CASSETTE PER RESTI OSSEI E DI URNE CINERARIE**

1. Al fine di consentire la tumulazione il cimitero comunale è dotato di uno o più colombari comunali costituiti, anche per distinte tipologie, da loculi destinati alla sepoltura di feretri, da cellette destinate ad accogliere le cassette contenenti resti mortali e nicchie destinate ad accogliere le urne cinerarie. Le cellette e le nicchie devono essere rispettivamente in numero doppio rispetto al numero dei loculi.
2. All'esterno di ciascun loculo o celletta o nicchia devono essere indicati gli estremi - cognome e nome, date di nascita e di morte - del defunto.
3. Nel progettare i nuovi colombari comunali, da utilizzare almeno per un prossimo decennio, occorre che il numero dei loculi, delle cellette e delle nicchie sia rapportato alla rispettiva media annuale del numero degli stessi utilizzati nell'ultimo decennio, tenendo peraltro conto di quanti loculi, cellette e nicchie delle precedenti strutture sono ancora disponibili ovvero andranno a liberarsi per effetto della scadenza delle concessioni in atto.

#### **Articolo 45 SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO**

1. Al cimitero comunale è assicurato un servizio di custodia durante le ore di apertura al pubblico e comunque straordinariamente in caso di utilizzo delle strutture cimiteriali da parte delle autorità pubbliche.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il servizio di custodia sia esternalizzato.
3. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione per la sepoltura rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'articolo 10. Inoltre, ha in consegna ed aggiorna un apposito registro, anche con sistema informatico, in duplice esemplare, previamente vidimato su ogni pagina dal responsabile del servizio, sul quale giornalmente iscrive:
  - a) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 10; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero del cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - b) le predette generalità delle persone i cui cadaveri sono tumulati e le strutture in cui sono depositi;
  - c) le predette generalità delle persone i cui cadaveri sono cremati; le strutture in cui le urne contenenti le ceneri sono state deposte o i luoghi ove le ceneri sono state sparse, interne o esterne al cimitero comunale secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito alla originaria inumazione, estumulazione, cremazione o trasporto di cadaveri o di ceneri.
4. I registri di cui al precedente comma sono esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.
5. Un esemplare dei già menzionati registri è consegnato, alla fine di ogni anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'ufficio del custode.

## **Capo II INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Articolo 46 CAMPI PER INUMAZIONE**

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto e/o al coperto, sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi sono contraddistinti sulla planimetria generale con un diverso numero arabo progressivo, che è da riportare anche sul cippo o sulla targa di materiale inalterabile infisso sul posto. Ciascun campo è suddiviso in riquadri.
3. L'utilizzazione delle fosse disponibili è fatta, per ciascun riquadro, iniziando dalla prima fossa ubicata alla sinistra della fila più distante dalla via di accesso allo stesso campo e, proseguendo verso destra, senza soluzione di continuità; e, completata ciascuna fila, si prosegue con la stessa modalità con la fila successiva, sino a completare l'utilizzazione di ciascun riquadro e di ciascun campo.
4. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o lapide, realizzati con materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, su cui sono riportati un numero progressivo arabo per ciascun campo, il nome e il cognome nonché le date di nascita e di morte del defunto.
5. I cippi e le indicazioni di cui al comma 4, unitamente agli arredi funebri - soltanto la portalampada e il portafiori - a corredo della sepoltura, sono forniti e posti in opera esclusivamente dal Comune.
6. È vietato utilizzare cippi o lapidi diverse da quelle fornite dal Comune o apporre altri manufatti di qualsiasi tipo.
7. Se la disponibilità dei campi di inumazione esistenti lo consente, un intero campo o parte di esso può essere riservato all'inumazione degli appartenenti ad una comunità religiosa diversa da quella cattolica, su istanza scritta del legale rappresentante della stessa comunità.

### **Articolo 47 CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE FOSSE**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve avere: una profondità non inferiore a due metri dal piano di superficie del cimitero; la lunghezza di metri 2,20 nella parte più profonda e la larghezza di metri 0,80. Ciascuna fossa deve distare dall'altra almeno metri 0,50 da ogni suo lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. La fossa, dopo che vi sia stato deposto il feretro, è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

### **Articolo 48 SEPOLTURA IN CIASCUNA FOSSA**

1. In ciascuna fossa è deposto soltanto un feretro, nella cui bara è deposto un solo cadavere.
2. Soltanto la madre e il suo neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa bara e sepolti nella stessa fossa.
3. È obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione del nome e cognome, delle date di nascita e di morte del defunto.

**Articolo 49**  
**BARE DESTINATE ALLA INUMAZIONE**

1. Le bare destinate alle inumazioni devono essere casse di legno o di materiale biodegradabile autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri due.
4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

**Articolo 50**  
**TIPOLOGIE DI TUMULAZIONE**

1. La tumulazione consiste nel depositare un feretro in un loculo ovvero una cassetta contenente resti ossei in una celletta ovvero un'urna contenente le ceneri rivenienti dalla cremazione della salma in una nicchia.
2. I loculi, le cellette e le nicchie sono vani, ognuno separato dagli altri, facenti parte di strutture realizzate in opere murarie di proprietà del Comune e assegnati in uso con concessione a terzi ovvero di proprietà di soggetti privati, persone fisiche o comunità, destinatari di apposite concessioni da parte del Comune.
3. Ciascun cadavere destinato alla tumulazione deve essere racchiuso in duplice cassa, una di legno contenente e la seconda di metallo secondo quanto previsto dall'articolo 26.
4. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targa metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

**Articolo 51**  
**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVEDELLE STRUTTURE PER TUMULAZIONE**

1. I loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie, anche a più piani sovrapposti, devono essere realizzati in conformità alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali nonché del presente regolamento.
2. Tutti i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie devono avere uno spazio esterno libero per consentirne il diretto accesso rispettivamente del feretro, della cassetta e dell'urna.
3. Tanto la struttura esterna quanto i loculi, le cellette e le nicchie, sia che vengano costruiti interamente in opera muraria o che siano costruite da elementi prefabbricati, devono rispondere ai requisiti tecnici richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni sismiche.
4. Le pareti perimetrali esterne della struttura e le pareti divisorie verticali e orizzontali dei loculi devono essere realizzate con materiali tali da assicurare l'impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo detta proprietà.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno degli stessi in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
6. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa o tufo e intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

### **Capo III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Articolo 52 ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

1. Si definiscono "ordinarie" le esumazioni dei feretri inumati nelle fosse da effettuare non prima che siano trascorsi **10 anni** dalla loro rispettiva sepoltura, e comunque allorché la mineralizzazione delle salme si è del tutto mineralizzata. Sono disposte con provvedimento del Sindaco e/o dal Responsabile del Settore competente.
2. Le ossa rivenienti dalle esumazioni sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che gli aventi titolo presentino apposita domanda di raccoglierte nelle cassetine di zinco previste all'articolo 23 al fine di deporle in cellette di strutture comunali o private poste all'interno del cimitero ovvero per trasportarle in strutture di cimiteri di altri Comuni.
3. Le fosse così rese libere devono essere utilizzate soltanto per nuove inumazioni.
4. Si definiscono "straordinarie" le esumazioni dei cadaveri inumati nelle fosse che possono essere effettuate prima che sia trascorso il periodo ordinario decennale di rotazione nei seguenti casi:
  - a) su ordine dell'autorità giudiziaria, ai fini di indagini nell'interesse della giustizia;
  - b) su autorizzazione del Sindaco, al fine di trasportare i feretri in altre sepolture o di cremare i cadaveri.
5. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
6. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
7. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, è vietato eseguire esumazioni straordinarie:
  - a) nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
  - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Articolo 53 MINERALIZZAZIONE ABBREVIATA O PROLUNGATA**

1. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri il Ministero della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

#### **Articolo 54 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

1. Si definiscono "ordinarie" le estumulazioni di feretri depositati in loculi all'interno di strutture comunali o di comunità eseguite allo scadere della durata della concessione sulla base di apposito provvedimento del Sindaco e/o dal Responsabile del Settore.  
Stilata la lista aggiornata dei contratti di concessione in scadenza, l'Ufficio preposto ne dà pronta comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale. La famiglia del defunto deve essere avvisata della scadenza della concessione della sepoltura con almeno sei mesi di anticipo. I familiari hanno la possibilità di partecipare alle operazioni di desepellimento del feretro.
2. Qualora i cadaveri estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione, i resti mortali possono essere immediatamente raccolti in cassette ossario su parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, da tumulare in apposita celletta di una struttura comunale o privata ovvero depositati nell'ossario comune.
3. Qualora i cadaveri estumulati, anche da strutture private, non siano completamente mineralizzati, il Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica, ne dispone la ritumulazione, la quale se è fatta nella struttura comunale occorre che sia preventivamente pagata la tariffa per il rinnovo della concessione ove prescritta, ovvero la inumazione dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

4. Per i cadaveri estumulati allo scadere delle concessioni della durata di oltre venti anni e che sono successivamente inumati, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
5. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 82 del D.P.R. n. 285/90.
6. Si definiscono "straordinarie" le estumulazioni di feretri autorizzate dal Sindaco in qualunque mese dell'anno, indipendentemente dal periodo di tempo trascorso dall'avvenuta tumulazione, destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
7. L'autorità sanitaria qualora constati la non perfetta tenuta del feretro, ne può consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
8. Si applicano per le estumulazioni le norme di cui all'articolo 52 riguardanti le esumazioni straordinarie.

#### **Articolo 55**

### **DIVIETO DI RIDUZIONE DI CADAVERE**

1. È vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice penale.

#### **Articolo 56**

### **OGGETTI RECUPERABILI**

1. Gli oggetti preziosi o i ricordi rinvenuti nella bara o sul cadavere, all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, devono essere consegnati dal responsabile del servizio di custodia al parente più prossimo presente del defunto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal già menzionato responsabile e dal parente ricevente.
2. Quando la consegna di cui al precedente comma non sia possibile tali oggetti è trasmessa dal predetto responsabile al Sindaco affinché si provveda allo loro consegna ai parenti.

#### **Articolo 57**

### **SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI**

1. Tutti i rifiuti rinvenuti dall'attività cimiteriale, equiparati ai rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e al vigente Regolamento Comunale, devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
2. Il Comune provvede o direttamente per mezzo di apposito inceneritore installato all'interno del cimitero comunale o tramite ditta in regola con l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti di cui al D.M. 28 aprile 1998, n. 406 allo smaltimento dei rifiuti citati al primo comma.

#### **Articolo 58**

### **MATERIALI RESIDUI**

1. I materiali edili e gli oggetti di arte funebre dimessi da sepolture private concesse a tempo determinato possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I materiali e gli oggetti abbandonati passano nella disponibilità del Comune che può utilizzarli all'interno dello stesso cimitero per migliorie ad altri manufatti ovvero, se in cattivo stato di conservazione ne dispone lo smaltimento addebitandone le spese all'autore dell'abbandono.

3. Il Comune provvede a conservare nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico non richieste dai legittimi eredi del defunto o del concessionario.

## **Capo IV STRUTTURE PER IL COMMIATO**

### **Articolo 59 STRUTTURE PER IL COMMIATO COMUNALI E PRIVATE**

1. Le strutture per il commiato, di cui all'art.17 della Legge n. 34/2008, sono destinate allo svolgimento dei riti per il commiato alla persona defunta da parte dei familiari e di quanti altri intendano partecipare. Il rito potrà tenersi in forma civile o religiosa di qualsiasi credo secondo le regole stabilite dalle normative vigenti.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che, all'interno del cimitero, sia realizzata una struttura comunale da utilizzare per i riti di commiato, la cui gestione può essere anche esternalizzata.
3. Nell'ipotesi che la struttura comunale per il commiato sia gestita direttamente dal Comune, l'autorizzazione per la sua utilizzazione é rilasciata dal Responsabile dei servizi demografici.
4. Le strutture per il commiato di proprietà privata sono realizzate nelle aree individuate dall'art. 17, comma 5, e art. 4, comma 3 bis, della Legge Regionale n. 34/2008.
5. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme, purché dotate delle strutture e delle dotazioni igienico-sanitarie previste dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
6. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
7. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture sociosanitarie o di vita collettiva, ma possono essere realizzate nell'ambito della zona di rispetto cimiteriale o al di fuori di essa nel rispetto delle disposizioni indicate dall'art.4, comma 3 bis, della Legge Regionale n. 34/2008.
8. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) rilascia, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, l'autorizzazione per la gestione di una struttura di commiato di proprietà privata, previo parere favorevole dei competenti servizi dell'ASL.

### **Articolo 60 REQUISITI DELLE STRUTTURE PER IL COMMIATO**

1. Il soggetto privato che intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008 e s.m.i., deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015 per la conduzione dell'attività funebre.
2. Le strutture per il commiato possono essere gestite anche da soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre.
3. Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato, prima di essere avviato all'attività, i percorsi formativi obbligatori previsti dall'articolo 17 del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015.
4. Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato devono possedere:
  - a) accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
  - b) camera ardente;
  - c) disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
  - d) locale spogliatoio per il personale;
  - e) deposito per il materiale;
  - f) servizio igienico per il personale;
  - g) servizi igienici, distinti per sesso, per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
  - h) eventuale locale per ristoro;

- i) un'area privata, adiacente alla struttura, destinata al parcheggio degli autoveicoli dei visitatori dotato di almeno trenta stalli.
- 6. Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:
  - a) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C. e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
  - b) umidità relativa 60%-65%.
- 5. La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:
  - a) impianto di illuminazione di emergenza;
  - b) apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
  - c) gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e di illuminazione.
- 6. Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per accogliere un soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 5 e alla lett. b) del comma 7.

## **Capo V CREMAZIONE**

### **Articolo 61 TITOLARI DELLA VOLONTÀ PER LA CREMAZIONE**

- 1. La cremazione del cadavere di persona in possesso della cittadinanza italiana è subordinata ad apposita autorizzazione, rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso apposito atto redatto e sottoscritto dal richiedente la cremazione del proprio cadavere di cui al successivo articolo 62 ovvero mediante una delle seguenti modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 30 marzo 2001, n. 130:
  - a) la disposizione testamentaria del defunto, salvo che i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, salvo che i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle predette associazioni vale anche contro il parere dei familiari.
  - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto;
  - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
- 2. In caso di cremazione di cittadino straniero deceduto in Italia, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.

### **Articolo 62 REGISTRO DELLA CREMAZIONE DEI RESIDENTI**

- 1. Presso l'Ufficio dello Stato Civile è tenuto, in formato digitale e accessibile tramite specifiche autorizzazioni informatiche che consentano la registrazione anche degli operatori, il "Registro della cremazione dei residenti" istituito dall'articolo 11, comma 1, del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015, conforme al modello di cui all'allegato XX-4, su cui devono essere annotati gli estremi

dei residenti in questo Comune che consegnano allo stesso Ufficio i rispettivi distinti atti contenenti la loro volontà secondo cui, alla loro morte, i propri cadaveri siano cremati.

2. L'atto di cui al comma 1, conforme al modello di cui all'allegato XX-1 reso disponibile presso l'Ufficio dello stato civile, é redatto, pena la sua inefficacia, secondo le forme prescritte per il testamento olografo di cui all'articolo 602 del Codice civile, ossia deve essere scritto "per intero, datato e sottoscritto di mano" dal richiedente la cremazione e deve contenere i seguenti dati:
  - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, e residenza del richiedente;
  - b) la richiesta che il proprio cadavere sia cremato;
  - c) la destinazione delle ceneri;
  - d) la data (giorno, mese e anno) in cui é sottoscritta;
  - e) la sottoscrizione per esteso - indicante il nome e il cognome - del richiedente.
3. Il già menzionato atto deve essere consegnato presso l'Ufficio dello Stato Civile personalmente a cura del richiedente ovvero tramite altra persona cui sia stata affidata specifica delega per la sua consegna. Al distinto atto contenente la delega, sottoscritto dal richiedente, é allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso richiedente.
4. Il dipendente comunale addetto a ricevere il predetto atto provvede, al momento della consegna, ad apporre di sua mano, in calce allo stesso atto, la data di ricevimento nonché la sua qualifica e la sua sottoscrizione; ne annota sul registro di cui al comma 1 i dati di cui alla lettera a) del comma 2, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti, nonché la sua data di consegna; e, quindi, lo invia immediatamente per la sua protocollazione al competente ufficio comunale, il quale lo deve restituire all'Ufficio dello stato civile nel più breve tempo possibile ai fini della sua scansione informatica e della sua conservazione in un armadio di sicurezza.
5. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche la destinazione delle proprie ceneri. I dati di cui alla lettera a) del comma 2 da annotare nel Registro di cui al comma 1 sono trasmessi all'Ufficio dello Stato Civile con apposito atto, conforme al modello di cui all'allegato XX-2, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante pro-tempore dell'associazione a norma degli articoli 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/1990, dal quale risultino gli estremi dell'atto di riconoscimento della stessa associazione e dei poteri del legale rappresentante.
6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto ha facoltà di richiedere la cancellazione dal già menzionato registro o la modifica della destinazione delle ceneri, con apposito atto, conforme al modello di cui all'allegato XX-3 reso disponibile presso l'Ufficio dello stato civile. Questo atto se consegnato all'Ufficio dello stato civile personalmente dall'interessato é sottoscritto dallo stesso dinanzi al dipendente comunale addetto alla sua ricezione ovvero, se già sottoscritto e trasmesso per posta o tramite altra persona incarica con specifica delega a tale adempimento, deve essere accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso interessato.
7. La visura del registro informatico quale espressione del diritto di accesso a norma degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 é consentito attraverso apposita password e limitatamente ai documenti di cui alla relativa istanza.

### **Articolo 63**

#### **AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione per la cremazione é rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune:
  - a) se l'atto di morte della persona deceduta in questo Comune é stato formato dal già menzionato Ufficiale dello Stato Civile;
  - b) se l'atto di morte della persona deceduta all'estero é stato trascritto, successivamente all'introduzione del cadavere in Italia, nel registro di morte di questo Comune.
  - c) nell'ipotesi che la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione di un cadavere sepolto nel cimitero di questo Comune.
2. Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione per la cremazione é l'acquisizione del certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. A norma dell'art. 10, comma 2, del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015, il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma,

1 lett. a.3) attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie. Nella già menzionata certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.

4. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri compete all'Ufficiale dello Stato Civile.
5. L'autorizzazione alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento) dell'urna cineraria e vale anche quale documento di trasporto del cadavere all'impianto di cremazione e, successivamente, dell'urna contenenti le ceneri.

#### **Articolo 64**

### **VERBALE DI CREMAZIONE - CARATTERISTICHE, CONTENUTO, CONSEGNA, SEPOLTURA E TRASPORTO DELL'URNA CINERARIA**

1. La cremazione è eseguita, in strutture e da personale appositamente autorizzati dalle competenti autorità, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Il verbale di cremazione, conforme al modello di cui all'allegato XX-5, redatto dal relativo responsabile deve riportare anche la destinazione finale dell'urna contenente le ceneri. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: uno rimane agli atti della struttura ove è effettuata la cremazione, il secondo è consegnato a chi effettua il trasporto dell'urna, il terzo è consegnato al responsabile del cimitero presso cui è conservata l'urna o alla persona che riceve l'urna, il quarto è consegnato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.
3. Le urne cinerarie, le cui dimensioni devono essere tali da poterle riporre nelle apposite nicchie di cui all'articolo 82, devono essere realizzate in metallo o in marmo o in terracotta o in altro materiale che garantisca nel tempo la conservazione delle ceneri.
4. Sull'esterno di ciascuna urna, contenente le ceneri di un solo defunto, è apposta una targhetta metallica su cui sono riportati i seguenti suoi dati: cognome e nome, le date di nascita e di morte.
5. La conservazione delle urne può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interrimento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
6. Il già menzionato verbale è redatto in quattro esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio di cremazione, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune, il quarto esemplare deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui sono custodite le ceneri.
7. È consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in unico tumulo, sia o meno presente un feretro, purché all'esterno del tumulo siano riportati il cognome e il nome nonché le date di nascita e di morte delle persone i cui resti o ceneri sono contenuti.
8. L'interrimento avviene in una apposita area comunale, da individuare nella planimetria generale.
9. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme e dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
10. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da questo in cui è avvenuto il decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere e il successivo trasporto delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

**Articolo 65**  
**TITOLARI DELLA VOLONTA' PER L'AFFIDAMENTO,**  
**AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E**  
**REGISTRO DEGLI AFFIDATARI DELLE CENERI**

1. La scelta dell'unico affidatario delle ceneri é fatta dal defunto o dai suoi familiari che la esprimono con le stesse modalit  previste dalle disposizioni per la cremazione di cui agli articoli 61 e 62.
2. L'Ufficiale dello stato civile   competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri delle persone decedute in questo Comune.
3. L'autorizzazione all'affidamento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile di questo Comune   comunicata all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e del Comune ove saranno custodite o disperse le ceneri, se diversi da questo Comune.
4. Nell'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato XX-4,   indicata la persona che la richiede, il titolo che legittima la richiesta, le generalit  del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non pu  avvenire in un locale o edificio non custodito.
5. Per le ceneri custodite o disperse nel territorio di questo Comune, l'Ufficiale dello Stato civile annota in un apposito registro, da tenere in formato digitale e accessibile tramite specifiche autorizzazioni informatiche che consentano la registrazione anche degli operatori, conforme al modello di cui all'allegato XX-6, i seguenti dati:
  - a) cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto cremato;
  - b) cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza dell'affidatario dell'urna;
  - c) il luogo sito nel territorio di questo Comune in cui   conservata l'urna cineraria;
  - d) le modalit  di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
  - e) la data, il luogo e le modalit  di eventuale dispersione delle ceneri;
  - f) le eventuali successive modificazioni.
6. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza all'interno di questo Comune o in altro Comune,   obbligato a informare per iscritto e con preavviso di 15 giorni, l'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune e, se diversi da quest'ultimo, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferir , ai fini del l'aggiornamento del registro di custodia.
7. In caso di trasferimento dell'affidatario da questo Comune in un Comune di altra Regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. Qualora la Regione nel cui territorio dovrebbe essere trasferita l'urna fosse priva di una normativa regionale in materia di conservazione e affidamento delle ceneri, l'Ufficiale dello Stato civile di questo Comune dispone che l'urna sia destinata, a cura e spese dell'affidatario, al cimitero del Comune ove era residente il defunto, se diverso da questo Comune, dandone debita informazione.
8. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, l'Ufficiale dello Stato civile di questo Comune, ove sono presenti le ceneri, ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate nell'apposito campo o inserite in apposita nicchia o depositate nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto, se diverso da questo Comune.

**Articolo 66**  
**DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. L'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune   competente a rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri delle persone decedute:
  - a) in questo Comune, anche se la dispersione debba avvenire in altro Comune;
  - b) in altra Regione, allorch  la dispersione debba avvenire nel territorio di questo Comune.
2. La dispersione delle ceneri   eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attivit  funebre.
3. Nel cimitero comunale la dispersione avviene nelle apposite aree previamente individuate nella planimetria generale approvata dal Consiglio comunale.

4. All'interno del cimitero comunale é consentita la dispersione delle ceneri soltanto delle persone che al momento del decesso erano residenti in questo Comune ovvero di quanti sono deceduti nel territorio di questo Comune.
5. La dispersione delle ceneri é consentita, altresì, in mare, nei laghi e nei fiumi, esclusi i loro tratti comunque occupati da natanti e in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.
  - a) La dispersione é vietata nei centri abitati come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(codice della strada) e in edifici o altri luoghi chiusi.
6. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale é trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
8. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo e acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. È fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
9. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri é il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
10. Qualora in questo Comune debba avvenire la dispersione delle ceneri di una persona non residente al momento del decesso in questo Comune e deceduta in altro Comune, i soggetti deputati alla dispersione devono comunicare, con almeno dieci giorni di preavviso, all'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune: luogo, data e modalità di dispersione delle sue ceneri. Questo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

### **Sezione III**

## **CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI PER STRUTTURE PRIVATE**

### **Capo I**

## **PERSONE DA SEPPELLIRE NEL CIMITERO COMUNALE**

### **Articolo 67**

## **PERSONE LE CUI SALME, RESTI E CENERI POSSONO AVERE SEPOLTURA NEL CIMITERO COMUNALE**

1. Nelle aree comunali adibite all'inumazione, nelle strutture comunali e private adibite alla tumulazione di feretri, di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie nonché nell'ossario e nel cinerario comuni, esistenti nel cimitero di questo Comune, possono avere sepoltura o dispersione, quando non sia richiesta una diversa sepoltura, esclusivamente:
  - a) le persone aventi, al momento del decesso, la residenza in questo Comune, anche se il decesso é avvenuto fuori dal suo territorio;
  - b) i cadaveri delle persone decedute in questo Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - c) le persone, ovunque siano nate e residenti, che abbiano la qualità di ascendenti o discendenti in linea retta di un concessionario fondatore di una cappella di famiglia o di sepolcro privato o di un campo di inumazione privato;
  - d) le persone, ovunque siano nate, che, al momento del decesso ovunque avvenuto, risultino residenti in questo Comune e abbiano titolo alla tumulazione in una cappella di comunità con sede legale in questo Comune a cui siano iscritte da almeno un anno antecedenti al decesso;
  - e) i nati morti e i prodotti del concepimento delle donne aventi diritto, al momento del concepimento, ad avere sepoltura nel cimitero di questo Comune;
  - f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
2. La dispersione delle ceneri nelle aree del cimitero comunale destinate a tale scopo é riservata ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

3. Oltre alle sepolture di cui al comma 1, possono avere sepoltura o dispersione in un'area o struttura comunale di cui ai commi 1 e 2 rispettivamente i cadaveri o i resti o le ceneri delle persone, ovunque siano nate o decedute, purché:
  - a) almeno uno dei genitori sia nato in questo Comune;
  - b) almeno uno dei genitori sia residente in questo Comune alla data del decesso della persona il cui cadavere sia da inumare o tumulare;
4. La sepoltura della salma o dei resti di una persona di cui al comma 1 nei campi di inumazione ovvero in una struttura per tumulazione comunale o privata ovvero il conferimento nell'ossario o nel cinerario comuni può essere richiesta per iscritto, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) dal coniuge della persona defunta non legalmente separato al momento del decesso;
  - b) in mancanza del predetto coniuge, da un ascendente o discendente in linea retta della persona defunta secondo l'ordine numericamente decrescente del grado (da 1 a quello più elevato) di parentela determinato ai sensi del codice civile;
  - c) in mancanza del predetto coniuge e dei parenti in linea retta, i parenti in linea collaterale con la persona defunta secondo l'ordine numericamente decrescente del grado (da 1 a quello più elevato) di parentela determinato ai sensi del codice civile;
  - d) se la persona defunta era legalmente coniugata al momento del decesso, in mancanza del coniuge e dei parenti in linea retta e collaterale, da un affine, secondo l'ordine numericamente decrescente del grado (da 1 a quello più elevato) di parentela determinato ai sensi del codice civile;
  - e) da un convivente della persona defunta, in mancanza del coniuge non legalmente separato e di parenti e di affini.
5. Per le persone decedute di cui al comma 1 se non é presentata domanda di sepoltura da parte di alcuno dei soggetti di cui al comma 4, l'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio alla tumulazione in una struttura comunale o privata nella quale aveva titolo alla sepoltura o alla inumazione; mineralizzata la salma dopo il prescritto periodo provvede all'estumulazione o all'esumazione e al deposito dei resti nell'ossario comune. Le spese, comprese la tariffa per le relative operazioni sepoltura, di estumulazione ed esumazione, sono addebitate, in regime di solidarietà, ai parenti del defunto.
6. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio al deposito dei resti mortali nell'ossario comune o delle ceneri nel cinerario comune anche qualora, alla scadenza della concessione del loculo ove è stato tumulato il feretro o della cassetta contenente i resti mortali o dell'urna cineraria di una struttura comunale, nessuno dei parenti provvede, ove previsto, al rinnovo della concessione ovvero alla destinazione successiva dei resti o delle ceneri. Le relative spese, comprese quelli delle operazioni di estumulazione, sono addebitate, in regime di solidarietà, ai parenti del defunto.

## **Capo II**

### **CONCESSIONI D'USO DI AREE CIMITERIALI**

#### **PER STRUTTURE PRIVATE DESTINATE A INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### **Articolo 68**

#### **CONCESSIONE PER STRUTTURE PRIVATE PER TUMULAZIONE E**

#### **PER CAMPI DI INUMAZIONE PRIVATI**

1. Su apposite aree cimiteriali individuate nel piano regolatore cimiteriale possono essere realizzate, previa concessione del relativo diritto di sepolcro, le seguenti strutture private:
  - a) cappelle di famiglia o di comunità, da utilizzare per le tumulazioni;
  - b) sepolcri, costituiti da uno o più loculi nonché da cellette ossario e da nicchie cinerarie, a piani sovrapposti, aventi tutti l'accesso diretto all'esterno della stessa struttura, da utilizzare per le tumulazioni;
  - c) un campo da utilizzare per l'inumazione.
2. Con concessione amministrativa il Comune attribuisce ad una persona fisica (cessionario fondatore) o ad una associazione di persone (comunità) il diritto alla sepoltura comprendente i seguenti diritti:
  - a) lo *jus sepulcri*, ossia il diritto di usare una porzione di terreno cimiteriale (area), di proprietà comunale soggetta al regime giuridico dei beni demaniali ai sensi degli articoli 823 e 824,

comma 2, del codice civile - diritto soggettivo di natura reale nei confronti dei terzi nonché di natura personale e patrimoniale, assimilato al diritto di superficie disciplinato dagli articoli 952 e 953 del codice civile - destinato:

a.1.) all'edificazione e al mantenimento di una struttura privata (cappella di famiglia o di comunità, sepolcro) stabilmente infissa nel terreno per la tumulazione di feretri, di cassette ossarie e urne cinerarie rispettivamente nei loculi e nelle rispettive cellette o nicchie; ovvero  
a.2.) alla realizzazione e mantenimento di un campo di inumazione privato;

- b) lo *jus sepeliendi*, ossia il diritto di tumulare i feretri, le cassette ossarie e le urne cinerarie rispettivamente nei loculi, nelle cellette e nelle nicchie delle predette strutture ovvero il diritto di inumare nel campo di inumazione privato i feretri delle persone appartenenti alla comunità concessionaria, la cui appartenenza sia comprovata dagli atti della stessa comunità.
3. È vietato concedere aree per realizzare strutture per la tumulazione o campi per l'inumazione a persone o soggetti giuridici che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
  4. I soggetti legittimati a ottenere la concessione del diritto di sepolcro per una cappella di famiglia o di comunità o di un sepolcro privato ovvero di un campo di inumazione privato, la durata della stessa concessione e l'individuazione delle persone che possono essere sepolte rispettivamente in dette strutture o campi sono previsti nei successivi articoli 73, 74 e 75.
  5. Le concessioni per l'uso delle aree destinate alla costruzione delle predette strutture sepolcrali e ai campi di inumazione privati sono a tempo determinato, per la rispettiva durata prevista dall'articolo 74 decorrente dalla data della concessione da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali.
  6. Ai fini del rilascio delle concessioni per l'uso delle predette aree cimiteriali il Responsabile del settore competente pubblica, all'Albo pretorio online e all'Albo del cimitero per trenta giorni consecutivi, apposito avviso pubblico con cui sono resi noti: il numero, le caratteristiche e l'uso delle aree disponibili da assegnare; i requisiti soggettivi necessari per ottenere la concessione; i criteri di assegnazione, il termine e le modalità per presentare le istanze; gli estremi dell'avviso pubblico. All'avviso pubblico è allegato il modello dell'istanza. Le istanze devono pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune indicata nell'avviso, pena l'inammissibilità. Tutte le istanze eventualmente presentate prima della pubblicazione dell'avviso sono da ritenersi inefficaci di diritto.
  7. Le concessioni, redatte digitalmente e memorizzate in apposita banca dati automatizzata, annotate in distinti registri secondo le diverse tipologie di aree concesse, sono rilasciate dal Responsabile di settore competente rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle rispettive istanze e sino ad esaurimento delle aree rispettivamente disponibili a norma del predetto avviso pubblico, previo accertamento del versamento della relativa tariffa e del rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia. Nella concessione, contraddistinta con il numero progressivo di adozione per ciascuna tipologia di struttura sepolcrale e per ciascun anno e con la data, sono riportati: i dati identificativi dell'area e del relativo uso, i dati identificati e la residenza del concessionario fondatore, l'eventuale concordata suddivisione di utilizzazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie nel caso di concessionari fondatori plurimi, il termine di validità della concessione, gli obblighi di manutenzione afferenti la cappella, il richiamo degli articoli del presente regolamento attinenti alle cause che possono determinare la revoca e la decadenza della concessione, il rinvio espresso alle fonti di diritto nazionali e comunali in materia di polizia mortuaria.
  8. La concessione non è soggetta all'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 417/91 convertito con modificazioni dalla legge n. 66/92, mentre è soggetta all'imposta di registro, come previsto dall'articolo 5, punto 2) della Tariffa, parte prima all. A al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
  9. Il Responsabile del procedimento notifica tempestivamente la concessione al concessionario fondatore per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, se l'interessato ne abbia fatto apposita richiesta scritta, tramite posta elettronica certificata e con firma digitale certificata o qualificata o avanzata. Se l'interessato ha richiesto per iscritto che la concessione gli sia consegnata personalmente o tramite persona all'uopo munita di apposita delega, la cui sottoscrizione deve essere autenticata a norma di legge o apposta dinanzi al dipendente comunale addetto a riceverla o, se spedita per posta, accompagnata dalla copia del documento di identità del

concessionario e del delegato al ritiro, il ritiro deve avvenire, pena la decadenza di diritto dalla concessione, entro dieci giorni dalla data di avvenuta notifica della comunicazione del possibile ritiro.

10. Compete al Responsabile del relativo procedimento rilasciare le autorizzazioni per le tumulazioni in una struttura privata e per le inumazioni in campo di inumazione privato, previo accertamento della sussistenza dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari.
11. La concessione delle strutture sepolcrali e dei campi di inumazione di cui al comma 1 è rinnovabile, per la durata e la tariffa vigenti al momento del rinnovo, a condizione che il concessionario (persona fisica o comunità) o, in caso di avvenuta morte del concessionario fondatore, altra persona titolare del diritto di sepolcro per successione *mortis causa* presenti al Comune apposta istanza di rinnovo entro tre mesi antecedenti la sua scadenza, pena la decadenza di diritto della stessa concessione. Scaduta la concessione originaria senza che sia stata presentata istanza di rinnovo, il Comune notifica al concessionario fondatore o, se deceduto, ad almeno uno dei suoi eredi apposito invito rivolto a tutti gli aventi titolo allo jus sepeliendi, anche da pubblicare all'Albo pretorio online e all'Albo cimiteriale nonché da affiggere presso la struttura interessata per trenta giorni consecutivi, a presentare l'istanza per un eventuale rinnovo della stessa concessione entro il perentorio termine di tre mesi, pena la decadenza di diritto della concessione. Nel caso sia dichiarata la decadenza dalla concessione il Comune provvede a estumulare le salme e i resti eventualmente tumulati nella struttura o esumati dal campo di inumazione, disponendone la definitiva destinazione dei cadaveri mineralizzati nei campi di inumazione comuni ovvero nell'ossario o cinerario comune. Anche in caso di avvenuto rinnovo della concessione originaria intestata soltanto ad una persona fisica, gli appartenenti alla famiglia del concessionario fondatore di cui al comma 11 rimangono titolari dello jus sepeliendi.
12. Qualora la concessione delle predette strutture ovvero di un campo di inumazione privati non sia stata rinnovata ovvero in mancanza di tutti titolari dello jus sepeliendi, il Comune acquista di diritto la proprietà a titolo gratuito delle predette strutture sepolcrali ai sensi dell'articolo 953 del codice civile al fine di riutilizzarla attribuendone la concessione a terzi ovvero per demolirla e assegnare in concessione la relativa area ad altro concessionario ovvero per utilizzare l'area per un altro servizio cimiteriale. Il Responsabile del settore competente, dichiarata la decadenza dalla concessione, pubblica un apposito avviso, da pubblicare per trenta giorni all'Albo pretorio on-line e all'albo del cimitero nonché da affiggere sulla struttura sepolcrale interessata, con cui si invitano, nell'ipotesi di mancato rinnovo della concessione, il concessionario fondatore e se deceduto gli eventuali suoi eredi ovvero il legale rappresentante della comunità, a provvedere entro un termine non inferiore a sei mesi decorrenti dalla data di ultimazione della pubblicazione del predetto avviso: all'estumulazione delle salme e dei resti delle persone tumulati nelle predette strutture sepolcrali private nonché alla loro demolizione ovvero all'esumazione dei feretri e dei resti inumati nel campo di inumazione privato; allo smaltimento dei residui materiali a norma di legge; e avvertendo che nel caso che il predetto termine trascorra inutilmente, a tali adempimenti provvederà lo stesso Comune addebitando loro le spese. Se alcune salme tumulate o inumate non si sono ancora mineralizzate il termine da concedere ai concessionari o ai loro aventi titolo per eseguire i predetti adempimenti può essere prorogato per un periodo congruo perché si compia la completa mineralizzazione.
13. Nell'ipotesi in cui il concessionario o i suoi eredi siano irreperibili le comunicazioni agli stessi previste nel presente regolamento si hanno per notificate con la loro affissione per trenta giorni consecutivi presso la struttura interessata, all'Albo pretorio on-line e all'Albo cimiteriale.
14. Il Comune è esonerato da responsabilità verso il concessionario in caso di alterazioni o danni che siano arrecati alla struttura ad opera di terzi nonché per causa fortuita o di forza maggiore.
15. Il rapporto concessorio del diritto di sepolcro è sottoposto alla disciplina di cui al D.P.R. n. 285/1990 e alle norme regolamentari adottate da questo Comune anche se diverse da quelle esistenti alla data del rilascio della concessione, riguardanti vicende e situazioni non ancora verificatesi o i cui effetti non si siano ancora definitivamente consolidati, salva la tutela del legittimo affidamento.

## **Articolo 69**

### **DIVIETO DI SPECULAZIONE**

1. Non possono essere rilasciate concessioni di aree cimiteriali destinate alla costruzione di strutture sepolcrali o a campi di inumazione privati ovvero concessioni di tumuli o cellette o nicchie nelle strutture comunali a persone o ad associazioni o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
2. **E' vietato** al concessionario, persona fisica o comunità, di un'area cimiteriale destinata a inumazione privata o alla costruzione di una struttura sepolcrale privata nonché ai rispettivi eredi o associati, vendere o affittare o dare in uso, anche di fatto, seppure a titolo gratuito, anche a tempo determinato, l'area ovvero l'intera o parte della struttura o del campo di inumazione privato, pena la decadenza di diritto dalla concessione dell'area e/o del diritto d'uso della struttura e l'inefficacia di diritto nei riguardi del Comune dell'atto di compravendita o di affitto o d'uso a favore dei non aventi diritto in base alla concessione dell'area.
3. Il concessionario o i suoi eredi nonché i parenti più prossimi del defunto interessato che hanno violato il divieto di cui al comma 2 sono tenuti in solido a corrispondere al Comune una tariffa pari a quella vigente alla data dell'irregolare tumulazione o inumazione e a trasferire a loro cura e spese i feretri, le cassette ossario e le urne cinerarie in strutture di sepoltura comunali, pagando la tariffa vigente per quest'ultima sepoltura.
4. E' assolutamente vietato, pena la decadenza di diritto dalla relativa concessione e dal diritto di sepoltura, il trasferimento o l'uso a titolo oneroso o gratuito, anche a tempo determinato, di fatto o per atto "*inter vivos*" o "*mortis causa*" a soggetti non aventi titolo a norma del presente regolamento, anche per una parte:
  - a) delle aree destinate a campi privati a sistema di inumazione;
  - b) delle aree destinate alla costruzione di strutture private a sistema di tumulazione;

## **Articolo 70**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA CAUZIONE**

1. La Giunta comunale determina le tariffe per il rilascio delle concessioni inerenti: le aree da destinare a sistema di inumazione privata o per edificare una struttura privata a sistema di tumulazione; le inumazioni nei campi comunali; i loculi, le cellette e le nicchie in colombaie comunali.
2. Nel determinare le tariffe di concessione dovranno essere previste le spese e i costi di estimulazione che il Comune dovrà sostenere alla scadenza della concessione.
3. Per ciascuna concessione di area destinata per la costruzione di una struttura privata a sistema di tumulazione é dovuta al Comune una cauzione, in denaro o con polizza fidejussoria, di importo pari alla metà della predetta tariffa a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere e per risarcire eventuali danni arrecati al Comune o a terzi di cui potrebbe eventualmente risponderne il Comune, da rimborsare, con decreto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, dopo apposito sopralluogo da cui si evinca che l'opera é stata realizzata in modo conforme al progetto allegato alla concessione ed entro il prescritto termine e senza danni alle strutture cimiteriali comunali o private.
4. La Giunta comunale determina, a norma del regolamento per l'erogazione di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990, le esenzioni per le inumazioni nei campi comunali o per le tumulazioni nelle strutture comunali dei feretri di persone non abbienti, su relazione della Responsabile dei servizi sociali, o di persone che hanno acquisito particolari meriti per attività sociali e culturali.

## **Capo III**

### **CONCESSIONE D'USO DI FOSSE, LOCULI, CELLETTE E NICCHIE COMUNALI**

## **Articolo 71**

### **CONCESSIONI PER INUMAZIONE IN CAMPI COMUNALI**

1. L'uso di ciascuna fossa dei campi comunali a sistema di inumazione è concesso, per la durata di 10 anni, soltanto ad avvenuto decesso della persona cui è destinata ed è assegnata secondo l'ordine progressivo dei campi e del numero delle fosse disponibili in ciascun campo. Tale concessione non è rinnovabile e non trasferibile ad altri a qualunque titolo.

2. Sulle predette fosse non è consentito, al di fuori del cippo messo a disposizione dal Comune, realizzare opere o manufatti di alcun tipo da parte del concessionario.

**Articolo 72**  
**CONCESSIONE PER LOCULO, CELLETTA E NICCHIA**  
**IN STRUTTURE COMUNALI**

1. La concessione per l'uso di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie nelle strutture comunali é rilasciata, su apposita istanza scritta presentata da persone maggiorenni residenti anagraficamente in questo Comune, dal Responsabile dei servizi cimiteriali, previa autocertificazione dell'istante sul possesso dei requisiti soggettivi del defunto per potere avere sepoltura nel cimitero di questo Comune, nonché sull'assenza di titolarità o diritto di sepoltura in altro loculo o tumulo comunale e previo versamento della prescritta tariffa.
2. La concessione del loculo, sino al limite delle disponibilità, é rilasciata esclusivamente dopo il decesso della persona il cui cadavere é da tumulare ovvero al momento del possesso dell'autorizzazione al trasferimento del cadavere in questo Comune per le persone decedute o sepolte originariamente in altri Comuni.
3. La concessione della celletta o della nicchia é rilasciata dopo che sia stata autorizzata rispettivamente l'esumazione o l'estumulazione o la cremazione.
4. L'assegnazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie avverrà per linee orizzontali iniziando da quelle più basse, e per ciascuna linea da sinistra verso destra. In ogni facciata da utilizzare per le tumulazioni devono essere riservate, su istanza degli interessati, nella prima e/o seconda fila verso il basso, almeno sei loculi e altrettante cellette e nicchie per i feretri o per le urne delle persone decedute nella cui famiglia vi sono parenti e/o affini entro il secondo grado portatori di disabilità motoria grave (non deambulanti) riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni legislative.
5. Le concessioni dei loculi per la tumulazione di feretri hanno la durata di quindici (15) anni decorrenti dalla data di decesso della persona sepolta e possono essere rinnovate per una volta previo pagamento della tariffa vigente alla data del rinnovo. Le concessioni delle cellette per le cassette contenenti i resti mortali e delle nicchie per le urne cinerarie hanno una durata di trenta (30) anni decorrenti dalla data della concessione e possono essere rinnovate per una sola volta.
6. Qualora in occasione della estumulazione il cadavere non si fosse mineralizzato del tutto, l'uso dello stesso loculo potrà essere prorogato soltanto per ulteriori cinque (5) anni, corrispondendo una tariffa pari al 50 per cento di quella stabilita per la concessione originaria.
7. Qualora gli eredi non provvedano entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di durata della concessione del loculo o della celletta o della nicchia, il Comune provvederà, previo avviso da affiggere presso la struttura e da pubblicare all'albo del cimitero e all'albo pretorio on-line, a disporre l'estumulazione del feretro o della cassetta o dell'urna e il trasferimento del loro contenuto nell'ossario comune o nel cinerario comune ovvero l'inumazione nei campi comunali nel caso che la salma non si sia completamente mineralizzata, le cui spese saranno addebitate in solido agli eredi. E' fatta salva la diversa disposizione degli aventi causa.
8. Nell'atto di concessione devono essere riportati gli elementi essenziali identificanti il concessionario, il defunto e il loculo o la celletta o la nicchia ospitante, l'importo della tariffa pagata, nonché le principali condizioni della concessione e dell'uso relativo. Le spese e i tributi inerenti e conseguenti la concessione sono a totale carico del concessionario o di chi richiede la tumulazione.
9. Nel caso di rinuncia alla concessione del loculo o della celletta o della nicchia non è dovuto dal Comune il rimborso della tariffa corrisposta ed eventuali spese sostenute per la lapide.
10. Alle concessioni di loculi, di celletta e di nicchie si applica il regime di manutenzione di cui all'articolo 77; in caso di gravi inadempienze, il Responsabile dei servizi cimiteriali potrà, con motivato provvedimento, revocare la concessione e l'Ufficiale dello Stato Civile ordinare la estumulazione del feretro senza restituzione della tariffa versata o di parte di essa e disporre la inumazione in campi comuni o il deposito dei resti nell'ossario comune o la dispersione delle ceneri nel cinerario comune; e, quindi, il manufatto può essere destinato per altra concessione.
11. La concessione di loculi, di cellette e di nicchie comprendono la fornitura soltanto del marmo di chiusura degli stessi.

12. Su istanza del primo concessionario può essere concessa la collocazione di due cassette ossario o urne cinerarie nella stessa celletta o nicchia purché risultino capienti, previo pagamento delle rispettive duplici tariffe.
13. Per le iscrizioni sulle lapidi dei nomi si applica quanto previsto dall'articolo 94, ivi compresa la possibilità di apposizione di una foto del defunto.
14. Il concessionario del loculo o della celletta o della nicchia ha l'obbligo, al pari degli aventi causa, di rispettare tutte le vigenti norme di legge e di regolamenti statali, regionali e del presente Regolamento, nonché tutte le loro successive modificazioni ed integrazioni.
15. Il Comune è esonerato da responsabilità verso il concessionario in caso di alterazioni o danni che siano arrecati alla struttura ad opera di terzi, per causa fortuita o di forza maggiore.

#### **Capo IV** **CONCESSIONI DI AREE PER STRUTTURE E CAMPI PRIVATI**

##### **Articolo 73** **CONCESSIONE DI AREA PER SEPOLCRO PRIVATO**

1. Il Comune può destinare zone del cimitero le cui aree, predeterminate nelle superfici, siano destinate per la costruzione di sepolcri privati destinati alla tumulazione previsti nell'articolo 68, comma 1.
2. Il sepolcro privato a sistema di tumulazione, costituito da almeno tre loculi nonché da un corrispondente numero di cellette e di nicchie, a piani sovrapposti in conformità alle dimensioni previste dal piano cimiteriale, è concesso per la durata di **(99 anni)** soltanto per la sepoltura del concessionario fondatore e dei suoi discendenti in linea retta nonché dei loro coniugi non legalmente separati al momento del decesso dal vincolo del matrimonio civile o religioso o dell'unione civile, salvo le eventuali esclusioni previste nell'atto di concessione originaria.
3. Un'area può essere concessa per la costruzione di un monumento funebre o di un sepolcro in cui tumulare un solo feretro, a condizione che la Giunta comunale con apposita deliberazione dia atto che la persona defunta abbia in vita onorato con la propria attività sociale o culturale il Comune di Pulsano.
4. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 68, 69 e 70.

##### **Articolo 74** **CONCESSIONE PER CAPPELLA DI FAMIGLIA O DI COMUNITÀ O PER UN CAMPO DI INUMAZIONE PRIVATO**

1. L'uso dell'area per la costruzione di una cappella di famiglia o di comunità è concesso, per la durata di **(99 anni)** salvo il rinnovo per un uguale periodo di tempo, a persona fisica o ad associazione di persone.
2. Possono ottenere, previa apposita istanza scritta conforme al modello predisposto dal Comune, la concessione per l'uso temporaneo di un'area cimiteriale su cui edificare una cappella di famiglia o un sepolcro privato ovvero un campo di inumazione privato le persone maggiorenni residenti in questo Comune da almeno due anni antecedenti la data di pubblicazione dell'apposito avviso pubblico di cui al comma 6 dell'articolo 68 ovvero una cappella di comunità o un campo di inumazione privato le associazioni di persone (quali: congreghe, comunità religiose, cooperative, ecc.) aventi sede legale in questo Comune e regolarmente costituite ai sensi del successivo comma 4.
3. La concessione originaria del diritto di sepolcro per una cappella di famiglia o di un sepolcro privato può essere intestata a uno (concessionario fondatore) ovvero a due o più concessionari fondatori (concessionari fondatori plurimi) sulla base di una loro anche distinta istanza, con cui possono di comune accordo stabilire la suddivisione delle rispettive quote di utilizzazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie, da riportare nella stessa concessione. Tale accordo deve risultare da una scrittura privata autenticata dal Segretario comunale o da un dipendente comunale incaricato dal Sindaco o con un atto notarile da prodursi al Comune per il rilascio della nuova concessione riportante la predetta ripartizione.

4. Qualora il predetto accordo non risultasse dalla concessione originaria l'utilizzazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie si intende ripartita in quote uguali. Per ciascuno dei concessionari fondatori plurimi si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 relative allo *jus sepeliendi* nei limiti delle rispettive quote.
5. L'associazione di persone affinché possa ottenere la concessione di cui ai precedenti commi deve avere i seguenti requisiti:
  - a) avere la sede legale in questo Comune;
  - b) essere stata costituita da almeno due anni tramite atto pubblico civile o ecclesiastico, regolarmente registrato presso l'Agenzia del Territorio;
  - c) l'atto costitutivo o lo statuto deve prevedere espressamente:
    - 1) come unico o prevalente scopo societario quello di mutuo soccorso tra i soci;
    - 2) l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro o di speculazione da parte dell'associazione;
    - 3) l'adesione degli associati sia consentita soltanto a quanti al momento della stessa adesione siano residenti in questo Comune da almeno due anni.
6. Il concessionario di una cappella di famiglia non può ottenere nel cimitero di questo Comune la concessione di un'altra area per la costruzione di qualsiasi altra struttura sepolcrale o per un campo di inumazione privato.
7. Il Comune è esonerato da responsabilità verso il concessionario in caso di alterazioni o danni che siano arrecati alla struttura ad opera di terzi, per causa fortuita o di forza maggiore.
8. Per le strutture di sepoltura comunali l'utilizzazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie avverrà per linee orizzontali iniziando da quelle più basse, e per ciascuna linea da sinistra verso destra. Devono essere riservate almeno un loculo, una celletta e una nicchia nella seconda fila verso la parte bassa da riservare per la tumulazione dei feretri o delle cassette relative alle persone decedute nella cui famiglia vi sono parenti entro il secondo grado portatori di disabilità motoria grave (non deambulanti) a norma delle vigenti disposizioni legislative.

#### **Articolo 75**

#### **AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA**

#### **NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA O DI COMUNITÀ O NEL SEPOLCRO PRIVATO**

1. Lo *jus sepeliendi* ossia il diritto di essere tumulato nei loculi, nelle cellette e nelle nicchie di una cappella di famiglia o di comunità ovvero in un sepolcro privato é concesso da questo Comune unitamente alla concessione dello *jus sepulcri* ossia il diritto di usare l'area su cui costruire e mantenere la stessa struttura sepolcrale; entrambi i già menzionati diritti sono inalienabili a qualunque titolo sia per atto "*inter vivos*" sia per atto "*mortis causa*".
2. Nella cappella di famiglia e nel sepolcro privato possono essere tumulate, su richiesta del coniuge o di un parente o affine, sino alla capienza della stessa, soltanto le salme delle seguenti persone, aventi uno dei requisiti di cui al precedente articolo 67: il concessionario fondatore e il suo coniuge che al momento del decesso non risulti legalmente separato dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile; i seguenti componenti la famiglia del concessionario fondatore: il padre e la madre; il coniuge che al momento del decesso non risulti legalmente separato dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile; i discendenti del concessionario in linea retta (compresi: i figli naturali riconosciuti e adottati nonché i figli in affidamento anche se aventi un cognome diverso da quello del concessionario); i coniugi dei discendenti in linea retta che al momento del decesso non risultino legalmente separati dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile. Lo *jus sepeliendi* dei predetti aventi titolo continua a sussistere anche nel caso in cui la concessione sia rinnovata su istanza di uno qualsiasi degli stessi aventi titolo. Inoltre, in mancanza dei predetti discendenti in linea retta, possono essere tumulate le salme dei parenti in linea collaterale sino al sesto grado civile del concessionario fondatore.
3. Nel campo di inumazione privato possono essere inumati i feretri delle persone individuate nel precedente comma 2 nel caso in cui il concessionario sia una persona fisica ovvero le persone appartenenti alla comunità in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, la cui appartenenza da almeno due anni risulti dagli atti della comunità.
4. Nella concessione originaria per una cappella di famiglia o sepolcro privato, in conformità alla volontà espressa per iscritto dal concessionario fondatore, può essere prevista l'esclusione dal diritto di sepolcro di alcune determinate persone previste nel precedente comma ovvero l'estensione del

diritto di sepolcro a favore di determinate persone conviventi con lo stesso concessionario fondatore o che abbiano acquisto particolari benemeritenze nei confronti dello stesso concessionario. La convivenza o la benemeritenza deve essere attestata dal concessionario fondatore con una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

5. Nelle cappelle di famiglia o di comunità potranno essere autorizzate tumulazioni di feretri contenenti salme di persone non appartenenti alla famiglia del concessionario fondatore di cui al precedente comma 2 ovvero alla comunità, la cui durata non superi tre anni e rinnovabili soltanto per ulteriori tre anni, soltanto qualora nelle strutture comunali non vi siano loculi disponibili ovvero qualora sia in fase di costruzione una cappella di famiglia in cui la persona deceduta avrebbe titolo alla sua tumulazione. Con tale tumulazione temporanea potranno essere utilizzati massimo due loculi nelle cappelle di famiglia e quattro nelle cappelle di comunità, a condizione che in ciascuna di dette strutture rimangano disponibili ulteriori loculi in misura pari almeno al triplo dei rispettivi predetti loculi. Per tale tumulazione dovrà essere corrisposta al Comune, per ciascun periodo di tre anni, una somma pari al 50 per cento della tariffa vigente per l'utilizzo di un loculo comunale. La predetta tumulazione non preceduta dalla relativa autorizzazione determina la decadenza della concessione della struttura in cui è stata disposta la tumulazione. Trascorso il periodo della tumulazione temporanea il feretro dovrà essere trasferito in una struttura comunale o nella predetta costruenda cappella di famiglia. In mancanza del predetto trasferimento il feretro dovrà rimanere nella stessa struttura per tutto il periodo utile per la completa mineralizzazione della salma e comunque per non oltre venti anni, corrispondendo al Comune per tale ulteriore periodo una tariffa pari a quella vigente per la tumulazione in un loculo comunale.
6. Per le cappelle di famiglia o di comunità l'utilizzazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie può essere predeterminata con apposito regolamento.
7. Non è consentita la prenotazione dell'uso di alcun loculo. La sepoltura degli aventi titolo esclusivamente secondo l'ordine cronologico dei decessi degli stessi.
8. Il diritto alla sepoltura nella cappella di una comunità è riservato, nei limiti della capienza, alle persone residenti alla data del decesso in questo Comune e regolarmente iscritte in vita alla stessa comunità da almeno due anni, nonché al coniuge ed ai figli degli associati se tale possibilità è prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'associazione.
9. Nell'ipotesi che sia esaurita la disponibilità dei loculi, delle cellette e delle nicchie al fine di effettuare le ulteriori tumulazioni si deve procedere all'estumulazione dei feretri o delle cassette o delle urne secondo l'ordine cronologico del decesso, iniziando da quelle tumulate da più tempo.
10. L'estumulazione del feretro deve essere effettuata trascorsi dieci anni dalla data del decesso, salvo che il responsabile del servizio di igiene pubblica la autorizzi prima di detto termine. L'obbligo della già menzionata estumulazione deve essere adempiuto, purché ne sussista il presupposto, ogni qual volta nella cappella di famiglia sia rimasto disponibile un solo loculo ovvero nella cappella di una comunità siano rimasti disponibili loculi pari ad un terzo degli aventi diritto.
11. I resti delle salme estumulate sono racchiusi in apposita cassetta ossario ovvero in un'urna cineraria per essere traslate rispettivamente nelle cellette ossario e nelle nicchie cinerarie della stessa cappella, salvo che il responsabile del servizio di igiene pubblica non disponga la inumazione affinché si completi la mineralizzazione della salma.

#### **Articolo 76** **PERMESSO DI COSTRUZIONE** **DELLA STRUTTURA SEPOLCRALE PRIVATA**

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al PdC e il relativo progetto devono essere presentati, allo Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.), entro tre mesi, per la costruzione di un sepolcro, ed entro sei mesi, per la costruzione di una cappella di famiglia o di comunità, entrambi termini decorrenti dalla data di rilascio della concessione del diritto di sepolcro e comunque dall'effettiva disponibilità dell'area. Per motivati e comprovati motivi ostativi alla tempestiva presentazione dell'istanza, si può richiedere, tramite il S.U.E., una proroga che, comunque, non potrà essere superiore a sei mesi.
2. Il progetto è composto dagli elaborati comunicati in un apposito elenco allegato alla concessione cimiteriale.

3. Sul progetto sono espressi i pareri del Coordinatore sanitario dell'ASL dal punto di vista igienico-sanitario.
4. La costruzione di un sepolcro, di una cappella di famiglia o di comunità, deve essere completata e resa agibile entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato.
5. Compete all'Ufficio Tecnico Comunale verificare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti e, nel caso del loro inutile decorso, darne comunicazione al Responsabile del settore competente ai fini della dichiarazione di decadenza.

## **Capo V**

### **DECORO E MANUTENZIONE DELL'AREA O DELLA STRUTTURA, DECADENZA E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

#### **Articolo 77**

##### **MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE**

1. Il concessionario e i suoi eredi hanno l'obbligo di completare i lavori di realizzazione della sepoltura entro i perentori termini previsti dal precedente comma 76; nonché di assicurare per tutto il periodo della concessione il decoro, la sicurezza e l'igiene della sepoltura sia all'interno sia all'esterno della stessa, attraverso una costante manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, qualora il concessionario o i suoi eredi non adempiano ai già menzionati obblighi, dapprima ordina a loro di eseguire i lavori ritenuti indispensabili entro un congruo termine, con avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, vi provvederà il Comune con addebito delle relative spese.
3. Il Comune può provvedere con immediatezza ad eseguire le opere necessarie per tutelare l'incolumità pubblica messa in grave e imminente pericolo dalla precarietà statica dell'intera struttura o di parte di essa, e notificando al concessionario e/o almeno ad uno dei suoi eredi l'ordinanza per l'esecuzione dei lavori necessari per eliminare detto pericolo.
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi, nel caso di infruttuosa reperibilità del concessionario e/o almeno uno dei suoi eredi, si ha per notificata con la sua pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line e all'Albo cimiteriale nonché con l'affissione presso la struttura interessata.
5. L'eventuale inadempienza all'ordinanza sindacale di eseguire la manutenzione comporta la decadenza di diritto della concessione del diritto sepolcrale.
6. Il Dirigente l'Ufficio Tecnico comunale deve comunicare al Responsabile del settore competente le fattispecie concrete di inottemperanza alle ordinanze di manutenzione ovvero di mancato inizio o ultimazione della costruzione della struttura affinché si provveda ad adottare il provvedimento di decadenza della concessione.
7. Per effetto della decadenza della concessione le strutture sepolcrali sono acquisite al patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 953 del Codice civile. La struttura, qualora sia antieconomico per il Comune il suo recupero, può essere demolita l'area assegnata ad altro concessionario.

#### **Articolo 78**

##### **DECADENZA E REVOCA DALLA CONCESSIONE D'USO DELL'AREA**

1. Il Responsabile del settore competente, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, dichiara, con apposito motivato provvedimento, la decadenza dalla concessione d'uso dell'area per la costruzione di una cappella di famiglia o di comunità o di un sepolcro privato nelle seguenti ipotesi:
  - a) quando sia accertato che l'uso, anche parziale, della struttura sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) quando sia stato violato il divieto di cessione tra privati dell'uso, anche parziale, pure se a titolo gratuito, della struttura senza la preventiva autorizzazione del Comune per la tumulazione;
  - c) qualora il progetto per la costruzione della struttura non sia stato presentato entro il rispettivo termine previsto dall'articolo 76;
  - d) qualora i lavori di costruzione della struttura non siano stati iniziati ovvero ultimati nei rispettivi termini previsti dall'articolo 76;

- e) qualora sull'area siano state realizzate opere senza avere richiesto e/o ottenuto il permesso di costruzione;
  - f) nella cappella o nel sepolcro sono state tumulate, anche di fatto, salme o resti mortali o ceneri di persone non aventi il diritto di seppellimento nella struttura;
  - g) non si adempie nel termine assegnato dall'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale con cui si ingiunge l'esecuzione dei lavori di manutenzione della struttura per assicurare la staticità o il decoro della stessa;
  - h) quando si accerta che non sono più in vita tutti gli eredi del concessionario fondatore;
  - i) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti dal presente regolamento o dalla concessione a carico del concessionario o degli aventi titolo all'uso della struttura.
2. La decadenza dalla concessione di un loculo di una struttura comunale è disposta, inoltre, allorché la tumulazione del feretro non sia stata effettuata entro 10 giorni dal decesso della persona.
  3. Possono essere revocate le concessioni per l'uso di aree da adibire alla costruzione di strutture sepolcrali private (cappelle di famiglia o di comunità, sepolcro privato) o alla realizzazione di in campo di inumazione;
    - a) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, le concessioni a tempo determinato di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data (**10/02/1976**) di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, quando siano trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione o inumazione, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero;
    - b) quando l'area o la struttura realizzata sull'area concessa in uso siano necessarie per l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero o per perseguire qualsiasi interesse pubblico individuato con deliberazione del Consiglio comunale.
  4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, il Comune concederà agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione un'area o struttura equivalente esistenti nel cimitero, rimanendo a carico dello stesso Comune le spese relative alla realizzazione di una struttura sepolcrale o di un campo di inumazione nonché al consequenziale trasferimento dei feretri, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.
  5. L'avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione della concessione o alla revoca deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/1990 attraverso le stesse modalità previste per la notificazione del provvedimento di decadenza ai sensi del successivo comma 4.
  6. Il provvedimento dichiarativo della decadenza o della revoca è notificato al concessionario fondatore ovvero, in caso di morte di quest'ultimo, a tutti gli eredi e aventi titolo unicamente con la sua pubblicazione contemporanea, per trenta giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune e all'Albo cimiteriale nonché affisso sulla porta della cappella di famiglia o di comunità o sul sepolcro privato.
  7. Per effetto della dichiarazione di decadenza il Comune rientra nel pieno e legittimo possesso materiale dell'area cimiteriale e acquista di diritto la proprietà delle opere realizzate ai sensi dell'articolo 953 del Codice civile.
  8. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla concessione, se nelle strutture sepolcrali realizzate o nei campi di inumazione privati sono stati tumulati feretri o cassette ossario o urne cinerarie, il concessionario fondatore o i suoi eredi devono provvedere alla loro estumulazione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dichiarativo della decadenza; decorso inutilmente il predetto termine provvede il Comune trasferendo i feretri delle salme non mineralizzate in un loculo e i resti delle salme in cellette o nicchie di una struttura comunale, addebitando le relative spese ai soggetti inadempienti.
  9. Le strutture acquisite dal Comune ai sensi dell'art. 953 del Codice civile possono essere utilizzate con le stesse modalità, condizioni e prezzi dei loculi, delle cellette e delle nicchie di proprietà comunale ovvero cedute in concessione per 99 anni a privati che devono corrispondere la tariffa dell'area vigente al momento del rilascio della concessione e il predetto valore economico delle opere edilizie determinato dall'Ufficio tecnico comunale.

**Articolo 79**  
**RINUNCIA ALLA CONCESSIONE - VOLTURA E SUBENTRO**

1. Il concessionario fondatore o tutti i suoi eredi ovvero la comunità qualora rinuncino per iscritto alla concessione del diritto di sepolcro - inteso sia dello jus sepulcri e sia dello jus sepeliendi - per l'intera rispettiva struttura sepolcrale non hanno diritto al rimborso da parte del Comune della tariffa corrisposta e di qualsiasi spesa sostenuta per ottenere la concessione stessa e per le strutture realizzate. Le strutture realizzate sono acquisite di diritto al patrimonio del Comune ai sensi dell'articolo 953 del Codice civile, la cui acquisizione è dichiarata con apposita determinazione dirigenziale e registrata nell'inventario dei beni demaniali comunali.
2. Nel caso in cui soltanto uno o più degli eredi di una cappella di famiglia o di un sepolcro rinuncino al proprio diritto di sepolcro, come sopra inteso, ovvero si rifiutino per iscritto all'adempimento degli obblighi di manutenzione della stessa struttura, decadono di diritto dalla concessione e la loro quota di utilizzazione viene acquisita di diritto dagli altri eredi.
3. Per la fattispecie di cui al comma 1, qualora il concessionario o tutti i suoi eredi ovvero la comunità non vi provvedano entro tre mesi dalla presentazione della rinuncia, il Comune provvede a estumulare i feretri le cui salme sono mineralizzate disponendo la deposizione dei resti nell'ossario comune o nel cinerario comune ovvero al trasferimento dei feretri le cui salme non sono ancora mineralizzate in strutture sepolcrali comunali, addebitando i relativi costi a carico dei predetti titolari della concessione.
4. Nell'ipotesi di rinuncia di cui al comma 1 l'area o la struttura oggetto di rinuncia possono essere date in concessione a terzi utilizzando la procedura di cui al comma **7 dell'articolo 68** ovvero possono essere utilizzate per altri servizi cimiteriali.
5. Il Responsabile dei Servizi, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, può autorizzare la cessione delle sole opere edilizie realizzate e, quindi, il rilascio della conseguente nuova concessione, al primo dei soggetti le cui domande di concessione, pur essendo state presentate validamente a seguito dello stesso bando pubblico in base al quale era stata concessa l'area al concessionario rinunciatario, non erano rientrate utilmente nel numero delle concessioni disponibili, a condizione che tale soggetto confermi la volontà espressa con la predetta domanda e si impegni a corrispondere al Comune, oltre la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova concessione, una somma pari al valore delle opere realizzate sull'area determinato dall'Ufficio Tecnico comunale e, inoltre, si impegni ad ultimare la struttura sepolcrale eventualmente non ancora ultimata entro un congruo termine da determinarsi dall'Ufficio Tecnico comunale.
6. Nell'ipotesi che uno dei concessionari fondatori plurimi rinunci alla propria quota del diritto di sepolcro, come inteso al comma 1, l'altro concessionario fondatore ha un diritto di prelazione ad acquisire la proprietà della quota patrimoniale oggetto della rinuncia, a condizione che si impegni a corrispondere al Comune, oltre la tariffa corrispondente alla quota rinunciata nella misura vigente al tempo dell'acquisizione della stessa quota rinunciata, una somma pari al valore di mercato attualizzata delle opere realizzate sull'area in proporzione alla quota rinunciata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale e, inoltre, si impegni a partecipare all'ultimazione della struttura sepolcrale eventualmente non ancora ultimata e da ultimare, unitamente all'altro eventuale concessionario fondatore non rinunciatario, entro un congruo termine da determinarsi dall'Ufficio Tecnico comunale. Se l'altro concessionario fondatore non intende acquisire la quota oggetto della predetta rinuncia, la stessa quota patrimoniale rinunciata è acquisita di diritto al patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 953 del codice civile e il rispettivo diritto di sepolcro può essere concesso dal Comune ad un soggetto terzo con diritto di priorità per un discendente in linea retta o in linea collaterale del concessionario rinunciatario seguendo l'ordine decrescente del grado (da 1 al 6) dei parenti in linea retta e in assenza di tutti i parenti in linea collaterale.
7. In caso di decesso del concessionario fondatore di una cappella di famiglia o di un sepolcro privato, tutti i suoi eredi e/o aventi titolo alla concessione ovvero almeno uno degli stessi sono tenuti a darne comunicazione al Comune, entro tre mesi dal predetto decesso, al solo fine della voltura della concessione con l'aggiornamento dell'intestazione della stessa in favore di uno o di alcuni o di tutti gli eredi o aventi titolo. L'intestazione a uno solo degli eredi o aventi titolo, avviene su volontà

espressa per iscritto dagli altri eredi o aventi titolo non rinunciatari delle rispettive quote del diritto di sepolcro ai sensi del precedente comma 6. L'intestatario della nuova concessione non esclude o limita il diritto di sepolcro degli altri predetti eredi o aventi titolo, i quali sono comunque responsabili in solido, unitamente all'intestatario, per gli obblighi di manutenzione della struttura.

8. Trascorsi tre anni dal decesso del concessionario fondatore senza che i suoi eredi o aventi titolo alla concessione abbiano provveduto alla richiesta di voltura della concessione, il Comune provvede a dichiarare la decadenza di diritto dalla concessione.
9. In caso di decesso del concessionario fondatore di una cappella di famiglia o di un sepolcro privato, fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 7, tutti gli eredi e/o gli aventi titolo alla concessione possono, oltre a richiedere la voltura di cui al comma 7, chiedere che un parente in linea collaterale del concessionario sino al sesto grado civile possa subentrare a pieno titolo nella concessione anche come unico intestatario o cointestatario della stessa, comunque coobbligato alla manutenzione della struttura. Per il predetto subentro occorre una conseguente voltura della sua intestazione. Ai fini di cui sopra, il Comune pubblica all'Albo pretorio online e all'Albo del cimitero nonché affigge presso la struttura interessata, per 30 giorni consecutivi, un avviso con cui sono resi edotti della predetta richiesta di subentro gli altri eredi o aventi titolo eventualmente sconosciuti o che non hanno richiesto il predetto subentro. Trascorso il periodo di pubblicazione del su citato avviso, entro i successivi 30 giorni i destinatari dello stesso avviso possono far pervenire al Comune osservazioni o opporsi al subentro ovvero proporsi essi stessi come intestatari o cointestatari della concessione. Trascorso quest'ultimo periodo, il Comune provvede alla voltura con la nuova intestazione della concessione e al già menzionato subentro nella concessione, previo pagamento della eventuale tariffa vigente (ove prevista per tale fattispecie del subentro) corrisposta dal subentrante. Il su citato subentro non esclude o limita il diritto di sepolcro degli altri predetti eredi o aventi titolo, anche se non espressamente identificati o specificati, i quali sono comunque responsabili in solido, unitamente al subentrante, per gli obblighi di manutenzione della struttura. Non si fa luogo al già menzionato subentro qualora anche uno solo degli eredi o degli aventi vi si opponga per iscritto.
10. Altro caso di subentro nella concessione, con conseguente voltura di aggiornamento dell'intestazione, può essere disposto dal Comune allorché, deceduto il concessionario e in presenza di estinzione della famiglia dello stesso concessionario, un parente collaterale sino al sesto grado civile ne faccia richiesta.  
La citata richiesta non può essere accolta qualora sia stata notificata al Comune un valido atto *inter vivos* o *mortis causa* con cui il concessionario fondatore, in caso di estinzione della sua famiglia, abbia assegnato, a titolo oneroso o gratuito, ad un altro soggetto, persona fisica o giuridica, l'onere di mantenere la struttura. Tale atto attributivo dell'onere di manutenzione non può avere validità per oltre 20 anni, decorsi i quali il Comune acquista di diritto la proprietà della struttura ai sensi dell'art. 953 del Codice civile.
11. Ai fini del subentro nella concessione, ai sensi del precedente comma 9 e 10, da parte di un parente collaterale sino al sesto grado del concessionario fondatore, Il Comune, in presenza di più richieste, individua il parente collaterale avente diritto al subentro secondo i seguenti criteri prioritari:
  - a) grado di parentela più prossimo al concessionario fondatore;
  - b) a parità di grado di parentela in linea collaterale, viene preferito il richiedente più anziano.
12. Nell'ipotesi di decesso del concessionario fondatore e di estinzione della famiglia, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione effettuata nella cappella di famiglia o nel sepolcro privato ovvero nella cappella di comunità, il Comune provvede a dichiarare la decadenza della concessione e l'acquisizione di diritto della proprietà della struttura ai sensi dell'articolo 953 del Codice civile. La già menzionata decadenza della concessione è dichiarata decorsi 10 anni dall'ultima inumazione in un campo privato.

**Capo VI**  
**CARATTERISTICHE DEI SEPOLCRI E DELLE CAPPELLE PRIVATE,**  
**PERMESSO DI COSTRUZIONE**

**Articolo 80**  
**ALTEZZA E SUPERFICIE**

1. Dal piano di calpestio del marciapiede alla quota dell'estradosso del solaio di copertura o dalla quota di riferimento assegnata dall'Ufficio Tecnico Comunale l'altezza complessiva delle costruzioni non può superare quella rispettivamente di seguito indicata:
  - a) sepolcro per tumulazione di due salme: metri 1,50;
  - b) cappella per famiglia: metri 5,00;
  - c) cappella per comunità: metri 10,00.
2. La superficie di ogni costruzione deve essere limitata alla superficie assegnata in concessione, di cui può essere utilizzata per verde esterno non oltre il 10%.

**Articolo 81**  
**RIVESTIMENTI E SERRAMENTI**

1. La tinta delle pareti sia interne che esterne, anche se rivestite con intonaci o mattoni o marmi, deve essere di colore bianco o comunque chiaro. È consentito l'uso di conglomerato cementizio a faccia vista o intonaco a cemento o vetrate o marmi o pietre di colore scuro soltanto nella misura massima del 20% della superficie complessiva di ciascuna facciata.
2. I marmi o le pietre che chiudono i loculi, costituiti da unica lastra, devono essere uguali per la stessa sepoltura e di colore bianco o comunque chiaro.
3. I serramenti devono essere di colore bianco o nero o scuro (marrone, grigio scuro, ecc.).
4. Le vetrate possono essere decorate purché con motivi e tinte consoni al luogo ed all'arte funeraria.

**Articolo 82**  
**NUMERO E DIMENSIONI DI LOCULI E CELLETTE NELLE CAPPELLE**

1. Il numero dei loculi per ciascuna cappella di famiglia non può essere inferiore a otto, mentre per ciascuna cappella di comunità è determinato con l'autorizzazione edilizia per la sua costruzione e comunque non inferiore a trenta.
2. Al di sotto del piano dei marciapiedi o della quota di riferimento è consentita la tumulazione soltanto nella cappella ad uso di comunità, per un solo piano la cui altezza netta non può essere superiore a metri 3,00.
3. Ogni cappella, di qualsiasi tipo, deve essere fornita di cellette per cassette contenenti i resti mortali e di nicchie per urne cinerarie in numero, per ciascuna tipologia, almeno pari al doppio del numero dei loculi.
4. I loculi e le cellette ossari e le nicchie cinerarie devono avere dimensioni interne nette non inferiori alle seguenti:

<b>dimensioni</b>	<b>loculi</b>	<b>cellette</b>	<b>nicchie</b>
larghezza	cm. 80	cm. 40	cm. 30
lunghezza	cm. 220	cm. 30	cm. 20
altezza	cm. 75	cm. 30	cm. 20

**Articolo 83**  
**PROGETTO**

1. Il progetto per la costruzione o la ristrutturazione o il restauro del sepolcro o della cappella di famiglia o di comunità, firmato dal concessionario o da uno dei suoi eredi legittimi ovvero dal legale rappresentante dell'associazione, nonché dal progettista, correlato in quattro esemplari, deve essere costituito dai disegni redatti in pianta, sezione e prospetti:
  - a) per la costruzione di sepolcro o di cappella in scala 1:20;

- b) per la posa di lapidi in scala 1:5.
2. Prima dell'inizio dei lavori è obbligatorio, da parte del richiedente, comunicare, all'Ufficio Edilità, il nominativo del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori. Il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa sottoscrivono per conferma la già menzionata comunicazione.

**Articolo 84**  
**TITOLO ABILITATIVO ALLA COSTRUZIONE**

1. Ai fini della realizzazione dell'opera è presentata, presso lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) alternativa al PdC, e con le modalità riportate nell'art. 23 del DPR n. 380/01 e smi.
2. La tipologia della cappella di famiglia e del sepolcro devono rispettare quella "Tipo" depositata presso l'ufficio tecnico.

**Articolo 85**  
**ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO**

1. I lavori sono eseguiti, durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale, in conformità al progetto autorizzato nonché nel rispetto delle norme del presente regolamento e della legge.
2. Il concessionario ha l'obbligo:
  - a) di comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale, prima di iniziare i lavori, gli estremi ed il codice fiscale dell'impresa costruttrice e del direttore lavori, i quali devono controfirmare per conferma la comunicazione;
  - b) di comunicare l'inizio e l'ultimazione dei lavori, entro 48 ore dal verificarsi di ciascun evento;
  - c) di inviare l'atto di collaudo delle opere di cemento armato;
3. Nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori si osservano le norme legislative inerenti all'abilitazione e le competenze professionali, quelle relative alle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato nonché quelle in materia antisismica.

**Sezione IV**  
**SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA**

**Capo I**  
**ESECUZIONE DEI LAVORI E IMPRESE PRIVATI**

**Articolo 86**  
**ORARIO E PERMESSO DEI LAVORI**

1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro devono essere eseguiti da parte del concessionario, direttamente o per mezzo di imprese regolarmente iscritte all'Albo delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, soltanto durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero, esclusi i giorni festivi.
2. Tutti i lavori devono essere sospesi dal 25 ottobre all'8 novembre, salvo quelli indilazionabili necessari per dare sepoltura.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale comunica al custode del cimitero quali lavori possono eseguirsi e gli estremi del concessionario, dell'impresa e del direttore dei lavori.
4. È fatto assoluto divieto a tutti i dipendenti comunali di eseguire o progettare o dirigere, anche fuori dell'orario di istituto, lavori privati da realizzare all'interno del cimitero, salvo quelli inerenti una concessione personale o di parenti o affini entro il secondo grado civile.

**Articolo 87**  
**CANTIERE DEI LAVORI**

1. Il cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione.

2. È vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente il custode del cimitero può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi a tale scopo da lui indicati, previo pagamento della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico.
3. All'interno del cimitero possono essere depositati soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed i materiali edili, già lavorati, necessari per i lavori giornalieri.
4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e quotidiana pulizia dei luoghi interessati pure circostanti, trasportando i materiali di risulta fuori dal cimitero nella discarica autorizzata.
5. Il custode del cimitero ha il potere di dare ordini affinché le norme predette siano rispettate.
6. Il Comune, previa diffida, può provvedere in luogo del concessionario e dell'impresa addebitando loro le relative spese.
7. Nel cimitero possono accedere, lungo i percorsi consentiti, veicoli anche a motore per il tempo necessario per il carico e lo scarico di attrezzature e materiali, previa autorizzazione del custode.
8. Il concessionario, l'impresa e il direttore dei lavori sono responsabili, in solido, della sicurezza dei lavoratori e dei danni cagionati a terzi, sollevando da ciò il Comune, il quale non risponde degli eventuali danni o furti che durante l'esecuzione dei lavori i concessionari o le imprese dovessero subire da parte di terzi.

## **Capo II PERSONALE COMUNALE**

### **Articolo 88 DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI**

1. Il numero, le qualifiche funzionali, le figure professionali, le mansioni, nonché lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali eventualmente addetti ai servizi cimiteriali sono disciplinati, per quanto non previsto nel presente regolamento, dal regolamento organico degli uffici e dei servizi di questo Comune.

### **Articolo 89 CUSTODE DEL CIMITERO**

1. Il servizio di custodia del cimitero può essere affidato ad un dipendente comunale di ruolo ovvero esternalizzata in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Il custode provvede all'apertura, alla chiusura e alla sorveglianza del cimitero comunale e delle sue strutture interne durante l'orario di apertura al pubblico.
3. Spettano al custode, oltre quanto previsto da norme legislative e regolamentari, le seguenti mansioni:
  - a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé il premesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
  - b) tenere aggiornato il registro, in triplice esemplare, delle inumazioni e delle tumulazioni;
  - c) attendere alla sorveglianza dei cadaveri deposti nella sala di osservazione;
  - d) assistere e sorvegliare l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
  - e) assistere e sorvegliare, insieme al Dirigente sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni, sottoscrivendo il relativo verbale;
  - f) assistere agli incaricati delle autopsie eseguite nel cimitero;
  - g) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
  - h) sorvegliare che i lavori di costruzione, di manutenzione e di pulizia alle sepolture siano eseguiti dai privati conformemente alle norme del presente regolamento;
  - i) comunicare immediatamente al Sindaco ed al Dirigente sanitario le irregolarità che venissero rilevate nel cimitero;
  - j) coadiuvare l'interratore;
  - k) provvedere alle esumazioni nei campi comuni;
  - l) provvedere alle estumulazioni del colombario comunale;
  - m) provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali cimiteriali;
  - n) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati ed a bruciare i rifiuti speciali;

- o) provvedere alla pulizia ed alla nettezza degli spazi ed aree pubblici all'interno ed all'esterno del cimitero;
  - p) alla cura degli alberi e delle piante esistenti nei già menzionati spazi ed aree pubblici, nonché al loro diserbamento.
4. Entro la prima decade di gennaio di ogni anno, il custode trasmette all'Ufficio di Stato Civile una copia del registro in cui sono annotate le inumazioni e le tumulazioni eseguite nell'anno precedente.
  5. Ogni anno, entro il 31 maggio, il custode redige un elenco, da trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale, degli attrezzi e di quant'altro ha bisogno e dei lavori occorrenti ai beni comunali ed alle sepolture private.

### **Capo III POLIZIA INTERNA**

#### **Articolo 90 APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO**

1. Compete al Sindaco determinare, con propria ordinanza, l'orario di apertura al pubblico del cimitero comunale, tenuto conto delle tradizioni locali, del personale dipendente disponibile, delle stagioni.
2. Nei giorni festivi l'apertura è assicurata anche nelle ore pomeridiane.
3. La visita in orario diverso da quello ordinario è consentita, sempre alla presenza del personale dipendente, soltanto per eccezionali casi a tale scopo autorizzati dal Sindaco.
4. La chiusura del cimitero è preavvertita nell'ultima mezzora con apposito suono di campana o sirena, da far suonare per due volte a distanza di 15 minuti l'una dall'altra.
5. Nei giorni di particolari avversità atmosferiche il custode, previa autorizzazione del Sindaco, può chiudere il cimitero, salvo i servizi di accoglimento delle salme.

#### **Articolo 91 LIMITI DI ACCESSO**

1. È fatto divieto di ingresso al cimitero:
  - a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
  - b) le persone in evidente stato di ubriachezza o di tossicodipendenza;
  - c) alle persone vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il senso di rispetto o con il culto verso i defunti;
  - d) a persone riunite in gran numero per manifestazioni diverse dai cortei funebri, religiosi o civili, senza autorizzazione del Sindaco;
  - e) a chiunque, allorché il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di igiene pubblica, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi la necessità del divieto di ingresso.
2. La circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero può essere consentita nei limiti previsti con ordinanza del Sindaco.

#### **Articolo 92 RITI RELIGIOSI**

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, in onore di un singolo defunto o indistintamente di tutti i defunti, svolti secondo rito della religione cattolica o di qualsiasi confessione religiosa purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni a cui si presume possa partecipare un folto pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

#### **Articolo 93 DIVIETI PARTICOLARI**

1. Nel cimitero è vietato tenere comportamento irriverenti o comunque incompatibili con il rispetto dovuto verso i defunti o con il culto in onore degli stessi da chiunque praticato, ed in particolare:
  - a) fare chiasso, cantare o comunque parlare ad alta voce;

- b) introdurre animali, anche se al guinzaglio o in contenitori, ovvero oggetti non attinenti al culto dei defunti;
  - c) asportare, rimuovere o danneggiare fiori, piante, ornamenti, lapidi o comunque oggetti di proprietà comunale o di privati;
  - d) abbandonare fiori appassiti o comunque rifiuti al di fuori dei contenitori all'uopo predisposti dal Comune;
  - e) accumulare la neve sulle tombe o sui sepolcri;
  - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare con richiesta di elemosina, con la distribuzione di volantini, con l'offerta anche verbale di servizi o beni, con queste, con comportamenti o atti analoghi;
  - g) svolgere riprese fotografiche o cinematografiche o televisive, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se concernenti persone o sepolcri privati, senza l'autorizzazione degli interessati;
  - h) eseguire qualsiasi tipo di lavori senza la prescritta autorizzazione e del concessionario;
  - i) assistere alla esumazione o estumulazione di salme quando ciò sia vietato per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica ovvero quando sia vietato dai parenti più prossimi del defunto.
2. I su citati divieti, se ed in quanto applicabili, possono essere estesi con ordinanza del Sindaco pure sugli spazi ed aree pubblici limitrofi al cimitero comunale.

#### **Articolo 94 LAPIDI E OGGETTI FUNEBRI**

1. Il potere di decidere qualsiasi cosa in ordine alla destinazione del cadavere o della sua sepoltura o chiedere l'autorizzazione per collocare o modificare lapidi o oggetti funebri sulla tomba o sul suo sepolcro compete in ordine prioritario al coniuge, ai figli, ai parenti ascendenti e discendenti in linea retta e in linea collaterale del defunto. In caso di disaccordo tra parenti aventi uguale grado di parentela, prevale la volontà di quello che per primo ne ha fatto richiesta scritta.
2. Sulla lapide devono essere indicati il cognome, il nome e le date di nascita e di morte del defunto sepolto. Per la donna coniugata può essere aggiunto il cognome del marito, a condizione che sia preceduto dalla particella "in".
3. L'iscrizione o la modifica sulla lapide installata in una struttura comunale di una breve epigrafe deve essere autorizzata dal Sindaco. Nella richiesta di una epigrafe in una lingua straniera deve essere riportata la traduzione in lingua italiana.
4. Ad eccezione dei fiori, è vietato utilizzare omaggi, decorazioni e ricordi facilmente deteriorabili e l'impiego come portafiori di barattoli o altri contenitori di recupero.
5. Le fotografie da collocare sulle lapidi devono essere eseguite a smalto.
6. Il Sindaco, in caso di violazione delle norme contenute nel presente articolo può ordinare la rimozione o la modifica per adeguarsi a quanto sopra previsto.

#### **Sezione V SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

##### **CAPO I SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### **Articolo 95 DIRITTO DI PRIVATIVA**

1. Il Comune gestisce con diritto di privativa, in economia, il servizio della illuminazione elettrica votiva nelle strutture comunali e private, sui loculi, sulle cellette-ossari e nicchie cinerarie esistenti nel cimitero comunale.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire, per comprovate esigenze, che il predetto servizio sia esternalizzato in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici.

**Articolo 96**  
**FACOLTA' DEL SERVIZIO**

1. L'utilizzazione del servizio di lampade votive è facoltativa ed è fornito soltanto se richiesto ed ottenuto dall'utente secondo le modalità di seguito disciplinate.
2. Qualora la richiesta di utenza sia fatta per settori o aree non ancora serviti dalla rete di distribuzione, il Comune può riservarsi di accoglierla allorché si raggiunga un congruo numero di richieste di utenze tali da giustificare l'onere finanziario da sopportare.

**Articolo 97**  
**OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di lampade votive fornito da questo Comune consiste nell'assicurare:
  - a) la realizzazione dell'impianto elettrico per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dal contatore generale installato per siffatto servizio sino all'ingresso dell'impianto elettrico di ciascun utente;
  - b) allacciamento del cavo di distribuzione al cavo dell'utente;
  - c) fornitura continuativa dell'energia elettrica per 24 ore al giorno;
  - d) fornitura delle lampade e sostituzione delle stesse se esaurite o fulminate;
  - e) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di conduzione e di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Il costo della lampada esaurita o fulminata sostituita è a carico dell'utente.
3. Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la fornitura di energia elettrica, senza necessità di alcun preavviso, per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.
- 3 *bis*. Il Comune, per il tramite dell'ufficio tecnico, si assicura che tutte le opere elettriche realizzate all'esterno di cappelle o sepolcri siano realizzati conformemente alle norme di legge sulla sicurezza. I collegamenti elettrici dovranno essere interrati o, in caso di comprovate esigenze manutentive e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, mediante cavo elettrico posizionato ad altezza tale da non essere facilmente raggiungibile dai non addetti ai lavori.
4. L'utente non ha diritto ad alcun risarcimento o ristoro qualora le lampade votive rimangano spente nei casi di cui al precedente comma o si fulminano.

**Articolo 98**  
**OBBLIGHI DELL'UTENTE**

1. Tutte le opere elettriche da realizzarsi, conformemente alle norme di legge sulla sicurezza, sui sepolcri o nelle cappelle private devono essere eseguite a cura e spese dell'utente.
2. L'utente privato ha l'onere, al fine di usufruire di tale servizio, di predisporre alla base esterna del sepolcro o della cappella apposita cassetta ove allacciare l'impianto privato alla rete di distribuzione comunale.
3. In ciascuna cappella deve essere installato apposito congegno che interrompa l'erogazione interna di energia elettrica nel caso di corto circuito o altro inconveniente o per eseguire lavori allo stesso impianto elettrico interno.

**Articolo 99**  
**DOMANDA E CONTRATTO DI UTENZA**

1. Al fine di usufruire del servizio di lampade votive, l'interessato deve presentare apposita domanda al Comune o al concessionario del servizio eventualmente esternalizzato, da redigersi su apposito modello distribuito dall'Ufficio Contratti del Comune, da cui si evincano le generalità ed il codice fiscale dell'istante, nonché le strutture e i punti luce da servire.
2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla possibilità tecnica di esecuzione dell'allacciamento ed all'esecuzione secondo le norme di sicurezza vigenti dell'impianto elettrico privato da servire.
3. In caso di accoglimento della domanda è stipulato apposito contratto, da redigersi su modulo predisposto dall'Ufficio Contratti del Comune o dal concessionario del servizio, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di stipulazione, da sottoscrivere dal Dirigente dell'Ufficio Contratti o dal concessionario del servizio e dall'utente.
4. Il contratto si rinnova tacitamente di tre anni in tre anni qualora l'utente non lo disdica almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a.r. o tramite posta certificata e firma certificata

o qualificata o avanzata.

5. L'impianto è attivato entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di utenza.

6. Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito contratto non in regola con i pagamenti della tariffa devono regolarizzare la loro posizione ai sensi del presente regolamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposito invito del Sindaco.
7. L'avvenuto pagamento può essere documentato dall'utente o attraverso la contabilità comunale.

#### **Articolo 100**

##### **TARIFFA**

1. Per ogni lampada votiva l'utente corrisponde la tariffa forfetaria annua determinata, dal competente organo comunale, in modo da tendere al pareggio tra le relative entrate e le spese di installazione e di gestione dell'impianto. Nel caso che il servizio sia esternalizzato, la tariffa é determinata con il contratto di concessione del servizio stipulato con l'aggiudicatario della relativa gara.
2. Oltre alla già menzionata tariffa, sono a carico dell'utente le spese inerenti e conseguenti il relativo contratto, da stipularsi con scrittura privata tra le parti, tra cui un diritto fisso "una tantum" a fondo perduto di importo pari a quello della prima tariffa annua da corrispondere per una lampada.
3. L'utente corrisponde la tariffa annua anticipatamente entro il termine e secondo le modalità all'uopo indicate dal Comune.
4. Prima della stipula del contratto, l'utente versa oltre le spese inerenti e conseguenti il contratto e il diritto "una tantum" di cui all'articolo 95, anche la quota della tariffa rapportata in dodicesimi ai mesi interi ancora da scadere dell'anno in corso.
5. Per il ritardato versamento della tariffa l'utente è tenuto a corrispondere gli interessi passivi nella misura legale.
6. Per il mancato versamento della tariffa entro il prescritto termine o in caso di reiterato ritardo nel versamento, é disposta l'immediata interruzione del servizio e, previa diffida notificata a provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, la riscossione coattiva per mezzo del ruolo di quanto dovuto a titolo di tariffa, di interesse passivi e per la notifica della già menzionata diffida.
7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, qualora l'utente non provveda a seguito della diffida al versamento di quanto dovuto, il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione all'interessato.

#### **Articolo 101**

##### **DIVIETO DI MANOMISSIONE DELL'IMPIANTO**

1. E' fatto assoluto divieto agli utenti, pena l'applicazione una sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a euro venticinque (25,00) e non superiore a euro 500,00 e nei casi gravi o reiterati la risoluzione del contratto, di:
  - utilizzare lampade con vtaggio e/o vtaggio superiore a quelle installate;
  - modificare o manomettere l'impianto elettrico comunale;
  - aggiungere punti luce abusivi;
  - cedere ad altri, sia a titolo oneroso sia gratuito, l'utilizzo dell'energia elettrica;
  - utilizzare l'energia elettrica votive.

#### **Titolo II**

##### **ATTIVITÀ FUNEBRE**

#### **Articolo 102**

##### **ATTIVITÀ FUNEBRE**

1. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private aventi la propria sede legale nel territorio di questo Comune previo rilascio dell'autorizzazione dal Dirigente/responsabile dei servizi demografici. A detta impresa é vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo l'attività attinente alla gestione di strutture di commiato di cui all'articolo 15 (Reg. Puglia 8-2015).

L'attività funebre comprende congiuntamente:

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;

- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti al funerale, su mandato degli aventi diritto;
  - c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità e il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.
  3. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.
  4. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:
    - a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;
    - b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente;
    - c. un responsabile della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa;
    - d. almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;
    - e. il personale di cui alla lettera c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.
  5. I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.
  6. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Dirigente/responsabile dei servizi demografici di questo Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.
  7. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.
  8. L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.
  9. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.
  10. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.
  11. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:
    - a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari.

- b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili a seguito di avvisi pubblicati all'Albo pretorio on-line per almeno 30 giorni. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende aventi sede legale nel territorio di questo Comune, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

12. L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal d.P.R. n. 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.
13. Le associazioni rappresentative della categoria predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

### **Articolo 103**

#### **SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE**

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
2. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 60 giorni.
3. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. I provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sono adottati dal Dirigente/responsabile dei servizi demografici.

### **Articolo 104**

#### **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

1. Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre devono possedere specifico attestato di formazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Regionale della Puglia 11 marzo 2015 n. 8.

### **Articolo 105**

#### **OBBLIGHI DEL PERSONALE COMUNALE**

1. Il personale dei competenti uffici di questo Comune verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle loro strutture.
2. Il personale comunale di cui al comma 1 segnala all'Azienda sanitaria locale ed agli organi di Polizia le inadempienze riscontrate.

### **Titolo III**

#### **CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE**

### **Articolo 106**

#### **COSTRUZIONE DEI CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE**

1. I progetti di costruzione dei nuovi cimiteri o di ampliamento e di quelli esistenti - conformi alle caratteristiche strutturali e funzionali previste dagli articoli 112, 113 e 114 - sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione

della falda idrica. Il progetto della struttura cimiteriale comunale é approvato dal Consiglio comunale.

2. Presso l'Ufficio Tecnico Comunale e presso il competente Servizio Veterinario della ASL é conservata, per ciascun cimitero pubblico o privato esistente nel territorio di questo Comune, una planimetria d'insieme, redatta in conformit  con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e planimetrie di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200.
3. La gi  menzionata planimetria in scala 1/500, predisposta da un tecnico abilitato, deve comprendere le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto di cui all'articolo 112 comma 5.

#### **Articolo 107**

#### **COMPETENZA DEL COMUNE**

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere costruiti nelle aree a tale scopo previste nel Piano Urbanistico Generale del Comune ovvero i relativi progetti di massima sono approvati in variante del gi  menzionato Piano Urbanistico.
2. Il permesso di costruzione e il certificato di agibilit  di una struttura cimiteriale privata sono rilasciati, rispettivamente entro 90 e 60 giorni dalla data di presentazione delle relative istanze, dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL. Per i procedimenti amministrativi attinenti rispettivamente ai gi  menzionati permesso e certificato si applicano le vigenti disposizioni legislative statali, regionali e comunali in materia di ediliz  privata, per quanto compatibili.
3. L'autorizzazione alla gestione di una struttura cimiteriale privata é rilasciata dal Responsabile del SUAP, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL.
4. La gestione del cimitero comunale pu  essere svolta direttamente dal Comune ovvero esternalizzata in conformit  alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
5. Relativamente alla struttura cimiteriale comunale, al Comune compete:
  - a) controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento;
  - b) collaborare con l'eventuale gestore e di concerto con l'ASL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
  - c) individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
  - d) concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
6. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
7. L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunit  e dell'ambiente.

#### **Articolo 108**

#### **COMPETENZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE**

1. Compete all'Area Funzionale "C" del Servizio Veterinario della ASL:
  - a) Il rilascio dei pareri di cui all'art. 25, comma 2, del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015;
  - b) la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti cimiteriali comunali e privati, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno degli stessi impianti e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
  - c) la comminazione delle sanzioni di cui al D.L. vo 1/10/2012 n. 186.

#### **Articolo 109**

#### **COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA COMUNALE**

1. Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento disciplina:
  - a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
  - b) il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;

- c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
  - d) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
  - e) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'ASL;
  - f) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene del Comune, dal presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio comunale;
  - g) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;
  - h) informazione preventiva al Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni da parte degli enti competenti;
  - i) l'onere delle utenze;
  - j) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
  - k) il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell'arco della giornata.
2. Ulteriori competenze del gestore possono essere definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.
  3. Il servizio di custodia del cimitero è articolato nella registrazione, su doppio registro conforme al modello di cui all'allegato XX-7, anche tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:
    - a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
    - b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
    - c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
    - d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
    - e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
    - f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.
  4. Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati in precedenza, all'infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un unico registro ed è conservato, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.
  5. Il gestore chiede al competente Ufficio della Regione Puglia, per il tramite della ASL, la registrazione e/o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.

#### **Articolo 110**

#### **SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI**

1. Le strutture cimiteriali comunali e private sono deputate ad accogliere le spoglie degli animali detti "d'affezione" o "da compagnia", classificate nella "Categoria 1" dei "sottoprodotti" di origine animale non destinati all'alimentazione di cui al Regolamento CE n° 1069/2009, art. 8.
2. Possono essere conferite alle strutture cimiteriali comunali e private esclusivamente le spoglie di animali, ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale.
3. Per la sepoltura nelle strutture comunali e private e per il trasporto delle spoglie animali è prescritta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa di morte con l'esclusione di malattie

infettive e diffusive gravi. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.

4. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'ASL.
5. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.
6. Possono essere offerti a pagamento i seguenti servizi:
  - a) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
  - b) confezionamento feretri;
  - c) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
  - d) disseppellimento degli stessi;
  - e) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
  - f) tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati;
  - g) tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
  - h) estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.I prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati, per la struttura comunale al suo ingresso e sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e per la struttura privata al suo ingresso e sull'eventuale sito web del proprietario.
7. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffusive degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

#### **Articolo 111 TRASPORTO DELLE SPOGLIE ANIMALI**

1. Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Regolamento CE n° 1069/2009 e del Regolamento UE n° 142/2011, delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).
2. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore nero riportante la dizione "sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione".
3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.4, che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffusive degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
4. Qualora il trasporto di spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'Autorità competente regionale, ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia n. 2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. UE 142/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.

5. Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione “prodotto derivato di origine animale di categoria 1”.
6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all’ interno e a cura del cimitero.

#### **Articolo 112**

#### **CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI**

1. Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali e della ASL è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
  - a) la fascia di rispetto;
  - b) le aree di parcheggio;
  - c) gli accessi;
  - d) la viabilità interna;
  - e) la distribuzione dei lotti destinati all’interramento delle spoglie animali;
  - f) gli edifici dei servizi collaterali
2. Alla planimetria è allegata una relazione tecnica dalla quale risultano:
  - a) collocazione urbanistica dell’area complessiva dell’impianto;
  - b) la sua estensione;
  - c) l’orografia;
  - d) la natura fisico chimica del terreno;
  - e) la profondità e la direzione della falda freatica.
3. La distanza minima del confine recintato dell’area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non è inferiore a m. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessino l’area di rispetto di edifici preesistenti.
4. È resa disponibile un’area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all’interno della fascia di rispetto ma comunque all’esterno dell’area cimiteriale, le cui dimensioni non devono essere inferiori al quindici per cento (15%) della complessiva area cimiteriale.
5. L’area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna esterna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.
6. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l’acqua.
7. La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
8. L’intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.
9. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili di ampiezza non inferiore a metri tre (3) e vialetti pedonali tra le fosse di almeno cinquanta (50) centimetri; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell’area destinata al seppellimento.
10. E’ assicurato il superamento delle barriere architettoniche.
11. La struttura dispone, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi sostitutivi.
12. Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento.

#### **Articolo 113**

#### **IMPIANTI E FUNZIONI COLLATERALI**

1. La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:
  - a) aree di seppellimento;
  - b) area per dispersione ceneri;
  - c) cella frigorifera a contenuto plurimo;

- d) colombario - ossario;
  - e) colombario - cinerario;
  - f) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
  - g) eventuale forno inceneritore.
2. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:
- a) ufficio con attesa per il pubblico;
  - b) archivio;
  - c) spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
  - d) servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
  - e) spazio per confezionamento feretri;
  - f) ripostigli e deposito attrezzi.

#### **Articolo 114**

#### **FOSSE DI SEPPELLIMENTO**

1. Il cimitero dispone di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree, se più di una, sono individuate con numeri romani, e distinte per turni di disseppellimento di cui al successivo comma 2, art. 33.
2. Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, sono disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto. L'identificativo della fossa, individuato come sopra, è riportato sul registro delle partite.
3. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.
4. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
5. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali.
6. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con l'identificativo di cui al comma 2 e da una lapide o targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte). Il cippo può essere omissivo qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.)

#### **Articolo 115**

#### **SISTEMA DI SEPPELLIMENTO**

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale.
3. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4, anche se non individualmente e senza targa identificativa.
6. Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

7. In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.
8. Restano invariati gli obblighi di comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.

#### **Articolo 116** **SISTEMA DI INCENERIMENTO**

1. L'incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
2. L'impianto deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n° 1069/2009, con le modalità riportate nella DGR n°2234 del 30/11/2013 e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n° 142/2001(Allegato III capo I e III).
3. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) le spoglie e le parti animali sono incenerite quanto prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;
  - b) l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
  - c) devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
4. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
5. I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.
6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.
7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.lgs. n. 285/1992.
8. Il verbale di avvenuta consegna al proprietario del contenitore delle ceneri e il verbale di dispersione delle ceneri deve essere consegnato in copia al Comune nel cui registro sono annotati gli estremi dell'animale deceduto.

#### **Titolo IV** **NORME VARIE E FINALI**

#### **Articolo 117** **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015, per le violazioni delle disposizioni della Legge Regionale n. 34/2008 e del predetto regolamento regionale, salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel d.lgs. n. 186/2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dal comma 5 dell'art. 15 della L.R. n. 34/2008 (1);
  - b) da € 1.000,00 a € 2.000,00 per violazione di cui agli artt. 10 e 10-bis della L.R. n. 34/2008 (2);
  - c) da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione del comma 3, art. 16 della L.R. n. 34/2008 (3).Per le altre infrazioni:

- d) da € 300,00 a € 600,00 per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Capo II (Norme in materia di attività funerarie) e del Capo III (Formazione personale attività funebre) del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015;
  - e) da € 25,00 a € 500,00 per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Capo V (Cimiteri per animali di affezione) del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015.
2. Le sanzioni di cui alla lettera d) del comma 1 sono introitate da questo Comune. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono introitate dalla Regione Puglia.
  3. Le violazioni delle disposizioni di questo regolamento di natura comunale e delle ordinanze del Sindaco sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
  4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono comminate nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte I, Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, se e in quanto compatibili.
  5. Compete all'Ufficio di Polizia Comunale svolgere, anche su denuncia degli addetti ai servizi cimiteriali o di altri uffici comunali, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari statali, regionali e comunali in materia nonché alla determinazione e comminazione delle rispettive sanzioni pecuniarie amministrative. Onde consentire al servizio finanziario del Comune di gestire contabilmente nella parte delle entrate e nella parte delle uscite le somme rivenienti dalle sanzioni nonché di farne introitare i relativi importi alla Regione Puglia o al Comune, occorre che nei verbali di accertamento delle violazioni siano esattamente indicate le norme della l.r. n. 34/2008 o del regolamento regionale n. 8/2015 o le norme regolamentari di natura comunale violate e l'ente destinatario delle somme corrisposte dai contravvenzionati.

**(1) l.r. n. 34/2008: Art. 15 - (Attività funebre)**

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
  - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
  - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito regolamento comunale.
4. I comuni emanano i regolamenti di cui al comma 3 nel rispetto dei principi igienico-sanitari vigenti, delle disposizioni comunitarie e nazionali regolanti la materia e delle norme relative al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
5. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
  - a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
  - b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;
  - c) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte;
  - d) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.
6. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

**(2) l.r. n. 34/2008 - Art. 10 (1) - (Trasporto di salma)**

1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all'articolo 17. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.
2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso,

attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Il trasporto delle salme è a pagamento, salvo casi particolari disciplinati dai regolamenti comunali di cui all'art. 7.
6. L'addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità dell'addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.

(1) articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 25.2.2010, n. 4

(2) **l.r. n. 34/2008 - Art. 10 bis - (Trasporto di cadavere)** (1)

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.
2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.
3. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dal d.p.r. 285/1990.
4. Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo.
5. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990.
6. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del d.p.r. 285/1990, nonché dall'articolo 15 della presente legge.
7. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:
  - a) l'identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corri
  - b) sponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
  - c) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal d.p.r. 285/1990;
  - d) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.
8. L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità del sigillo.
9. Per il trasporto all'estero del cadavere tutte le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla ASL del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990.

(1) articolo introdotto dall'art. 35 della L.R. 25.2.2010, n. 4

(3) **L. r. n. 34/2008 - Art. 16, comma 3 - Attività di vigilanza**

3. Colui che, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune stesso, fatta salva la denuncia all'autorità competente e l'applicazione delle

sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

**Articolo 118**  
**NORME TRANSITORIE**  
**EX ART. 36 REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA N. 8/2015**

1. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data (27.4.2015) di entrata in vigore del presente regolamento, entro centottanta giorni (24.10.2015) devono adeguare i requisiti di cui al presente articolo ed entro diciotto mesi (27.10.2017) ai requisiti formativi previsti per i dipendenti.
2. Per le strutture cimiteriali per animali d'affezione già in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, e previsto un periodo di mesi sei (fino al 27.10.2015), a partire da tale data (27.4.2015), per l'adeguamento funzionale-amministrativo. L'adeguamento strutturale a quanto richiesto dal presente atto, dovrà avvenire entro due anni (27.4.2017) dalla sua entrata in vigore (27.4.2015), pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di revoca di autorizzazione, il Comune predisporrà gli interventi per il trasferimento, in strutture autorizzate, delle spoglie degli animali presenti e per la bonifica dell'area, con spese a carico del gestore inadempiente.

**Articolo 119**  
**RINVIO ALLE FONTI DI DIRITTO STATALI E REGIONALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali attinenti le materie di cui trattasi.
2. Le disposizioni del presente regolamento devono essere disapplicate, senza la necessità di adottare alcun provvedimento, qualora le stesse risultino contrastanti con le vigenti fonti di diritto statali e regionali e con le loro successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 120**  
**PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento e le sue successive modificazioni sono conservati nella raccolta generale dei regolamenti comunali e pubblicati in via permanente sul sito web istituzionale di questo Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".
2. Copia del presente regolamento è trasmessa ai Dirigenti degli Uffici comunali aventi competenza in materia e al Dirigente del Servizio di Igiene dell'ASL. Una copia è tenuta presso l'ufficio del custode del cimitero.
3. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando soltanto i costi di riproduzione integrale o parziale, secondo le norme dettate dall'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti comunali.

**Articolo 121**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entro in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con cui è stato approvato. Nella stessa data cessa di avere efficacia il precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 06.04.2021.



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Affari Generale e Polizia Locale”

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di novembre, giusta convocazione inviata con nota 25450 del 14.11.2024, regolarmente notificata agli interessati, alle ore 12,50 sono presenti i componenti Vergallo Franco, Tomaselli Francesca, Salamida Anna Giovanna, Tarantino Antonio Simone.

Si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno che è:

1) Approvazione Regolamento comunale per la disciplina delle attività necroscopiche, cimiteriali, funebri e di polizia mortuaria.

Il Presidente apre la discussione del punto.

Si passa alla votazione del punto

Favorevoli: 4 (Vergallo, Salamida, Tarantino e Tomaselli)

La riunione termina alle ore 13.10.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

*Tarantino Antonio Simone*  
*F. Vergallo*  
*Francesca Tomaselli*  
*Anna Salamida*



**VERBALE DI DISPERSIONE DELLE CENERI**

Io sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
il ..... in caricato/a della dispersione in qualità di .....,  
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle  
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28.12./2000), ai sensi e  
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000);

**DICHIARO**

che oggi ..... alle ore ..... presso (*indicare area*) .....  
.....  
sono state disperse dal/dalla signor/a (*nome e cognome*) .....  
nato a ..... il ..... residente in .....  
alla Via ....., n. ...., le ceneri provenienti dalla cremazione della salma di  
(*cognome e nome*) ..... nato a .....  
il ..... deceduto/a nel Comune di ..... in data .....  
Eventuali altre annotazioni .....  
.....

**DICHIARO**

Al fine di evitare l'abbandono in natura dell'urna vuota, la stessa sarà:

- trattenuta e conservata dai familiari
- smaltita secondo gli obblighi di legge dai familiari
- consegnata presso gli uffici siti nel cimitero di ..... previa asportazione della  
targhetta e presentazione del presente verbale.

Il presente verbale viene redatto in triplice copia che si provvederà a consegnarle una agli atti d'ufficio  
dell'impresa, una consegnata al Comune di ....., la terza a chi ha richiesto la dispersione.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti  
saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale  
la presente dichiarazione é resa.

....., data .....

L'incaricato

.....

## L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Vista l'istanza prodotta in data ..... dal/dalla sig./ra .....  
nato/a a ..... il ..... cittadinanza .....  
residente in ..... alla Via..... n. ....,  
diretta al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e  
alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri del defunto:

cognome e nome ..... nato a .....  
il ..... cittadinanza ..... già residente in vita a .....  
in Via ..... n. .... cod. fiscale .....

deceduto nel Comune di ..... in data ..... alle ore .....

Vista la documentazione prodotta relativa alla manifestazione di volontà del defunto/degli aventi titolo  
diretta alla cremazione e alla successiva destinazione delle ceneri;

Visto il certificato medico della A.S.L. che nulla osta alla cremazione;

### AUTORIZZA

**la cremazione del cadavere/dei resti mortali** .....  
come sopra generalizzato, presso il crematorio sito nel Comune di .....  
con successivo trasferimento delle ceneri nel Comune di .....previa sosta  
per le esequie religiose presso la chiesa di ..... in .....,  
per essere destinate a<sup>(1)</sup> :

- affidamento personale** a ..... nato a ..... il .....  
documento di riconoscimento tipo <sup>(2)</sup> ..... n. .... rilasciato da  
..... il ....., che specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la  
propria abitazione privata sita in ..... alla Via ..... n. ....  
sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione;
- Dispersione** che sarà effettuata <sup>(5)</sup>, come da apposito verbale che sarà redatto nella circostanza.
- a.  nell'area definita all'interno del cimitero di .....
- b.  in area privata fuori dai centri abitati sita in .....
- c.  in natura, e specificamente in <sup>(3)</sup> :  
 mare  lago  fiume  aria .....
- Seppellimento** nel cimitero comunale di ..... ove verranno :  
 interrate  tumulate

....., data .....

L'Ufficiale di Stato Civile

.....

---

(1) Il richiedente allega copia del proprio documento di riconoscimento

(2) Indicare gli estremi del documento di riconoscimento dell'affidatario

(3) Indicare la località

logo ASL  
  
Azienda Sanitaria Locale  
.....



**Certificato a.3**

Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.O.T. ....

**IL MEDICO NECROSCOPO**

Vista la richiesta presentata da ....., nato a ..... il .....,  
in qualità di ....., di sottoporre a cremazione il cadavere di .....  
....., deceduto in questo Comune in data..... alle ore .....  
per .....

Visto l'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria d.P.R. 10.9.1990, n. 285;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 30.3.2001, n. 130;

Visto<sup>(1)</sup>:

- la scheda di morte ISTAT redatta dal dr. .... in data .....  
dalla quale si esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
- quanto riportato nel registro delle cause di morte agli atti di quest'Ufficio, relativamente alla causa di  
morte del del predetto defunto che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
- il nulla osta rilasciato dalla competente Autorità Giudiziaria in data .....

**CERTIFICA**

che il cadavere di ..... può essere cremato , salvo il rilascio dell'autorizzazione  
di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. n. 285/1990.

Si dà atto che<sup>(1)</sup>:

- é stato effettuato il prelievo di formazioni pilifere di cui all'art. 10 del Regolamento Regionale di  
attuazione della L.R. n. 34/2008;
- non é stato effettuato il prelievo di formazioni pilifere di cui all'art. 10 del Regolamento Regionale di  
attuazione della L.R. n. 34/2008, in quanto .....
- il cadavere non é portatore di pacemaker;
- il cadavere era portatore di pacemaker e questo é stato rimosso, come risulta da attestazione a firma di  
.....

rilasciato a ....., il .....

**IL MEDICO NECROSCOPO <sup>(2)</sup>**

.....

(1) barrare la voce che interessa

(2) timbro e firma leggibile del medico



**CONFERIMENTO MANDATO DI SERVIZIO FUNEBRE**

Il sottoscritto (cognome e nome) .....  
nato a ..... in data ..... e residente in .....  
alla Via ..... n. ...., rec. telefonico .....  
codice fiscale ..... documento d'identità .....  
n. .... rilasciato da ..... in data .....,  
in qualità di (1) ..... del/della defunto/a:

Nome ..... e Cognome .....
cittadinanza ..... deceduto/a alle ore ..... del giorno .....
presso .....
nato a ..... il ..... (documento d'identificazione: tipo ..... n. ....) e residente in ..... alla Via .....
paternità ..... maternità .....
professione ..... stato civile:
– celibe/nubile
– coniugato/a con ..... in data ..... nato/a a ..... il ....., residente in ..... alla Via .....
– separato/a legalmente in data ..... da ..... nato a ..... il ..... e residente in ..... alla Via .....
– vedovo/a di ..... nato/a a ..... il ..... deceduto/a in data ..... a .....

incarico la Ditta ..... con sede legale in .....  
alla Via ....., n. ...., p. IVA .....  
ad espletare le pratiche e ad anticipare, a mio nome e per mio conto, tutte le spese relative  
all'organizzazione del servizio funebre per la suddetta salma, attendendovi a quanto stabilito nel preventivo  
richiestoVi. In particolare:

Il trasporto funebre avrà inizio il giorno ..... alle ore ..... con partenza da .....  
Via ..... n. .... con sosta alle ore ..... presso .....  
per svolgimento del rito religioso/civile a destinazione finale al cimitero di .....  
la salma é destinata a essere :

- inumata nel suindicato cimitero
- tumulata in struttura già esistente <sup>(1)</sup> .....
- tumulata in sepoltura da prenotare, per la quale diamo specifico mandato alla predetta ditta
- preventivamente cremata presso l'ara di .....

Vogliate far intestare la fattura e/o ogni certificazione fiscale inerente il funerale commissionatoVi a:

al sottoscritto, i cui dati sono sopra riportati; *ovvero alla persona di seguito indicata*

Cognome e nome .....

nato a ..... in data ..... e residente in .....

alla Via ..... n. ...., rec. telefonico .....

codice fiscale .....

Si autorizza il trattamento dei sopra riportati dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente ai fini del servizio funebre sopra commissionato.

....., lì .....

In fede

.....

Per accettazione.

L'Impresa .....

Licenza di P.S. n. .... del ..... Autorizzazione amministrativa n. .... del .....

partita IVA ..... codice fiscale n. ....

....., lì .....

In fede

.....

---

(1) Indicare una delle seguenti qualità: coniuge, figlio/a, parente, affine, convivente, delegato da un congiunto, persona informata del decesso.

## Fonti di diritto

### comunitarie

- ✓ **Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011** "Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera"
- ✓ **Regolamento(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009** "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano"

### statali

- ✓ **Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265** "Testo unico delle leggi sanitarie"
- ✓ **Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320** "Regolamento di polizia veterinaria"
- ✓ **Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285** "Regolamento di polizia mortuaria"
- ✓ **Circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998**
- ✓ **Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285** "Nuovo codice della strada"
- ✓ **Legge 29 dicembre 1993, n. 578** "Norme per l'accertamento e la certificazione della morte."
- ✓ **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- ✓ **Legge 30 marzo 2001, n. 130** "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- ✓ **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003** "Recepimento dell'accordo Stato-Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"
- ✓ **Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254** "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- ✓ **Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2006, n. 396** "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"
- ✓ **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

### della Regione Puglia

- ✓ **Legge regionale 30 novembre 2000, n. 21** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria"
- ✓ **Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34** "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri"
- ✓ **Delibera della Giunta Regionale n. 2234 del 30 novembre 2013** "Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni, Le Province Autonome e le Autonomie Locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Regolamento CE n. 1069/09."
- ✓ **Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8** "Regolamento regionale in materia di Polizia mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione"



**modello-tipo b.1**

## **Dichiarazione di morte**

Al signor Ufficiale dello Stato Civile

del Comune di .....

Il sottoscritto (*cognome e nome*) .....

nato a ..... in data .....

residente in ..... alla Via ..... n. ....

in qualità di (1) .....

**dichiara, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del d.P.R. 3.11.2000, n. 396, il decesso di**

cognome e nome del defunto .....

Sesso .....

Comune, indirizzo e luogo del decesso .....

.....

deceduto in data ..... alle ore .....

luogo e data di nascita del defunto .....

cittadinanza .....

Comune di residenza del defunto .....

alla via/piazza ..... n. ....

cognome e nome del coniuge .....

luogo e data di nascita .....

Comune di residenza del coniuge .....

alla via/piazza ..... n. ....

indicare se il defunto fosse vedovo o divorziato .....

(luogo e data della dichiarazione) .....

firma del dichiarante

.....

(1) Indicare una delle seguenti qualità: coniuge, figlio/a, parente, affine, convivente, delegato da un congiunto, persona informata del decesso.

logo ASL  
  
Azienda Sanitaria Locale  
.....



**Certificato a.2**

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
U.O.T. ....

Presidio Ospedaliero di  
.....

**Certificato necroscopico**  
(art. 4 d.P.R. 10.9.1990, n. 285))

Il sottoscritto dr. ...., in qualità di medico necroscopico della ASL .....,  
certifica di aver personalmente accertato la realtà della morte di .....,  
nato a ..... il ....., cittadinanza .....,  
residente in vita in ..... alla Via/Piazza ..... n. ....,  
identificato mediante .....

L'accertamento della realtà della morte é stato effettuato in data ..... alle ore ..... presso  
..... mediante: .....

- rilievo diretto fenomeni abiotici
- accertamento E.C.G. protratto per non meno di 20 minuti
- accertamento morte cerebrale ex D.M. 11.4.2008
- evidenza di decapitazione o maciullamento

Il decesso sulla scorta delle notizie assunte/desunte<sup>(1)</sup> da .....  
si é verificato in data ..... alle ore ..... presso .....

- Non sussistono
- Sussistono le previsioni di cui all'art. 10 d.P.R. n. 285/1990 (decesso per malattia infettiva-diffusiva/segni di iniziale putrefazione/altra ragioni di natura igienico-sanitaria<sup>(1)</sup>) e si dispongono le seguenti prescrizioni:  
.....  
.....

La chiusura in cassa potrà essere effettuata non prima di ..... ore dal decesso.

Il seppellimento avverrà previo rilascio dell'autorizzazione da parte:

- dall'Ufficiale di Stato Civile (art. 6 del d.P.R. n. 285/1990)
- dall'Autorità Giudiziaria (art. 5 del d.P.R. n. 285/1990).

Si segnalano i seguenti dati circa la somministrazione in vita di nuclidi radioattivi .....  
..... e si prescrivono le seguenti disposizioni (art. 15 del d.P.R. n. 285/1990)  
.....  
.....

Rilasciato a ..... il .....

IL MEDICO NECROSCOPO<sup>(2)</sup>  
.....

-----

(1) Barrare la voce che non interessa - (2) Timbro e firma leggibile del medico



**modello-tipo b.5**

**Identificazione di cadavere e chiusura del feretro**

*(art. 10-bis, comma 7, L.R. n. 34/2008)*

Il sottoscritto/a .....  
nato a ..... in data ....., residente in (c.a.p. ....)  
..... alla Via ..... n. ....,  
documento di riconoscimento tipo ..... n. ....  
rilasciato da ..... in data .....,  
in qualità di <sup>(2)</sup> ..... ovvero  
dell'impresa di onoranze funebri .....  
con sede legale in ..... alla Via ..... n. ....

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere di :  
cognome e nome del defunto .....  
nato a ..... il ..... cittadinanza .....  
abitante in vita a ..... in Via ..... n. ....  
cod. fiscale .....

Il decesso é avvenuto nel Comune di ..... in data ..... alle ore .....

Il trasporto avverrà da <sup>(3)</sup> ..... a <sup>(4)</sup> .....  
sito/a nel Comune di ..... alla via/piazza ..... n. ....  
previa sosta per le esequie religiose presso la chiesa di ..... in .....  
ad opera dell'impresa di onoranze funebri .....  
con sede legale nel Comune di .....  
alla via/piazza ..... n. ....  
tramite il veicolo tipo ..... targato .....  
condotto dal/la sig./ra ..... accompagnato dai necrofori :  
1. .... 2. ....  
3. .... 4. ....  
(luogo e data della dichiarazione) .....

Il richiedente

**COMUNE DI .....**

Il dirigente/funzionario/responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile, vista la su riportata richiesta,  
**AUTORIZZA**

il trasporto del cadavere del su individuato .....  
da ..... a .....  
previa sosta presso .....  
da parte dell'impresa di onoranze funebri .....  
con il veicolo tipo ..... targato ..... condotto da .....  
e accompagnato dai necrofori sopra individuati.

**N.B.** Il veicolo che trasporta il feretro può raggiungere il luogo finale di destinazione anche senza l'accompagnamento dei necrofori, purché ad accoglierlo ci sia un adeguato numero di operai per le necessarie operazioni.

(luogo e data dell'autorizzazione) .....

**Il Responsabile del servizio/ufficio**

.....

- 
- (1) Familiare o avente titolo. Il richiedente deve allegare copia del proprio documento di riconoscimento.
  - (2) Indicare il grado di parentela o titolo a richiedere il trasporto.
  - (3) Indicare il luogo di partenza del cadavere.
  - (4) Indicare il luogo di destinazione del cadavere.

logo ASL  
  
Azienda Sanitaria Locale  
.....



**Certificato a.1**

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
U.O.T. ....

Presidio Ospedaliero di  
.....

**Certificazione medica per il trasporto di salma**  
(art. 10 L.R. n. 34/2008)

Il sottoscritto **medico curante** dr./d.ssa <sup>(1)</sup> .....,  
dipendente/convenzionato con la su citata ASL,

**DICHIARA**

che il/la sig./sig.ra .....  
nato/a a ..... il ..... cittadinanza .....  
residente in vita a ..... in Via ..... n. ....  
stato civile ..... coniugato/a con .....  
identificato con ..... n. .... rilasciato da .....  
il .....

**E' DECEDUTO**

il giorno ..... alle ore ..... presso .....  
.....

**LA SALMA PUO' ESSERE TRASPORTATA**

senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasporto, come da richiesta dei familiari acquisita agli atti, sarà effettuato presso:

- Abitazione privata in Via ..... n. .... a .....
- Obitorio sito in Via ..... a .....
- Struttura per il commiato sita in Via ..... a .....
- Luogo di culto idoneo sito in Via ..... a .....
- Servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private in Via .....  
..... a .....

....., lì .....

**Il Medico**

.....

**Note per la compilazione:**

(1) Questa parte del modello va compilato a cura del medico curante, dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso.

## DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA FUNEBRE

Il sottoscritto <sup>(2)</sup> ..... nella sua qualità di **titolare/responsabile della conduzione dell'impresa funebre** .....  
con sede a ..... alla Via ..... n. ....,  
autorizzazione n. .... del ..... rilasciata dal Comune di .....,  
vista la richiesta di trasferimento della salma sopra indicata, effettuata dal sig. ....  
....., in qualità di avente titolo,

### DICHIARA

- che il trasporto avverrà in data ..... alle ore ..... a mezzo di autofunebre targata ..... condotta da .....
- che il trasporto della salma del/la defunto/a suddetto/a é effettuato conformemente alle prescrizioni previste dall'art. 10 della L.R. n. 34/2008 con la salma riposta in contenitore non sigillato;
- che la salma sarà posta in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita come stabilito dall'art. 10, comma 4, della L.R. n. 34/2008.

....., lì .....

**Il dichiarante**

.....

---

#### Note per la compilazione:

(1) Questa parte del modello va compilato a cura del titolare o responsabile dell'impresa funebre.

(2) L'addetto al trasporto deve inviare il modulo a mezzo fax, e-mail o servizio postale al Comune ove é avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle AA.SS.LL. competenti per territorio.

(3) Il responsabile dell'obitorio, della struttura del commiato o del servizio mortuario deve dare notizia della ricezione della salma al Comune ove é avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle AA.SS.LL. competenti per territorio; per il trasferimento presso l'abitazione privata o luogo di culto, i predetti adempimenti sono a carico dell'impresa funebre.



**Richiesta e autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d'affezione**

Il/La sig./ra ..... nato/a a.....  
in data ....., cittadinanza .....residente in .....  
alla Via ..... n. ...., codice fiscale .....  
in qualità di <sup>(2)</sup> ..... di possessore delle spoglie dell'animale <sup>(1)</sup> .....  
..... identificato con <sup>(2)</sup> ..... di taglia <sup>(3)</sup> .....  
e peso di circa Kg. .... ne chiede l'autorizzazione al trasporto per la sepoltura presso <sup>(4)</sup> .....  
..... sito nel Comune di ....., inoltre

**DICHIARA**

che l'animale di cui innanzi :

- non ha morsicato persone o altri animali nei dieci giorni precedenti la morte <sup>(5)</sup>
- non é stato morsicato da animali sconosciuti negli ultimi mesi <sup>(6)</sup>

....., lì .....

**Il proprietario**

.....

=====

**Il sottoscritto medico veterinario** ..... iscritto all'Ordine della Provincia di  
..... n. d'iscrizione .....

Vista la su riportata richiesta e accertata l'identità del su generalizzato richiedente attraverso il documento di  
riconoscimento tipo <sup>(1)</sup> ..... n. .... rilasciato da  
..... in data .....

**autorizza**

il trasporto da ..... a .....  
per la sepoltura delle spoglie dell'animale sopra specificato.

....., lì .....

**Il medico veterinario (timbro)**

.....

=====

**Spazio riservato alla struttura di destinazione**

Le spoglie del su indicato animale é stata accolta in data ..... nell'area di sepoltura per animali di  
.....

....., lì .....

**Il gestore**

.....

\_\_\_\_\_

**Note per la compilazione**

- (1) Indicare la specie animale (es. gatto, cane, etc.) - (2) N. di identificazione (tatuaggio, microchip), se presente
- (3) Indicare se la taglia é: piccola, media o grossa - (4) Indicare la denominazione dell'area di sepoltura
- (5) Solo in caso di mammifero



**modello-tipo b.2**

**Avviso di morte**

Al signor Ufficiale dello Stato Civile

del Comune di .....

Il sottoscritto (*cognome e nome*) .....

nato a ..... in data .....

residente in ..... alla Via ..... n. ....

in qualità di (1) .....

**dichiara, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del d.P.R. 3.11.2000, n. 396, il decesso di**

cognome e nome del defunto .....

sexso .....

Comune, indirizzo e luogo del decesso<sup>(2)</sup> .....

data del decesso.. ..... alle ore .....

luogo e data di nascita del defunto .....

cittadinanza .....

Comune di residenza del defunto .....

alla via/piazza ..... n. ....

cognome e nome del coniuge .....

luogo e data di nascita del coniuge .....

Comune di residenza del coniuge<sup>(3)</sup> .....

alla via/piazza ..... n. ....

indicare se il defunto fosse vedovo o divorziato .....

(luogo e data della dichiarazione) .....

firma del dichiarante

.....

(1) direttore della struttura o suo delegato

(2) indicare il Comune, l'indirizzo e il luogo preciso della morte

(3) indicare le generalità del coniuge anche nel caso in cui il defunto fosse vedovo o divorziato



marca  
da  
bollo

**modello-tipo b.4**

**Istanza di rilascio di autorizzazione al trasporto di cadavere**  
(art. 10-bis, comma 1, L.R. n. 34/2008)

Al Comune di .....

Il sottoscritto/a <sup>(1)</sup> .....  
nato a ..... in data ....., residente in (c.a.p. ....)  
..... alla Via ..... n. ....,  
documento di riconoscimento tipo ..... n. ....  
rilasciato da ..... in data .....,  
in qualità di <sup>(2)</sup> ..... ovvero  
dell'impresa di onoranze funebri .....  
con sede legale in ..... alla Via ..... n. ....

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere di :  
cognome e nome del defunto .....  
nato a ..... il ..... cittadinanza .....  
abitante in vita a ..... in Via ..... n. ....  
cod. fiscale .....

Il decesso é avvenuto nel Comune di ..... in data ..... alle ore .....

Il trasporto avverrà da <sup>(3)</sup> ..... a <sup>(4)</sup> .....  
sito/a nel Comune di ..... alla via/piazza ..... n. ....  
previa sosta per le esequie religiose presso la chiesa di ..... in .....  
ad opera dell'impresa di onoranze funebri .....  
con sede legale nel Comune di .....  
alla via/piazza ..... n. ....  
tramite il veicolo tipo ..... targato .....  
condotto dal/la sig./ra ..... accompagnato dai necrofori :  
1. .... 2. ....  
3. .... 4. ....  
(luogo e data della dichiarazione) .....

Il richiedente

COMUNE DI .....

Il dirigente/funzionario/responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile, vista la su riportata richiesta,

**AUTORIZZA**

il trasporto del cadavere del su individuato .....

da ..... a .....

previa sosta presso .....

da parte dell'impresa di onoranze funebri .....

con il veicolo tipo ..... targato ..... condotto da .....

e accompagnato dai necrofori sopra individuati.

**N.B.** Il veicolo che trasporta il feretro può raggiungere il luogo finale di destinazione anche senza l'accompagnamento dei necrofori, purché ad accoglierlo ci sia un adeguato numero di operai per le necessarie operazioni.

(luogo e data dell'autorizzazione) .....

**Il Responsabile del servizio/ufficio**

.....

- 
- (1) Familiare o avente titolo. Il richiedente deve allegare copia del proprio documento di riconoscimento.
  - (2) Indicare il grado di parentela o titolo a richiedere il trasporto.
  - (3) Indicare il luogo di partenza del cadavere.
  - (4) Indicare il luogo di destinazione del cadavere.



marca  
da  
bollo

**modello-tipo b.7**

**Modulo per autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali,  
al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri**  
*(art. 12, comma 1, art. 13, commi 1-3, L.R. n. 34/2008)*

**COMUNE DI .....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/UFFICIO**

Vista l'istanza prodotta in data ..... dal sig./ra .....  
nato/a a ..... il ..... cittadinanza .....  
residente in ..... alla Via..... n. ....,  
diretta al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e  
alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri del defunto:  
cognome e nome ..... nato a .....  
il ..... cittadinanza ..... già residente in vita a .....  
in Via ..... n. .... cod. fiscale .....  
deceduto nel Comune di ..... in data ..... alle ore .....

**AUTORIZZA**

**il trasporto del/dei cadavere/resti mortali di .....**  
come sopra generalizzato, dal Comune di ..... al crematorio sito nel  
Comune di ..... previa sosta per le esequie religiose presso la chiesa di .....  
..... in ....., a cura dell'impresa di onoranze funebri  
..... di .....,  
con sede legale nel Comune di .....  
alla via/piazza ..... n. ....  
tramite il veicolo tipo ..... targato .....  
condotto dal/la sig./ra ..... accompagnato dai necrofori :  
1. .... 2. ....  
3. .... 4. ....

**N.B.** il veicolo che trasporta il feretro può raggiungere il luogo finale di destinazione anche senza l'accompagnamento  
degli altri necrofori, purché ad accoglierlo ci sia un adeguato numero di operai per le necessarie operazioni.

....., data .....

Il Responsabile del Servizio/Ufficio

.....

## L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Vista l'istanza prodotta in data ..... dal/dalla sig./ra .....  
nato/a a ..... il ..... cittadinanza .....  
residente in ..... alla Via..... n. ....,  
diretta al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e  
alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri del defunto:

cognome e nome ..... nato a .....  
il ..... cittadinanza ..... già residente in vita a .....  
in Via ..... n. .... cod. fiscale .....

deceduto nel Comune di ..... in data ..... alle ore .....

Vista la documentazione prodotta relativa alla manifestazione di volontà del defunto/degli aventi titolo  
diretta alla cremazione e alla successiva destinazione delle ceneri;

Visto il certificato medico della A.S.L. che nulla osta alla cremazione;

### AUTORIZZA

**la cremazione del cadavere/dei resti mortali** .....  
come sopra generalizzato, presso il crematorio sito nel Comune di .....  
con successivo trasferimento delle ceneri nel Comune di .....previa sosta  
per le esequie religiose presso la chiesa di ..... in .....,  
per essere destinate a<sup>(1)</sup> :

- affidamento personale** a ..... nato a ..... il .....  
documento di riconoscimento tipo <sup>(2)</sup> ..... n. .... rilasciato da  
..... il ....., che specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la  
propria abitazione privata sita in ..... alla Via ..... n. ....  
sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione;
- Dispersione** che sarà effettuata <sup>(5)</sup>, come da apposito verbale che sarà redatto nella circostanza.
- a.  nell'area definita all'interno del cimitero di .....
- b.  in area privata fuori dai centri abitati sita in .....
- c.  in natura, e specificamente in <sup>(3)</sup> :  
 mare  lago  fiume  aria .....
- Seppellimento** nel cimitero comunale di ..... ove verranno :  
 interrate  tumulate

....., data .....

L'Ufficiale di Stato Civile

.....

---

(1) Il richiedente allega copia del proprio documento di riconoscimento

(2) Indicare gli estremi del documento di riconoscimento dell'affidatario

(3) Indicare la località

logo ASL  
Azienda Sanitaria Locale  
.....



**Certificato a.4**

**CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRASPORTO DI ANIMALI D'AFFEZIONE MORTI**

COMUNE DI ..... A.S.L. .... N. Certificato .....

Proprietario/Detentore:  
Comune-Provincia-Località:

PRIVATO  ALLEVAMENTO  SPOGLIE ANIMALI ABBANDONATI

**IDENTIFICAZIONE DEL/DEGLI ANIMALE/I**

n.	specie	razza	peso kg.	sexo	data nascita	microchip/tatuaggio
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	__/__/__	
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	__/__/__	
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	__/__/__	

MORTO/I  ABBATTUTO/I D'URGENZA  ABBANDONATO/I

stabilendo quale probabile causa di morte .....

Ai sensi del Reg. CE 1060/2009, si dispone per l'invio a :

Inceneritore  Impianto di trasformazione  Impianto di transito  Sotterramento\*

\* In caso di sotterramento, si esclude la presenza di malattie infettive e diffuse gravi.

....., li .....

**IL VETERINARIO**  
timbro (o nome e cognome) e firma

Si dichiara che il/i capo/i sopradescritto/i é/sono pervenuto/i in data ..... presso:

Inceneritore  Impianto di trasformazione  Impianto di transito\*  Cimitero per animali d'affezione

Ditta:  
Comune-Provincia-Località:

a mezzo trasportatore:

Ditta:  
Comune-Provincia-Località:

**Il Responsabile dell'impianto di destinazione**  
.....

4 copie: 1 Veterinario di provenienza - 1 impianto di destinazione  
1 ASL di provenienza - 1 Proprietario/detentore



marca  
da  
bollo

**modello-tipo b.6**

**Richiesta dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali,  
al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri**  
(art. 12, comma 1, art. 13, commi 1-3, L.R. n. 34/2008)

Al Comune di .....

Il sottoscritto/a <sup>(1)</sup> .....  
nato a ..... in data ....., residente in (c.a.p. ....)  
..... alla Via ..... n. ....,  
documento di riconoscimento tipo <sup>(1)</sup> ..... n.  
..... rilasciato da ..... in data  
.....,

in qualità di <sup>(2)</sup> ....., in considerazione della manifestazione di volontà del defunto  
o degli aventi titolo di essere cremato e della successiva destinazione delle ceneri, come risulta dai seguenti  
atti e documenti allegati <sup>(3)</sup>:

- disposizione testamentaria del defunto
- volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione
- dichiarazione resa dal coniuge
- volontà del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74. 75.76 e 77 del Cod.Civ. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di loro;

**CHIEDE**

**il rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali,  
al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri del defunto :**

cognome e nome del defunto .....  
nato a ..... il ..... cittadinanza .....  
già residente in vita a ..... in Via ..... n. ....  
cod. fiscale ..... deceduto nel Comune di .....  
in data ..... alle ore .....

Il cadavere sarà trasportato dal Comune di ..... al crematorio sito nel Comune  
di ....., previa sosta per le esequie religiose presso la chiesa di .....  
..... in ....., a cura dell'impresa di onoranze funebri  
..... di .....,  
con sede legale nel Comune di .....  
alla via/piazza ..... n. ....

tramite il veicolo tipo ..... targato .....

condotto dal/la sig./ra ..... accompagnato dai necrofori :

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

La cremazione sarà effettuata presso il crematorio sito nel Comune di .....

con successivo trasferimento delle ceneri nel Comune di ..... per essere destinata a <sup>(4)</sup>:

**affidamento personale** a ..... nato a ..... il .....  
documento di riconoscimento tipo <sup>(1)</sup> ..... n. .... rilasciato da  
..... il ....., che specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la  
propria abitazione privata sita in ..... alla Via ..... n. ....  
sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione;

**Dispersione** che sarà effettuata <sup>(5)</sup>, come da apposito verbale che sarà redatto nella circostanza.

a.  nell'area definita all'interno del cimitero di .....

b.  in area privata fuori dai centri abitati sita in .....

c.  in natura, e specificamente in <sup>(6)</sup> :

mare

lago

fiume

aria .....

**Seppellimento** nel cimitero comunale di ..... ove verranno :

interrate

tumulate

(luogo e data della dichiarazione) .....

Il richiedente

.....

---

(1) Il richiedente allega copia del proprio documento di riconoscimento

(2) Indicare il grado di parentela o titolo legittimante a richiedere il trasporto

(3) Allegare la documentazione, in originale o in copia autenticata, da cui si evince la volontà del defunto

(4) Barrare e completare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando

(5) Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, é indicato dall'avente diritto

(6) Specificare la località

**COMUNE DI ▼**

Provincia di ▼

*(modello del registro per la cremazione)***REGISTRO PER LA CREMAZIONE DEI RESIDENTI**

(art. 11, comma 1, Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015)

**ELENCO ALFABETICO DELLE PERSONE RESIDENTI  
CHE HANNO ESPRESSO LA VOLONTÀ DI ESSERE CREMATI***\*(fare collegamento con ciascuna scheda, ai fini di una celere ricerca della stessa)*

<b>PERSONE DA CREMARE O CREMATE</b>		<b>scheda reg. n. ▼/201▼*</b>
<i><b>cognome e nome</b></i>	<i><b>luogo e data di nascita</b></i>	
<b>A</b>		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		

<b>F</b>		
<b>G</b>		
<b>H</b>		
<b>I</b>		
<b>J</b>		
<b>K</b>		
<b>L</b>		
<b>M</b>		
<b>N</b>		
<b>O</b>		

<b>P</b>		
<b>Q</b>		
<b>R</b>		
<b>S</b>		
<b>T</b>		
<b>U</b>		
<b>V</b>		
<b>W</b>		
<b>Z</b>		

ANNO 20▼

scheda reg. n. ▼ /20▼			
<b>dati dell'atto di volontà della persona interessata alla cremazione</b>			
<i>cognome</i>		<i>nome</i>	
<i>luogo e data di nascita</i>			
residente in questo Comune alla <sup>(1)</sup>			
<i>documento riconoscimento</i> <sup>(2)</sup>			
<i>data dell'atto di volontà</i> <sup>(5)</sup>			
<i>data richiesta cancellazione dal registro</i>			
<b>dati della comunicazione da parte dell'associazione riconosciuta</b>			
<i>ragione sociale</i>			
<i>sede legale</i> <sup>(3)</sup>			
legale rappresentante pro-tempore			
<i>cognome</i>		<i>nome</i>	
<i>luogo e data di nascita</i>			
<i>documento riconoscimento</i> <sup>(2)</sup>			
<i>data dell'atto di comunicazione</i> <sup>(6)</sup>			
<b>dati dell'affidatario e del luogo di destinazione o di dispersione delle ceneri</b>			
<i>data dell'avvenuta cremazione</i> <sup>(7)</sup>			
(4)			
affidatario:			
<i>cognome</i>		<i>nome</i>	
<i>luogo e data di nascita</i>			
<i>documento di riconoscimento</i> <sup>(2)</sup>			
modifica destinazione delle ceneri:			
(4)			
eventuale nuovo affidatario			
<i>cognome</i>		<i>nome</i>	
<i>luogo e data di nascita</i>			
<i>documento di riconoscimento</i> <sup>(2)</sup>			
<b>annotazioni</b>			

- 1) via/piazza/frazione/contrada e numero civico;
- 2) tipo di documento, numero e data di rilascio, autorità che lo ha rilasciato;
- 3) città e indirizzo della sede legale;
- 4) città e luogo/edificio ovvero cimitero e struttura ove l'urna sarà custodita - luogo ove le ceneri saranno disperse;
- 5) giorno, mese e anno in cui l'atto di volontà scritto e sottoscritto dall'interessato con le modalità di cui all'art. 602 del codice civile;
- 6) giorno, mese e anno dell'atto con cui il legale rappresentante pro-tempore dell'associazione riconosciuta comunica gli estremi dell'atto di iscrizione alla stessa associazione da parte della persona il cui cadavere deve essere cremato;
- 7) desunta dal verbale dell'eseguita cremazione.

**COMUNE DI PULSANO**

Provincia di Taranto

*(modello del registro di custodia delle ceneri)***REGISTRO DELLA CUSTODIA DELLE CENERI**

(art. 11, comma 1, Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015)

**ELENCO ALFABETICO DELLE PERSONE CREMATE  
LE CUI CENERI SONO CUSTODITE DA AFFIDATARI***\*(fare collegamento con ciascuna scheda, ai fini di una celere ricerca della stessa)*

<b>PERSONE CREMATE LE CUI CENERI SONO CUSTODITE</b>		<b>scheda reg. n. ▼/201▼ *</b>
<i><b>cognome e nome</b></i>	<i><b>luogo e data di nascita</b></i>	
<b>A</b>		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		

<b>COMUNE DI ▼</b>	<b>REGISTRO DI CUSTODIA DELLE CENERI</b>
--------------------	--

<b>F</b>		
<b>G</b>		
<b>H</b>		
<b>I</b>		
<b>J</b>		
<b>K</b>		
<b>L</b>		
<b>M</b>		
<b>N</b>		
<b>O</b>		

<b>P</b>		
<b>Q</b>		
<b>R</b>		
<b>S</b>		
<b>T</b>		
<b>U</b>		
<b>V</b>		
<b>W</b>		
<b>Z</b>		

ANNO 20 ▼

scheda reg. n. ▼ /20 ▼		
<b>dati del defunto cremato</b>		
cognome:		nome:
luogo e data di nascita:		
Comune ove é avvenuto il decesso:		
Comune ove é stato cremato:		
<b>dati del soggetto affidatario dell'urna cineraria</b>		
<b>persona fisica</b>	cognome:	
	nome:	
	luogo e data di nascita:	
residenza : Comune di		
<b>associazione riconosciuta</b>	ragione sociale:	
	sede legale	Comune di Via
<b>luogo di conservazione dell'urna cineraria</b>		
luogo ove é custodita l'urna <sup>(1)</sup> :		
modalità di conservazione <sup>(2)</sup> :		
Comune di		
Via/Piazza		
<b>dati inerenti alla eventuale dispersione delle ceneri</b>		
data:	luogo <sup>(3)</sup> :	
modalità <sup>(4)</sup> :		
Comune di <sup>(5)</sup>		
<b>annotazioni</b>		

- 1) indicare se trattasi di: abitazione privata; cappella di famiglia/di comunità ovvero colombario comunale o privato, in tal caso specificando i dati per la sua individuazione (quali ad. es. il concessionario o il numero);
- 2) indicare le modalità che garantiscano le ceneri da ogni profanazione;
- 3) indicare il luogo ove é avvenuta la dispersione: nel mare, in un fiume, in un lago, in un terreno privato e la relativa specifica località;
- 4) indicare le modalità con cui é avvenuta la dispersione: se le ceneri sono state disperse nell'aria ovvero versate direttamente nelle acque del lago, del fiume o del mare;
- 5) indicare il Comune nel cui territorio é avvenuta la dispersione.

data, .....

L'Ufficiale dello Stato Civile  
(indicare nome e cognome e apporre la firma)

.....

(modello di verbale della cremazione e della consegna delle ceneri all'affidatario)

## **Verbale di eseguita cremazione e di affidamento delle ceneri**

(artt. 10, comma 9, del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015)

Il sottoscritto sig. ▼ , nato a ▼ il ▼ , nella qualità di responsabile dell'impianto di cremazione sito nel cimitero del Comune di ▼ *ovvero (se l'impianto é di proprietà di un soggetto pubblico o privato, specificare la ragione sociale e nel caso il titolare della proprietà nonché la sede ove é ubicato l'impianto)* ▼ ;

dichiara

che alle ore ▼ del giorno ▼ presso il suddetto impianto si é provveduto alla cremazione del cadavere del sig. ▼ nato a ▼ il ▼ , residente nel Comune di ▼ e deceduto il ▼ nel Comune di ▼ , e all'affidamento delle ceneri dello stesso defunto al sig. ▼ nato a ▼ il ▼ , la cui destinazione finale é la tumulazione/l'interramento/la dispersione nel cimitero *ovvero indicare esattamente il luogo in cui avverrà la dispersione* del Comune di ▼ , giusta relativa autorizzazione alla cremazione e all'affidamento rilasciata in data ▼ dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ▼ .

Del presente verbale, redatto in quattro esemplari: uno rimane agli atti di questo impianto di cremazione, uno é consegnato all'addetto al trasporto, uno é consegnato al responsabile del cimitero *ovvero* all'affidatario dell'urna, uno all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ▼ che ha autorizzato la cremazione.

▼ , data ▼

Il responsabile della cremazione

(cognome e nome)

.....

**Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento della Regione Puglia 11.3.2015 n. 8,  
ai fini dell'annotazione del registro delle volontà di cremazione,  
la persona interessata a far cremare il proprio cadavere  
deve manifestare tale sua volontà con un apposito atto redatto  
secondo le forme prescritte dall'art. 602 del Codice Civile per il testamento olografo,  
cioè deve essere scritto "per intero, datato e sottoscritto di mano" dal richiedente la cremazione,**

\*\*\*\*\*

modello di dichiarazione  
da parte dell'interessato per manifestare la propria volontà di essere cremato

**All'Ufficiale dello Stato Civile**

**del Comune di .....**

Il sottoscritto (*indicare il cognome e il nome*) .....

nato a ..... il ..... e residente nel Comune di .....

alla Via/Piazza/Frazione/Contrada ....., n. ....

manifesta la propria volontà che il proprio cadavere sia cremato e che le ceneri siano

*(indicare una delle seguenti opzioni)*

disperse nel (*indicare il luogo: fiume, mare, lago, terreno, area cineraria del cimitero comunale di .....*)  
.....

*(eventualmente indicare gli estremi - cognome e nome, luogo e data di nascita della persona incaricata  
della dispersione delle ceneri)* incaricando della dispersione il sig. ....

*ovvero*

sia affidate per la loro custodia al sig. (*indicare: cognome e nome, luogo e data di nascita*) .....

*ovvero*

siano custodite nel cimitero di questo Comune (*indicare la cappella di famiglia o di comunità ovvero il  
sepolcro o il colombario comunale*) .....

*(indicare il luogo e la data della sottoscrizione)* ....., data .....

*(la sottoscrizione per esteso del nome e del cognome è posta di pugno dal richiedente)*

.....

*(allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)*

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

## REGISTRO DI CUSTODIA DELLE SPOGLIE, DEI RESTI E DELLE CENERI DI ANIMALI

(art. 27, commi 3 e 4, Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015)

### ELENCO ALFABETICO DEI PROPRIETARI DEGLI ANIMALI LE CUI SPOGLIE, I RESTI E LE CENERI SONO CUSTODITE

\*(fare collegamento con ciascuna scheda, ai fini di una celere ricerca della stessa)

PERSONE CREMATE LE CUI CENERI SONO CUSTODITE		scheda reg. n. ▼/201 ▼ *
<i>cognome e nome</i>	<i>luogo e data di nascita</i>	
<b>A</b>		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		

<b>COMUNE DI ▼</b>	<b>REGISTRO DI CUSTODIA DELLE SPOGLIE E DELLE CENERI DI ANIMALI</b>
--------------------	---

<b>F</b>		
<b>G</b>		
<b>H</b>		
<b>I</b>		
<b>J</b>		
<b>K</b>		
<b>L</b>		
<b>M</b>		
<b>N</b>		
<b>O</b>		

<b>COMUNE DI ▼</b>	<b>REGISTRO DI CUSTODIA DELLE SPOGLIE E DELLE CENERI DI ANIMALI</b>
--------------------	---

<b>P</b>		
<b>Q</b>		
<b>R</b>		
<b>S</b>		
<b>T</b>		
<b>U</b>		
<b>V</b>		
<b>W</b>		
<b>Z</b>		

<b>COMUNE DI ▼</b>	<b>REGISTRO DI CUSTODIA DELLE SPOGLIE E DELLE CENERI DI ANIMALI</b>
--------------------	---


**ANNO 20 ▼**

scheda reg. n. ▼ /20 ▼		
<b>dati del proprietario e dell'animale</b>		
cognome:	nome:	
luogo e data di nascita:		
specie dell'animale:	nome dell'animale:	
lunghezza:	peso:	
Comune ove l'animale é deceduto :		
Comune ove l'animale é stato cremato:		
<b>dati della persona cui é consegnato il contenitore delle ceneri</b>		
<b>persona fisica</b>	cognome:	nome:
	luogo e data di nascita:	
	residenza : Comune di	
<b>luogo di interrimento delle spoglie o dei resto ovvero di tumulazione del contenitore delle ceneri</b>		
luogo ove é interrato/tumulato il contenitore contenente le spoglie/i resti/le ceneri <sup>(1)</sup> :		
<b>dati inerenti alla dispersione delle ceneri</b>		
data:	luogo <sup>(2)</sup> :	
modalità <sup>(3)</sup> :		
Comune di <sup>(4)</sup>		
<b>annotazioni</b>		

- 1) indicare: l'area di interrimento o il colombario-ossario o il colombario-cinerario
- 2) indicare il luogo ove é avvenuta la dispersione: l'area del cimitero o il terreno privato e la relativa specifica località;
- 3) indicare le modalità con cui é avvenuta la dispersione: se le ceneri sono state disperse nell'aria *ovvero* versate direttamente nel terreno;
- 4) indicare il Comune nel cui territorio é avvenuta la dispersione.

data, .....

Il Responsabile del Registro di custodia  
(indicare nome e cognome e apporre la firma)

.....

**Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Regolamento della Regione Puglia 11.3.2015 n. 8,  
la persona iscritta al registro per la cremazione  
può chiedere la cancellazione dallo stesso registro o la modifica delle proprie volontà**

\*\*\*\*\*

modello di dichiarazione  
con cui l'interessato chiede di essere  
cancellato dal registro di volontà per la cremazione o  
la modifica delle proprie precedenti volontà

**All'Ufficiale dello Stato Civile**

**del Comune di .....**

Il sottoscritto (*indicare il cognome e il nome*) .....

nato a ..... il ..... e residente nel Comune di .....

alla Via/Piazza/Frazione/Contrada ....., n. ....,

iscritto nel registro della cremazione del suddetto Comune,

chiede

la cancellazione dal su citato registro della cremazione;

ovvero

la modifica delle proprie precedenti volontà espresse con la richiesta di iscrizione nel su citato registro nel  
senso di seguito indicate: .....

.....

.....

.....

....., data .....

(*la sottoscrizione per esteso del nome e del cognome è posta di pugno dal richiedente*)

.....

(*allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*)



**Richiesta e autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d'affezione**

Il/La sig./ra ..... nato/a a.....  
in data ....., cittadinanza .....residente in .....  
alla Via ..... n. ...., codice fiscale .....  
in qualità di <sup>(2)</sup> ..... di possessore delle spoglie dell'animale <sup>(1)</sup> .....  
..... identificato con <sup>(2)</sup> ..... di taglia <sup>(3)</sup> .....  
e peso di circa Kg. .... ne chiede l'autorizzazione al trasporto per la sepoltura presso <sup>(4)</sup> .....  
..... sito nel Comune di ....., inoltre

**DICHIARA**

che l'animale di cui innanzi :

- non ha morsicato persone o altri animali nei dieci giorni precedenti la morte <sup>(5)</sup>
- non é stato morsicato da animali sconosciuti negli ultimi mesi <sup>(6)</sup>

....., lì .....

**Il proprietario**

.....

=====

**Il sottoscritto medico veterinario** ..... iscritto all'Ordine della Provincia di  
..... n. d'iscrizione .....

Vista la su riportata richiesta e accertata l'identità del su generalizzato richiedente attraverso il documento di  
riconoscimento tipo <sup>(1)</sup> ..... n. .... rilasciato da  
..... in data .....

**autorizza**

il trasporto da ..... a .....  
per la sepoltura delle spoglie dell'animale sopra specificato.

....., lì .....

**Il medico veterinario (timbro)**

.....

=====

**Spazio riservato alla struttura di destinazione**

Le spoglie del su indicato animale é stata accolta in data ..... nell'area di sepoltura per animali di  
.....

....., lì .....

**Il gestore**

.....

**Note per la compilazione**

- (1) Indicare la specie animale (es. gatto, cane, etc.) - (2) N. di identificazione (tatuaggio, microchip), se presente
- (3) Indicare se la taglia é: piccola, media o grossa - (4) Indicare la denominazione dell'area di sepoltura
- (5) Solo in caso di mammifero

**Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento della Regione Puglia 11.3.2015 n. 8, ai fini dell'iscrizione nel registro per la cremazione, la volontà della persona interessata può essere comunicata con apposito atto anche dal legale rappresentante pro-tempore dell'associazione riconosciuta tra i cui fini é prevista la cremazione degli associati.**

\*\*\*\*\*

modello di atto con cui un'associazione riconosciuta  
comunica i dati di un suo associato  
ai fini dell'iscrizione del registro per la cremazione

**All'Ufficiale dello Stato Civile**

**del Comune di .....**

Il sottoscritto (*indicare il cognome e il nome*) .....  
nato a ..... il ..... e residente nel Comune di .....  
alla Via/Piazza/Frazione/Contrada ....., n. ....,

dichiara,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, quanto di seguito:

di essere il legale rappresentante pro-tempore dell'associazione .....  
..... con sede legale in .....  
alla Via ..... n. ...., riconosciuta con provvedimento n. ....  
del ..... rilasciato da .....,  
tra i cui fini é prevista la cremazione dei propri associati ai sensi del proprio Statuto/Atto costitutivo, allegato  
in copia alla presente, che il sig. (*indicare il cognome e il nome*) .....  
..... nato a ..... il ..... e residente nel su citato Comune  
alla Via/Piazza/Frazione/Contrada ....., n. ....,  
iscritto alla su citata associazione sin dal ....., ha manifestato espressamente la volontà  
di essere cremato e ha indicato la seguente destinazione delle sue ceneri .....  
.....  
nonché ha indicato quale affidatario ovvero quale esecutore della dispersione delle sue ceneri la su citata  
associazione ovvero il sig. .... nato a .....  
il ..... e residente in ..... alla Via ....., n. ....  
....., data .....

*sottoscrizione autografa per esteso  
con nome e cognome del dichiarante*

.....

### **Presidente Oliva**

Possiamo al secondo punto all'ordine del giorno che è: **“Regolamento comunale per la disciplina delle attività necroscopiche, cimiteriali, funebri e di Polizia mortuaria”**.

La parola per l'esposizione al Consigliere D'Amato.

### **Consigliere D'Amato**

Buonasera a tutti, buonasera ai colleghi, al Sindaco.

Siamo qui questa sera per andare ad approvare il nuovo Regolamento di Polizia cimiteriale. È frutto di un lavoro durato mesi, iniziato circa un annetto fa. Permettetemi di ringraziare, per il lavoro svolto, gli Uffici: il Geometra D'Errico, che ha rivisto più volte il contenuto di questo Regolamento; il dottor Agostino Galeone, che ha dato una mano - anche lui - nella stesura della prima bozza su cui poi abbiamo lavorato per migliorarlo e renderlo quanto più possibile idoneo per quelle che sono le esigenze del nostro territorio.

Fondamentalmente, l'esigenza nasceva dal fatto, dalla necessità di renderlo più omogeneo nelle sue parti rispetto al precedente, in quanto il precedente presentava, alle volte, delle sbavature o in qualche modo dei riferimenti ad altri articoli che non erano ben chiari o, comunque, si prestavano ad un'interpretazione errata o non sempre precisa.

Quindi, fondamentalmente il lavoro che è stato fatto è per questa ragione. A questo si aggiungono, in particolare, due casi che vorrei citare, perché sono quelli probabilmente più importanti, riguardanti - ad esempio - il subentro nelle concessioni, quindi diciamo nel tempo, quando ci sono degli eredi che vanno a susseguirsi a distanza di anni o, addirittura, di decenni e la rivalorizzazione, in qualche modo, di quelle che sono le concessioni che ritornano presso l'Ente e che nel frattempo hanno determinato la realizzazione di opere murarie al proprio interno e che, secondo il vecchio Regolamento, fondamentalmente non avevano alcun valore. Mentre, invece con il nuovo Regolamento abbiamo la possibilità di valorizzare anche come costo per chi subentra in un secondo momento e, quindi, fondamentalmente avere un ritorno da parte dell'Ente da un punto di vista economico.

Questo sono, fondamentalmente, le linee guida che sono state seguite. Grazie.

### **Presidente Oliva**

Grazie, Consigliere D'Amato.

Ci sono interventi su questo punto?

Se non ci sono interventi, prego Consigliere Marra.

### **Consigliere Marra**

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.

Ho avuto modo di leggere il nuovo Regolamento: a tal proposito, non per colpa del Presidente assolutamente, chiedo magari se le prossime volte arriviamo già nelle conferenze dei capigruppo con quantomeno una bozza quanto più vicina possibile all'atto definitivo, perché quando ci sono dei

regolamenti così importante e degli atti così importanti da discutere in un unico Consiglio comunale, poi è veramente difficile in pochi giorni guardare bene, nella maniera corretta tutte le carte.

Quindi, speriamo che per le prossime occasioni già dalla conferenza dei capigruppo possiamo avere le bozze degli atti quanto più complete possibili.

In merito al Regolamento, io avrei da chiedere al Consigliere D'Amato e alla maggioranza se c'è la possibilità di poter apportare degli emendamenti al Regolamento. Io non faccio parte della Commissione che, insomma, ha analizzato il Regolamento nella giornata di ieri, ne ho potuto intervenire per chiedere la cortesia ai Commissari di poter effettuare questo emendamento. Non si tratta di cose che vanno a stravolgere l'atto, si tratta di qualche articolo che va integrato, va corretto nelle procedure, a parere mio. Non so se è il caso, Consiglieri, di fermarci due minuti e vederli, in modo tale poi da vedere se c'è la possibilità e la volontà da parte dell'Amministrazione di recepire questi emendamenti oppure poi proseguire con la discussione e la votazione del punto.

### **Consigliere D'Amato**

Per quanto mi riguarda, giusto per informare anche tutti, per le vie brevi il Consigliere mi aveva già trasmesso quali erano gli elementi su cui andare a ragionare e ho fatto preparare dall'Ufficio i punti sui quali è possibile effettuare una variazione. Quindi, per me possiamo anche interrompere: li valutiamo un attimino insieme.

Non sono, da quello che ho potuto vedere, degli elementi che vanno a stravolgere il lavoro effettuato, quindi lo guardiamo un attimo insieme, anche con l'aiuto del tecnico, e poi decidiamo, se per voi va bene.

### **Presidente Oliva**

No: prima dell'interruzione, se ci sono altri interventi lì dove ci sono delle richieste magari è inutile che poi...

*(Interventi fuori microfono)*

Va bene. Allora, quindi, metto a votazione la sospensione del Consiglio.

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta in oggetto che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 17 voti favorevoli su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.*

### **Presidente Oliva**

Sospendiamo per dieci minuti.

*I lavori del Consiglio Comunale vengono sospesi alle ore 17:34 e riprendono alle ore 17:40.*

### **Presidente Oliva**

Rifacciamo l'appello.

*Il Segretario Generale esegue l'appello nominale per la verifica dei presenti.*

*Essendo, provvisoriamente, in aula n. 17 Consiglieri su n. 17, la seduta viene dichiarata valida.*

**Presidente Oliva**

Sono alle 17:40. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Prego, Marra.

**Consigliere Marra**

Abbiamo predisposto... ho predisposto una richiesta di emendamento formata da sette articoli o sette modifiche da apportare, a ciascuna è stato dato un numero e l'Amministrazione ha accettato di modificare, integrare questo Regolamento eccetto per le proposte 3 e 5. Quindi, del Regolamento si vanno a modificare l'articolo 3, l'articolo 29, l'articolo 43, l'articolo 54 e l'articolo 97. Adesso consegno al Segretario il testo con gli emendamenti che andranno, poi, allegati al mio intervento.

**Presidente Oliva**

Grazie, Consigliere Marra.

Interventi?

Prego, D'Amato.

**Consigliere D'Amato**

Come maggioranza accettiamo, fondamentalmente, buona parte di quelli che sono i cambiamenti, tranne il punto 3 e il punto 5; gli altri sono stati già integrati nella bozza che abbiamo consegnato al Segretario e che diventa fondamentalmente quello definitivo.

*(Intervento fuori microfono)*

Certo, sì. Quelli che non sono stati accettati sono i seguenti: articolo 36, comma 8, lettera b) dopo la parola "comunità," aggiungere la parola "eventuale". Si riferisce al discorso dell'eventuale forno crematorio che di fatto noi, in qualche modo, andiamo ad approvare nel punto successivo.

Poi, punto 5, articolo 52, al comma 1 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco mediante apposito avviso affisso all'ingresso del cimitero e pubblicato nel sito web del Comune, almeno 30 giorni prima della data fissata e contiene la data di inizio, l'indicazione dell'area interessata e i contatti utili per avere maggiori informazioni". Tutti gli altri punti sono stati accettati.

**Presidente Oliva**

Dei punti che sono stati accettati magari ne diamo lettura in Consiglio, in modo che...

**Consigliere D'Amato**

Va bene. Quelli accettati sono: articolo 3, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 4: "Il Comune, in un'ottica di ottimizzazione dei servizi, riduzione dei costi e di pianificazione e gestione del cimitero comunale, si avvale di un Sistema informativo cimiteriale. Il Sistema informativo cimiteriale è lo strumento utilizzato dagli uffici di cui al comma 1 per la gestione integrata di settori

cimiteriali, sepolcri, salme, anagrafica, concessione, servizi e canoni, modifica dati e stampa report. E' utilizzata, altresì, per comunicare ai cittadini informazioni inerenti il luogo di sepoltura di un defunto, gli orari del cimitero, l'indirizzo e le coordinate GPS e qualsiasi altro avviso utile ai visitatori". Quindi, questa è la prima modifica accettata.

La seconda è: all'articolo 29, al comma 2, dopo le parole "coordinatore della ASL", va aggiunto il seguente periodo: "...e delle eventuali prescrizioni antincendio da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco".

Altro punto, articolo 43, al comma 1, dopo le parole "Consiglio comunale", aggiungere le seguenti parole: "...qualora tale impianto rispetti il criterio relativo al fabbisogno di crematori dell'ambito del territorio provinciale, elaborato dalla Provincia di Taranto ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale numero 34/2008".

All'articolo 54, al comma 1, dopo le parole "responsabili del settore", è stato inserito il seguente periodo: "Stilata la lista aggiornata dei contratti di concessione in scadenza, l'Ufficio preposto ne dà pronta comunicazione all'Ufficio tecnico comunale.

La famiglia del defunto deve essere avvisata della scadenza della concessione della sepoltura con almeno sei mesi di anticipo.

I familiari hanno la possibilità di partecipare alle operazioni di disseppellimento del feretro".

Ultima modifica, all'articolo 97, dopo il comma 3, aggiungere il comma 3 bis che è il seguente: "Il Comune, per il tramite dell'Ufficio tecnico, si assicura che tutte le opere elettriche realizzate all'esterno di cappelle o sepolcri siano realizzate conformemente alle norme di Legge sulla sicurezza.

I collegamenti elettrici dovranno essere interrati o, in caso di comprovate esigenze manutentive e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, mediante cavo elettrico posizionato ad altezza tale da non essere facilmente raggiungibile dai non addetti ai lavori".

Queste sono le modifiche apportate.

### **Presidente Oliva**

Grazie, Consigliere D'Amato.

Visto che comunque ha dato lettura delle modifiche agli articoli 3, 29, 43, 54 e 97, io metterei subito a votazione le modifiche e poi andiamo avanti con la discussione.

Quindi, favorevoli?

### **Consigliere Di Lena**

Presidente: ci possono esprimere sugli emendamenti?

### **Presidente Oliva**

Ho chiesto prima di interrompere se c'erano degli interventi mirati ad eventuali emendamenti, quindi poi farai il tuo intervento non sull'emendamento.

Quindi mettiamo a votazione.

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 16 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.*

**Presidente Oliva**

Per l'immediata esecutività.

*Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 16 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.*

**Presidente Oliva**

Quindi andiamo avanti con la discussione.

Ci sono interventi sul punto?

Prego, Consigliere Di Lena

**Consigliere Di Lena**

Buonasera ai colleghi Consiglieri di maggioranza e opposizione e ai cittadini.

Su questi emendamenti, innanzitutto, sono stato eletto dalla popolazione, insomma, per fare politica, non sono stato votato per fare il tecnico, quindi dal punto di vista tecnico sicuramente c'è qualcun altro che forse scambia la politica per una... come posso dire? ... un subappalto del... La politica non è un subappalto dell'Ufficio tecnico, la politica deve fare la politica, l'Ufficio tecnico e gli uffici e le parti tecniche, devono fare i tecnici.

Quindi, dal mio punto di vista c'è stata una operazione di "barare"... "barare". Io, nella vita, una faccia c'ho e mi piace essere sincero con i colleghi di maggioranza e di opposizione, senza prendere in giro. Non mi è mai piaciuto prendere in giro, anzi rimango male quando qualcuno mi prende in giro. E, sinceramente, una linea di azione - e non è una critica alla maggioranza questa, ai banchi dell'opposizione sto parlando, quindi è in riferimento tutto a quello che sto per dire all'opposizione, quindi la maggioranza non c'entra nulla... Mi sarei aspettato, quindi, sicuramente maggiore trasparenza, collaborazione e, soprattutto, maggiore sincerità, perché quando si bara a un collega dell'opposizione. Forse non lo so è la mia ipersensibilità che mi porta a rimanere male e sono suscettibile, purtroppo sono fatto così, però è la mia sensibilità che mi porta a fare bene la politica. Sinceramente rimango basito da come si bara. A me non piace barare! Quindi, se dobbiamo fare opposizione, si deve fare opposizione costruttiva anche, ma coinvolgendo tutta la minoranza e soprattutto, se si deve fare qualche proposta emendativa, sicuramente sarebbe stato bello coinvolgere magari anche gli altri colleghi, se si deve fare qualcosa di politico. Se si deve fare azione di stampella alla maggioranza, facendo addirittura quello che... anzi, nemmeno la maggioranza, un "subappalto" dell'Ufficio tecnico, perché non è neanche un'operazione politica questa che è stata fatta in questo momento con questi emendamenti proposti, secondo me è un'operazione di subappalto degli Uffici tecnici, qualcuno che si vuole sostituire all'Ufficio tecnico. Io credo che siamo stati eletti per fare politica, non per fare da Ufficio tecnico. Quindi, sicuramente ci sono rimasto male perché, se il Consigliere Marra, che è alle prime armi con l'attività di opposizione, sicuramente ha cinque anni in più di esperienza di me in maggioranza, ma in opposizione sicuramente deve anche imparare ad avere

l'umiltà di ascoltare e di non barare ai colleghi della minoranza. Sicuramente gli avrei detto al Consigliere Marra che l'azione che stava percorrendo non era un'azione politica.

Se poi il Consigliere Marra, che è di Fratelli d'Italia... perché qua bisogna essere chiari: se il Consigliere Marra, che è di Fratelli d'Italia, vuole cominciare un percorso di avvicinamento alla maggioranza, questo è un altro discorso. Perché a pensar male si fa peccato...

**Presidente Oliva**

Consigliere: se rimani sul punto all'ordine del giorno! Perché non serve questa cosa che stai dicendo! Siccome, giustamente come dici tu, non sei un tecnico, fai politica, è vero che è vero ma non è che devi dire sempre le stesse cose, eh!

**Consigliere Di Lena**

E allora... Va be', io non faccio nemmeno attività giudiziaria, a differenza sua, Presidente, io cerco soltanto di rimanere nei limiti della politica, non faccio attività giudiziaria.

**Presidente Oliva**

No: io faccio rispettare le regole del Consiglio Comunale, quindi ritorna sul punto, cerca di ritornare sul punto, alla discussione e non ci sono problemi.

**Consigliere Di Lena**

Lei le battaglie le può fare, lei le battaglie (*parole incomp.*) le può fare, noi le battaglie in Consiglio Comunale no. Bisogna avere una faccia!

**Presidente Oliva**

Non c'entra niente! Le battaglie personali rimangono personali, per il bene della comunità. Rimanga sul punto. Non c'è problema da parte mia! Rimanga sul punto!

**Consigliere Di Lena**

Non mi deve censurare, non mi deve censurare!

**Presidente Oliva**

No: non sto censurando nessuno, le sto solamente dicendo di...

**Consigliere Di Lena**

Lei vada alla Finanza... lei vada alla Finanza e (*parole incomp. per sovrapposizioni di voci*).

**Presidente Oliva**

...di rimanere sul punto. Dopodiché io posso andare dove voglio e lei può andare dove vuole.

**Consigliere Di Lena**

Io ragiono con le persone, io devo ragionare con le persone!

**Presidente Oliva**

Sì, ma rimanga sul punto. Rimanga sul punto!

**Consigliere Di Lena**

Allora, da questo punto di vista, secondo me va fatta una valutazione politica, un ragionamento politico, in casa mia va fatto, per poi cominciare... Qui stiamo proprio allo zero, quindi c'è una chiara volontà in questo paese di non sovvertire questo sistema. Cioè, è chiaro proprio il sistema, è chiarissimo. Anche con queste piccole operazioni di *maquillage*, che è un'arma di "distrazione di massa" questi emendamenti, si capisce bene che non c'è la volontà da parte di una fetta grossa della minoranza di voler sovvertire un sistema per crearne uno nuovo. Queste sono conferme, ne prendiamo atto questa sera e quindi ascolto, mi sto zitto e andiamo avanti.

**Presidente Oliva**

Grazie, Consigliere Di Lena.

Interventi?

Prego, Sindaco

**Sindaco D'Alfonso**

Buonasera a tutti. Buonasera al Presidente, ai Consiglieri, al Segretario, al pubblico.

Non abbiamo compreso l'intervento, come al solito, perché abbiamo sentito soltanto "barare", "bara", però forse l'unica cosa che abbiamo capito è che lei ha sbagliato il punto: delle bare parleremo nel prossimo punto all'ordine del giorno.

Noi abbiamo compreso soltanto questo: che abbiamo preparato un Regolamento da portare in Consiglio comunale, che modificasse quello precedente, c'è un Consigliere di minoranza che ha chiesto di apportare degli emendamenti, li abbiamo analizzati, non li abbiamo accettati pedissequamente come ci sono stati proposti, ma li abbiamo analizzati e abbiamo deciso di effettivamente apportare delle modifiche ad alcuni degli articoli di cui si chiedeva l'emendamento, altri no. E quindi non vedo nulla di male, sempre nell'ottica della collaborazione che ci deve essere tra la maggioranza e la minoranza, in un'ottica costruttiva e mai distruttiva, come invece fa lei da parecchio tempo a questa parte.

Per chiudere, la maggioranza non ha bisogno di "stampelle", è solida, siamo in 12, rimarremo in 12, se ne faccia una ragione e voti di volta in volta quello che ritiene più giusto.

**Presidente Oliva**

Grazie, Sindaco.

Ci sono altri interventi?

Se non ci sono altri interventi, passiamo agli interventi per dichiarazione di voto.

Chi interviene?

Prego, Consigliere Di Lena, per dichiarazione di voto.

**Consigliere Di Lena**

Quindi, a pensiamo male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. A difesa, quindi, interviene... ovviamente a difesa del "sistema Fratelli d'Italia" interviene il Sindaco perché, ovviamente, il ragionamento politico che ho fatto pocanzi è stato chiaro, qualcuno non lo vuole capire, ma - ovviamente - per questioni di convenienze. E, quindi, è intervenuto il Sindaco, che riveste anche un ruolo importante - per l'amor del cielo! - ma lui non deve fare politica, ma deve fare il Sindaco di tutti. E se io faccio un ragionamento politico con la minoranza, non si deve permettere di entrare nelle problematiche di casa mia. Il Sindaco, invece, deve pensare a governare bene. Il Sindaco deve pensare che ci sono grossi problemi nel paese, ci sono grosse problematiche da risolvere. E il Sindaco deve sapere che, quando si adotta un provvedimento, deve adottarlo con il maggiore coinvolgimento possibile e non con provvedimenti catapultati dall'alto all'improvviso, a quattro giorni dal Consiglio comunale, senza dare ai Consiglieri comunale il diritto alla conoscenza degli atti amministrativi.

Quindi il Sindaco prima di "predicare" e di ergersi a tutore del "so tutto", deve imparare ad avere l'umiltà anche, perché anche lui è da poco che amministra. Quindi, anche lui deve fare tanta esperienza ancora e deve... perché se non ti fai male, se non sbatti la testa, non riesci a capire. E, quindi, bisogna prima sbattere la testa, fare esperienza per capire.

Quindi, il Sindaco deve capire che deve imparare a catapultare provvedimenti condividendoli con tutta l'opposizione, non soltanto con messaggi sottobanco tra maggioranza e opposizione, quindi fra quello che è successo adesso a nostra insaputa. Quindi si agisce con trasparenza! Male non fare, paura non avere!

Il Sindaco, quindi, deve imparare a coinvolgere tutti. Non che si fanno i dispetti, non che il Sindaco cerca di indispettire l'opposizione con questi giochini. A questi giochini io non mi arrabbio più ormai, tanto ho capito come va.

**Presidente Oliva**

L'abbiamo capito, Consigliere! Fai la dichiarazione di voto! Sei stato chiaro già.

**Consigliere Di Lena**

C'è qualcuno che non ride più da un bel pezzo, non ride più. Prima, ad inizio Consigliatura avevo iniziato a collaborare e si rideva; adesso, da quando faccio opposizione seria e costruttiva, come quella che facevo all'inizio ma cercando di collaborare... mi facevano i sorrisi e adesso non mi sorridono più. Quindi, non rispetta il Sindaco Angelo o il Gruppo di Italia Viva per quello che è e per quello che fa, ma si rispetta soltanto per quello che si può avere in cambio in Consiglio comunale come potere politico, per non avere rotture di scatole in Consiglio comunale. Bene, io a questi giochetti di non

dare fastidio in Consiglio comunale li faccio fare, magari, agli altri colleghi Consiglieri, questi “giochetti di giochini”...

**Presidente Oliva**

Dichiarazione di voto, perché siamo...

**Consigliere Di Lena**

...perché nella vita si rispetta la persona per quello che è, non per come si assume l'atteggiamento in Consiglio Comunale.

Quindi, a differenza delle passate Amministrazioni comunali, dove ci si scannava anche, dove c'era un aspro dibattito, anche sua sorella era molto rispettosa del ruolo dell'opposizione, a differenza sua. Quindi, il consiglio... il consiglio che do...

**Presidente Oliva**

Consigliere: faccia la dichiarazione di voto, così come chiede il rispetto delle regole. Che poi le farò fare anche un corso di aggiornamento sul Regolamento, che anche lei ha detto una cosa non vera, dopodiché faccia la dichiarazione di voto.

Siamo andati già oltre! Quindi faccia la dichiarazione di voto...

**Consigliere Di Lena**

*(parole incomprensibili per sovrapposizioni di voci)* ...non si è rispettato proprio.

**Presidente Oliva**

Faccia la dichiarazione di voto, perché siamo arrivati ai tre minuti. Altrimenti le devo togliere la parola.

**Consigliere Di Lena**

I problemi del cimitero sono altri, i problemi del cimitero sono - ad esempio - che non ci sono persone, magari con disabilità, che hanno bisogno magari di un mezzo elettrico (tanto ormai siete specializzati in mobilità sostenibile, siete i maestri del Piano urbano della mobilità sostenibile) e servirebbe, magari, un progetto di acquisto di mezzi elettrici, perché gli anziani hanno serie difficoltà anche a girare all'interno del cimitero. E, quindi, andando in altri cimiteri in varie parti d'Italia, ci sono dei mezzi che accompagnano, per esempio, i diversamente abili nelle loro cappelle. Questi servizi devono essere incrementati, non che si fa la “stampella” per sopperire ad un vuoto di una Amministrazione comunale.

**Presidente Oliva**

Consigliere: dichiarazione di voto! Consigliere: dichiarazione di voto!

**Consigliere Di Lena**

Quindi, voto in maniera contraria a questo Regolamento.

**Presidente Oliva**

Grazie. Togliamo la parola al Consigliere.

Ci sono altri interventi?

Prego, Consigliere D'Amato.

**Consigliere D'Amato**

A me dispiace che la discussione di questo punto sia andata in questa direzione, perché il fatto che un Consigliere di opposizione, chiunque esso sia, di qualsiasi schieramento esso sia, abbia dato un contributo al miglioramento di un Regolamento, dando per iscritto delle indicazioni che sono delle indicazioni - le ho lette prima - di buon senso e che vanno a migliorare dei pezzi del Regolamento, cioè non vanno a stravolgere quello che è l'impianto che la maggioranza aveva immaginato, dovrebbe essere salutato come una cosa positiva. Mi dispiace sul discorso del coordinamento magari interno delle opposizioni, questo - come giustamente dicevi, Angelo - non spetta a noi giudicarlo, ci mancherebbe altro, però, proprio perché siete gruppi diversi, ognuno ha la sua autonomia e la sua indipendenza di poter presentare quello che vuole. Faccio solo presente che il Regolamento è stato consegnato il 14 di novembre, oggi siamo al 19 di novembre: il tempo in qualche modo di leggerlo e di dare delle indicazioni c'era, non è tantissimo, me ne rendo conto, ma ci sono anche dei tempi della burocrazia di cui tener presente. Anche l'Ufficio stesso ha dovuto lavorare fino all'ultimo minuto, perché la prima versione vi sarete accorti che è diversa da quella che poi è stata presentata mi pare un paio di giorni fa, tre giorni fa, proprio perché era un lavoro in itinere e perché si cercava di realizzare un Regolamento che potesse e che possa andar bene per un certo numero di anni, cioè di non ritrovarci qui fra un anno magari a discutere una modifica perché ci siamo accorti che, magari, una determinata tipologia di utenza, di cittadini ha delle difficoltà a recepire un servizio oppure a gestire una determinata problematica.

Mi fa piacere che lei citi, andando un attimo alle questioni del cimitero, il discorso del mezzo elettrico per muovere i disabili. Perché mi fa piacere?

Perché, evidentemente, vuol dire che stiamo lavorando bene sul cimitero, perché fino a qualche anno fa gli argomenti di cui si ragionava quando si parlava di cimitero erano tutt'altri. Quindi, se abbiamo fatto un salto e si comincia a ragionare di mezzi elettrici per spostare la gente, vuol dire che alcune problematiche di base sono state risolte e, quindi, insieme possiamo pure provare a ragionare a ottenere dei mezzi che forniscano dei servizi aggiuntivi.

Non voglio anticipare niente, ma il punto successivo va in qualche modo in questa direzione, perché vogliamo andare a migliorare ulteriormente quelli che sono i servizi che vogliamo offrire per quel genere di settore.

Il voto della maggioranza, ovviamente, è favorevole al Regolamento.

**Presidente Oliva**

Grazie, Consigliere D'Amato.

Se non ci sono altri interventi, metterei il punto a votazione.

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario, n. 1 astenuto su n. 17 Consiglieri presenti.*

**Presidente Oliva**

Per l'immediata esecutività.

*Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 15 voti favorevoli, n. 1 voti contrari, n. 1 astenuti su n. 17 Consiglieri presenti.*